

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

263° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 12
2 ^a - Giustizia	» 28
4 ^a - Difesa	» 37
5 ^a - Bilancio	» 47
6 ^a - Finanze e tesoro	» 49
7 ^a - Istruzione	» 58
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 76
10 ^a - Industria	» 78
11 ^a - Lavoro	» 79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 94

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri), 9 ^a (Agricoltura) e 10 ^a (Industria) . . .	<i>Pag.</i> 3
10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	» 5

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e GAE-Senato e III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	<i>Pag.</i> 9
GAE (Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	» 11

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i> 105
--	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 111
-----------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 117
RAI-TV	» 127
Mafia	» 133
Sul ciclo dei rifiuti	» 134
Riforma amministrativa	» 136
Infanzia	» 145
Sull'affare Telekom-Serbia	» 148

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 154
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 156
4 ^a - Difesa - Pareri	» 157
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 158
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 162
10 ^a - Industria - Pareri	» 163

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 164
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI 3^a, 9^a e 10^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Industria, turismo, commercio)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il vice ministro per le attività produttive con delega per il commercio con l'estero Urso.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito interno. Riguardo alla speciale forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, informa la Commissione di aver acquisito preventivamente l'assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente; pertanto l'anzidetta pubblicità viene adottata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Vice Ministro delle attività produttive con delega per il commercio con l'estero sui temi della prossima Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio

Il presidente PONTONE dà la parola al vice ministro Urso, dopo averlo ringraziato per la sua partecipazione alla seduta odierna.

Il vice ministro URSO svolge quindi un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

I senatori MARTONE, COVIELLO e DE PETRIS, dopo aver svolto considerazioni sul contenuto della relazione, sottolineano l'esigenza di svolgere un esauriente dibattito sulle problematiche concernenti la prossima Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio prima delle imminenti scadenze già previste.

Il vice ministro URSO dichiara la propria completa disponibilità a proseguire l'audizione nel corso delle prossime settimane.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1288) *CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica*

(1690) *Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 12 febbraio 2003.

Il presidente PONTONE ricorda che nella precedente seduta le Commissioni Riunite hanno deciso di assumere quale testo base il disegno di legge n. 1690.

Il senatore CRINÒ dà per illustrato l'emendamento 5.0.1.

Formulano avviso favorevole il relatore PONTONE e il Rappresentante del Governo.

Il senatore COVIELLO ricorda che nella precedente seduta era stato richiesto di compiere un approfondimento sulle conseguenze per l'industria di settore dell'approvazione dei disegni di legge in titolo. Ritiene che l'emendamento 5.0.1, su cui si è espresso favorevolmente il Rappre-

sentante del Governo, sia già una risposta positiva rispetto alla prosecuzione dell'*iter*. Sarebbe opportuno, peraltro, sopprimere, nell'emendamento, il riferimento al carattere non oneroso del patrocinio concesso dal Ministero della salute.

Il sottosegretario CURSI non è contrario a tale ultimo suggerimento e chiede chiarimenti sulla parte dell'emendamento in cui si estende la concessione del patrocinio ai messaggi pubblicitari «in qualsiasi forma attuata».

Il relatore SANZARELLO ritiene che sia necessario evitare di aprire varchi pericolosi alla pubblicità sanitaria. Occorrerebbe, pertanto, che la concessione del patrocinio del Ministero avvenisse dopo una adeguata istruttoria.

Il presidente TOMASSINI è dell'avviso che sia opportuno mantenere il carattere non oneroso del patrocinio del Ministero, anche perché il prodotto in questione è già in commercio. Condivide le perplessità manifestate sull'inciso «in qualsiasi forma attuata», che, a suo avviso, sarebbe preferibile sopprimere.

Il senatore TRENESI osserva come l'assunzione di sale iodato in quantità eccessive può non essere innocua. Occorre, pertanto, tener conto di tale limite nella diffusione del prodotto.

Il senatore CARELLA concorda con tale perplessità: vi sono zone in cui vi è un eccesso di iodio nelle quali non sarebbe opportuno diffondere il sale arricchito. È indispensabile, quindi, realizzare una corretta informazione, evitando ogni commistione tra pur legittimi interessi commerciali e la tutela della salute.

La senatrice BAIU DOSSI è dell'avviso che si dovrebbe privilegiare la diffusione del sale iodato nelle zone nelle quali vi è una maggiore necessità di iodioprofilassi, tenendo presente sia l'aspetto preventivo che quello curativo dell'intervento.

Il senatore TATÒ si esprime in senso critico sul comma 1 dell'articolo 3: a suo giudizio sarebbe preferibile invertire la disposizione che vi è contenuta, stabilendo che è il sale arricchito con iodio ad essere fornito a richiesta del consumatore e non il sale alimentare comune. Il sale iodato dovrebbe essere venduto soprattutto nelle farmacie.

Il senatore COVIELLO ritiene che alla luce delle considerazioni svolte in alcuni interventi che lo hanno preceduto sarebbe opportuno svolgere un ulteriore approfondimento della materia per comprendere se la diffusione del sale iodato debba essere limitata ad alcune aree territoriali.

Il senatore SALZANO ricorda che il presupposto su cui si basa la presentazione dei disegni di legge in esame è indicato con chiarezza nella relazione al disegno di legge n. 1690 presentato dal Governo. Nella relazione si precisa, infatti, che in Italia non meno di 5 milioni di abitanti sono affetti da gozzo endemico e che una revisione delle indagini epidemiologiche ha evidenziato come gran parte del territorio nazionale, anche se con differenziazioni da zona a zona, sia caratterizzato da un insufficiente apporto nutrizionale di iodio. Per quanto riguarda la presunta nocività dello iodio, si deve considerare che ogni sostanza, anche la più innocua, se assunta in dosi eccessive può divenire dannosa. Sulla base di tali considerazioni ritiene che si debba procedere all'approvazione del disegno di legge n. 1690.

Il presidente TOMASSINI dichiara di concordare pienamente con quanto affermato dal senatore Salzano.

Il senatore FASOLINO è dell'avviso che, anche alla luce di quanto precisato nelle relazioni ai disegni di legge in esame, sia corretta l'impostazione dell'articolo 3 comma 1.

Il presidente PONTONE, al fine di consentire eventuali correzioni al testo del disegno di legge n. 1690 e dell'emendamento 5.0.1, differisce il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 27 febbraio.

Convengono le Commissioni riunite e il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1690

Art. 5.

5.0.1

CRINÒ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Pubblicità)

1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute concede il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma attuata, del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio».

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera dei deputati
Gustavo SELVA*

*indi del Presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati
Giacomo STUCCHI*

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco BUTTI-
GLIONE.*

La seduta inizia alle ore 13,55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea – Audizione del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), monsignore Giuseppe Betori

(Svolgimento e conclusione)

Gustavo SELVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, Giuseppe BETORI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Valdo SPINI (DS-U), Monica Stefania BALDI (FI), Giovanni BIANCHI (MARGH-DL-L'ULIVO), Mauro ZANI (DS-U) e Laura CIMA (Misto-Verdi-U), i senatori Patrizia TOIA (MARGH-DL-U) e Giulio ANDREOTTI (AUT), nonchè il ministro per le politiche comunitarie Rocco BUTTIGLIONE, ai quali replica il Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, Giuseppe BETORI.

Il presidente Giacomo STUCCHI ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI CONGIUNTE

GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

del Senato della Repubblica

con la

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

244^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBÒ

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE REFERENTE**

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **EUFEMI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **TONINI ed altri.** – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MALAN ed altri.** – *Norme per l'introduzione della forma di governo del Primo Ministro*

(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **NANIA ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **D'AMICO.** – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **TURRONI ed altri.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **BASSANINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa*

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA.
– *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

– e petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933 e 1934, congiunzione con i disegni di legge nn. 2001 e 2002 e rinvio; esame dei disegni di legge nn. 2001 e 2002, congiunzione con i disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933 e 1934 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 febbraio dei disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933 e 1934.

Il presidente PASTORE, relatore, riferisce sui disegni di legge nn. 2001 e 2002, assegnati da ultimo, proponendone la congiunzione con i disegni di legge nn. 617, 1662, 1678, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933 e 1934.

La Commissione conviene.

Quindi il senatore BATTISTI auspica che, pure attraverso un dibattito ampio e approfondito, il Parlamento riesca a portare a compimento la riforma dell'assetto costituzionale del Paese, per adeguarlo alla mutata realtà sociale e istituzionale che si è realizzata nell'ultimo decennio, e ad assicurare una rinnovata stabilità che non sia continuamente messa in discussione dalle mutevoli maggioranze politiche. Condivide l'osservazione del Capo dello Stato, secondo il quale, mentre si è dato vita alla democrazia dell'alternanza mediante la modifica della legge elettorale per assicurare la stabilità dell'Esecutivo, non si sono parallelamente rafforzate le garanzie costituzionali. Accanto alle ricadute positive della riforma in senso maggioritario e della elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni, in termini di aumentata partecipazione dei cittadini alla vita politica, di maggiore rapidità delle decisioni, di riconoscibilità dell'ente per i cittadini, nonché di stabilità, si sono registrati evidenti effetti negativi. In particolare, la compressione del ruolo delle assemblee di fronte al rafforzato ruolo dei sindaci, un fenomeno che ha spinto alla ricerca di sedi di composizione informale degli interessi a livello extrassembleare e, talvolta, ad atteggiamenti di interdizione delle assemblee nei confronti dei sindaci e delle giunte.

Si verifica, quindi, un *deficit* di esercizio democratico che palesa l'esigenza di rafforzare, oltre al ruolo dell'esecutivo, anche gli strumenti a disposizione delle assemblee. Nota, in proposito, che tutti i sistemi di democrazia liberale sono caratterizzati dall'equilibrio di un sistema di poteri e contropoteri, per cui suscita perplessità l'enfatico richiamo della legitti-

mazione elettorale dell'esecutivo, visto che il ruolo delle assemblee si esplica oltre il momento elettorale e assume un significato centrale sotto il profilo costituzionale.

Rileva che i modelli costituzionali suggeriti nell'esame dei disegni di legge sulla revisione della forma di Governo, tratti dall'esperienza costituzionale europea, sono tutti caratterizzati dalla comune adesione ai principi della democrazia parlamentare e quindi dalla previsione di un sistema di pesi e contrappesi che, peraltro, si ritrova in forma anche più accentuata nel modello statunitense, basato su una più rigida separazione tra il potere esecutivo e quello legislativo.

Si muove in tale direzione il disegno di legge n. 1933, di cui illustra i contenuti più significativi. Accanto a misure per il rafforzamento dell'esecutivo, esso introduce norme per potenziare le garanzie democratiche, segnatamente lo statuto dell'opposizione, il ruolo della Corte costituzionale e quello delle autorità indipendenti. Ribadisce, soprattutto, le prerogative del Presidente della Repubblica a garanzia dell'unità del Paese, tanto più nel momento in cui procede la riforma dello Stato in senso federalista. Sottolinea, in proposito, la proposta di confermare nelle mani del Presidente della Repubblica il potere di scioglimento delle Camere, quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia. Al Presidente della Repubblica è riconosciuta la facoltà di sciogliere il Parlamento anche nell'ipotesi in cui nel corso della legislatura l'eventuale formazione di un nuovo Governo sia in contrasto con gli orientamenti dell'elettorato. La questione della indicazione del nome del Primo ministro sulla scheda elettorale a suo avviso non sarebbe fondamentale, mentre dovrebbe ammettersi la sostituzione del Capo del Governo durante la legislatura nell'ambito della stessa maggioranza, pur prevedendo i necessari correttivi e in particolare l'istituto della sfiducia costruttiva. Il ruolo del Presidente del Consiglio sarebbe rafforzato attraverso l'attribuzione del potere di nomina e di revoca dei Ministri e dei Sottosegretari, la facoltà di proporre al Capo dello Stato di sciogliere le Camere, maggiori poteri nella direzione dell'esecutivo.

Il sistema dei contrappesi prevede, tra l'altro, norme a tutela del pluralismo dell'informazione ed eque condizioni di accesso dei partiti ai mezzi di informazione, nonché la tutela del diritto dei cittadini a un'informazione politica libera e completa. Si prevedono opportune garanzie per l'opposizione, tra cui la legittimazione a ricorrere alla Corte costituzionale e adeguati spazi per la formazione dell'ordine del giorno e l'organizzazione delle assemblee; sono inoltre costituzionalizzati i limiti all'emana-zione dei decreti-legge e la funzione della autorità indipendenti di garanzia.

In base alle proposte contenute nel disegno di legge n. 1933 e a quelle condivisibili contenute in altre iniziative in esame è possibile, a suo giudizio, rafforzare le posizioni sia dell'esecutivo sia del Parlamento e adeguare il sistema delle garanzie costituzionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(132) *PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(301) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni*

(1109) *CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

(1431) *GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1434) *MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(1588) *RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

(1716) *STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FALCIER illustra i disegni di legge in esame, volti a modificare i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche (comma 2). E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 3)». I disegni di legge intendono modificare il limite al numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci e ai presidenti di provincia, ma l'ampiezza del risultato perseguito, abrogazione o semplice limitazione, varia a seconda della proposta considerata.

Due disegni di legge mirano ad abrogare completamente i commi 2 e 3 dell'articolo 51 e dunque a consentire a sindaci e presidenti di provincia di proporre la propria candidatura per un numero indefinito di mandati consecutivi (in questo senso i disegni di legge n. 1109 e n. 1716).

Un altro gruppo di disegni di legge propone invece di modificare l'articolo 51 nel senso di estendere il numero di mandati consecutivi consentiti a sindaci e presidenti di provincia da due a tre mandati interi (disegni di legge nn. 132, 1431, 1434, 1588). Tre di questi ultimi disegni di legge prevedono inoltre l'abrogazione di ogni limite al numero di mandati consecutivi per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a un dato

numero di abitanti, stabilito in 15.000 nei disegni di legge n. 1431 e n. 1588 e in 20.000 nel disegno di legge n. 132. Inoltre, il progetto presentato dal senatore Manzione (1434) presenta disposizioni che dovrebbero riequilibrare «la ripartizione di competenze e di poteri tra il consiglio comunale e la giunta, oggi particolarmente squilibrata a favore di quest'ultima»; si propone, infatti, di introdurre un limitato obbligo di controllo degli atti emanati dalla giunta da parte del consiglio, attraverso modifiche dello statuto e di consentire al consigliere nominato assessore (e dunque dimissionario dal suo incarico in consiglio) di ricoprire nuovamente il suo ruolo originario, nel caso in cui non goda più della fiducia del sindaco.

Nel corso di questa legislatura sono state presentate alla Camera dei deputati sette proposte di legge sullo stesso tema, che intendono modificare il principio del limite dei mandati per chi ricopre un incarico di vertice negli enti locali, permettendo la ricandidatura dei sindaci e presidenti di provincia uscenti plurieletti, secondo modelli diversi.

La Prima Commissione della Camera ha esaminato queste proposte in sede referente nelle sedute del 20 e 23 gennaio 2002; in questa ultima seduta è stato deliberato di nominare un Comitato ristretto che si è a sua volta riunito il 23 gennaio, il 12 febbraio ed il 20 febbraio 2002. Non si hanno tuttavia notizie sull'esito dei lavori del Comitato e sul seguito possibile di quelle proposte alla Camera.

Il limite al numero dei mandati consecutivi di sindaci e presidenti di provincia è stato introdotto contestualmente alla riforma del sistema di elezione a queste cariche in forza della legge n. 81 del 1993. Come è ben noto, la riforma del 1993 ha radicalmente modificato non solo il sistema di elezione di sindaci e presidenti di provincia, introducendo un sistema di elezione diretta, ma anche l'assetto istituzionale degli enti locali. Infatti, il sindaco e il presidente hanno visto aumentare sensibilmente le loro prerogative e i propri poteri amministrativi a scapito degli altri organi. Inoltre, soprattutto il ruolo di indirizzo politico e l'autonomia decisionale del sindaco e del presidente sono molto aumentati, dato che la persistenza in carica del Consiglio è collegata alla permanenza in carica del sindaco e del presidente. Infine, la riforma ha anche notevolmente ridotto i controlli esterni sull'attività di questi amministratori. Per questo, quando la riforma fu approvata, si ritenne necessario limitare l'esercizio degli ampi poteri riconosciuti dalla legge al medesimo amministratore dal punto di vista temporale (in quel tempo la durata massima delle consiliature era di soli quattro anni). Si temeva, infatti, che nel caso non si fossero posti limiti alla possibilità di rinnovo del mandato si sarebbero potute verificare situazioni di «sedimentazione» del potere, ovvero situazioni in cui la creazione di posizioni di potere personale avrebbero potuto ostacolare il ricambio ai vertici degli enti per il vantaggio di cui il sindaco o il presidente uscenti godono nelle competizioni elettorali; inoltre, si paventavano pratiche di malcostume e irregolarità amministrativa, incoraggiate dall'assenza di ricambio al vertice degli enti e anche «derive plebiscitarie», da

intendersi come adesione acritica degli elettori alla figura di un sindaco o presidente identificato, dopo molti anni, con lo stesso ente.

La scelta del limite al numero dei mandati venne poi ribadita in sede di emanazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che peraltro estese a cinque anni la durata del mandato degli amministratori pubblici, portando così il limite massimo di permanenza ininterrotta in carica a dieci anni (dodici e mezzo nel caso di interruzione di un mandato non per causa di dimissioni del sindaco o presidente).

Le relazioni che accompagnano i disegni di legge in esame propongono vari argomenti a sostegno dell'aumento del numero di mandati consecutivi consentiti ai titolari di ruoli di vertice nelle amministrazioni locali o della rimozione completa del limite al numero di mandati consecutivi.

Innanzitutto, viene generalmente affermato che le preoccupazioni che avevano ispirato il legislatore del 1993 non sono più attuali. Si sottolinea, infatti, come l'elezione diretta del sindaco e tutte le riforme connesse abbiano favorito l'affermarsi di una classe di amministratori locali preparata, efficiente ed onesta, non incline a creare posizioni personali di potere e a pratiche di malcostume. Inoltre, si esclude con vari argomenti che la riforma abbia favorito qualunque tipo di deriva plebiscitaria.

Si portano poi argomenti di natura giuridico-costituzionale, legati al principio di responsabilità e al funzionamento degli enti, argomenti che possiamo definire «soggettivi» e argomenti volti a dimostrare che il sistema sarebbe comunque in grado di prevenire di per sé ogni pregiudizio.

Dal punto di vista giuridico-costituzionale, è stato sottolineato da molti come il limite previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 51 costituisca un *unicum* nel quadro istituzionale, che non trova applicazione per nessuna altra carica elettiva diretta. Pertanto, si rileva come la previsione in esame costituisca quanto meno una discriminazione, che per alcuni potrebbe anche configurare una disparità di trattamento irragionevole e dunque contraria all'articolo 3 della Costituzione. Al riguardo, va però subito ricordato che il recente disegno di legge di attuazione dell'articolo 122 della Costituzione affida alle leggi regionali la possibilità di stabilire e definire un'eventuale limitazione del numero di mandati del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto.

Da altro punto di vista, si rileva che la filosofia di fondo della riforma degli enti locali è ispirata al principio di responsabilità dei pubblici amministratori che ricoprono cariche di vertice. Infatti, nel sistema oggi vigente i cittadini eleggono un «responsabile ultimo» della gestione dell'ente che da un lato è chiamato ad attuare il suo programma di governo, e dall'altro risponde direttamente agli elettori del suo operato. Pertanto, la riforma del 1993 garantisce sia la «governabilità dell'ente» sia la «rappresentatività» dal sindaco eletto con oltre il cinquanta per cento dei voti validamente espressi. Secondo i proponenti, l'estensione della permanenza in carica degli amministratori potrebbe garantire una migliore «governabilità» dell'ente, poiché vi sarebbe più tempo per portare a termine le politiche di risanamento o sviluppo già intraprese e renderebbe un migliore

servizio al principio di «rappresentatività», senza privare i cittadini della possibilità di rieleggere il sindaco gradito.

Dal punto di vista del funzionamento dell'ente, si sottolinea che alla fine del secondo mandato i sindaci e presidenti di provincia, spesso intenti a ricercare una nuova collocazione amministrativa o rappresentativa, sono inevitabilmente portati ad attenuare la loro attenzione nei confronti dei problemi amministrativi e anzi sono spesso propensi a dimettersi anzitempo, provocando così il commissariamento degli enti.

Dal punto di vista delle aspettative «soggettive» di candidati ed elettori, si sottolinea come la riforma proposta eviterebbe la dispersione del patrimonio di capacità acquisite dagli amministratori locali e garantirebbe un «premio» a chi ha ben operato, evitando inoltre rischi di disaffezione o di astensione dall'elettorato attivo o passivo.

Infine, si rileva come il sistema preveda già due «antidoti» ai rischi di una permanenza troppo prolungata in carica degli amministratori locali: la posizione di arbitro ultimo esercitata e la necessità che il sindaco comunque discuta e concordi le sue posizioni con i rappresentanti dei movimenti politici che sostengono o hanno sostenuto la sua candidatura.

Considerate dunque le ragioni che potrebbero giustificare l'aumento del numero di mandati consecutivi consentiti ai titolari di ruoli di vertice nelle amministrazioni locali o la rimozione completa del limite al numero consecutivi dei mandati, occorre ora indicare le ragioni che possono giustificare l'abrogazione di quella limitazione solo per una particolare categoria di enti locali: i comuni sotto una determinata soglia di abitanti.

Si può forse affermare che alcune delle ragioni sopra riportate potrebbero motivare soprattutto o solo una riforma relativa ai «comuni minori». Infatti, in queste realtà è ancora più vero che il sindaco è scelto dagli elettori per le sue capacità personali, più che per l'appartenenza politica, per portare a termine un programma su cui risponde direttamente e si può dire quotidianamente agli elettori.

Inoltre, in quelle realtà potrebbe essere difficile trovare personale politico allo stesso tempo capace e disposto ad accollarsi l'onere di «gestire» i problemi della collettività; pertanto, forse è possibile che il limite al numero di mandati comporti in alcuni casi la dispersione di un patrimonio di esperienze insostituibile e la disaffezione degli elettori.

Pertanto, ai proponenti di alcuni disegni di legge è sembrato ragionevole imporre *ex lege* il principio della rieleggibilità illimitata nei comuni più piccoli, variamente definiti in rapporto al numero di abitanti.

E' opportuno tuttavia considerare anche i rilievi critici mossi alle opinioni fin qui esposte, auspicando che ciò possa essere utile alla discussione. Sulla questione generale se sia opportuno abolire o ridimensionare la limitazione al numero di mandati consecutivi di sindaci e presidenti di provincia è stato innanzi tutto rilevato come in realtà l'esperienza dimostri che i sindaci uscenti, nelle grandi città come nei piccoli centri, godano di un forte vantaggio iniziale nella campagna elettorale e siano in genere rieletti se non abbiano evidentemente demeritato. È reale il rischio che l'opinione pubblica si concentri sul nome di un candidato per abitudine o

perché questi è sostenuto da una «macchina comunale» a lungo controllata. Naturalmente ciò impedisce (anche nei piccoli centri) che altri soggetti che intendano candidarsi abbiano reali possibilità di vittoria e l'assenza di ricambio non giova certo alla pubblica amministrazione.

Del resto, il principio del limite al numero di mandati sembra giustificarsi nel nostro ordinamento per tutte (e solo) le cariche derivate da elezione diretta, che attribuiscono gli ampi poteri amministrativi e politici cui prima si accennava; infatti, anche nel progetto di legge di attuazione dell'articolo 122 Costituzione, ai Consigli regionali è riconosciuta la facoltà di stabilire una limitazione al numero di mandati consecutivi che possono essere ricoperti dal Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto.

La particolare posizione di questi amministratori permette di giustificare il principio del limite al numero di due mandati consecutivi dal punto di vista costituzionale, senza introdurre una discriminazione irragionevole, ma un limite che il legislatore ha razionalmente giustificato ancorandolo alla tutela di un particolare interesse pubblico: quello al buon funzionamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, interesse di rango costituzionale.

Del resto, è da valutare se una permanenza in carica di dieci anni non consenta di portare a termine un programma o di scegliere e preparare collaboratori in grado di continuarlo; del resto, se un programma non è stato realizzato in dieci anni e più, forse non è oggettivamente realizzabile, a prescindere dall'impegno degli amministratori. Pertanto, l'argomento che si basa sulla constatazione che la realizzazione di un programma richiede un ampio numero di mandati non pare del tutto convincente. Inoltre, se è vero che i cittadini non possono rieleggere il sindaco o il presidente che abbia ben meritato, questo non toglie che lo stesso, soprattutto se ha ben meritato, possa candidarsi ad altre cariche (come l'esperienza dei sindaci delle grandi città ha dimostrato in modo evidente) o ricandidarsi alla guida dello stesso comune nella successiva tornata elettorale.

Si può forse affermare che la *ratio* del divieto contestato, e cioè la necessità di stabilire un certo «contrappeso temporale» alle prerogative dei vertici degli enti locali, non pare essere realmente venuta meno; inoltre, è da valutare se esistono altre ragioni impellenti che consiglino di abolire i commi 2 e 3 dell'articolo 51. L'eliminazione generalizzata del limite al numero dei mandati consecutivi (o il suo consistente ridimensionamento) dovrebbe forse essere coerentemente inserita in una riforma più generale che riconsideri l'assetto generale dei poteri negli enti locali, soprattutto in tema di poteri del Consiglio comunale, di controlli esterni e dei cittadini, di prerogative della Giunta, ridimensionando i poteri del sindaco o del presidente della provincia. Forse solo in tal caso non avrebbe senso una limitazione di mandati, perché le competizioni elettorali vedrebbero una reale parità di condizioni fra candidati. Nell'intento di proporre elementi utili per il dibattito, il relatore dubita che sia pienamente corretto, dato che il limite di cui si tratta opera già da diversi anni, modificare una

regola a cui molti bravi sindaci e presidenti si sono già uniformati quando è stato per loro il momento di abbandonare l'incarico.

Infine, propone alcune considerazioni puntuali e problematiche sui provvedimenti in esame, nelle parti in cui intendono consentire la ricandidatura illuminata dei sindaci nei piccoli centri. Le ragioni a favore dell'abolizione del limite al numero di mandati consecutivi operano infatti con maggior forza rispetto ai piccoli comuni. Tuttavia, occorrerà verificare quale limite dimensionale sia più utile e ragionevole (dato l'ampio divario previsto nei vari disegni di legge).

D'altra parte, occorrerebbe accertare se sia proprio vero che il ricambio è difficile e traumatico nei piccoli centri e se il sindaco sia veramente controllato così «da vicino» dall'opinione pubblica in quelle realtà.

Concludendo, il relatore ritiene che i temi meritino un'analisi e un dibattito ampi ed approfonditi. Propone alla Commissione di consultare i rappresentanti di organi e associazioni rappresentativi di comuni e province e successivamente di valutare il percorso e la procedura per l'esame dei provvedimenti, ferma restando la necessità di un'intesa con la Camera dei deputati che, a suo tempo aveva già iniziato la trattazione dello stesso argomento.

Il senatore PIROVANO, osservando che un problema di eccessiva permanenza in carica dei sindaci era proprio, piuttosto, del precedente sistema di elezione che non consentiva un controllo diretto da parte degli elettori, ritiene che la questione debba essere risolta al più presto.

Il senatore PEDRINI a sua volta sollecita un esame parlamentare celere, per corrispondere a un problema ormai chiaro in tutti i suoi aspetti.

Il senatore BASSANINI conviene sull'opportunità di un *iter* parlamentare al fine di assicurare le dovute certezze in materia, considerando anche l'inevitabile indebolimento del sindaco nel suo secondo mandato.

Il senatore VILLONE, rammentando come in tutte le forze politiche vi siano orientamenti favorevoli e contrari al prolungamento dei mandati dei sindaci, ritiene che la questione debba essere chiarita al più presto in sede parlamentare e sollecita il Presidente della Commissione a compiere le opportune verifiche di natura politica, sul possibile esito di tale procedura legislativa.

Si associa il senatore VITALI, che ritiene necessaria una risposta celere e certa senza rivendicazioni di nessun primato da parte di chiunque, verificando le reali possibilità di pervenire o meno a una riforma.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene utile realizzare un risultato parlamentare certo prima delle prossime elezioni amministrative.

Il sottosegretario D'ALÌ, a nome del Governo, ricorda che una prima analisi degli orientamenti politici in proposito consigliò a suo tempo di non insistere e invita a considerare la compatibilità costituzionale di una discriminazione tra i comuni in ragione delle dimensioni di popolazione. D'altra parte, una sede normativa utile potrebbe essere quella del cosiddetto disegno di legge «La Loggia», di attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, nel quale sarà inserito, con tutta probabilità, un articolo aggiuntivo concernente l'ordinamento degli enti locali.

Il presidente PASTORE ricorda che la questione di una possibile estensione nel tempo, oltre i limiti attualmente vigenti, del mandato elettivo dei sindaci e dei presidenti delle province è da tempo oggetto di dibattito politico e di iniziative legislative. Come ha puntualmente segnalato il relatore, alla Camera dei deputati il tema fu già esaminato nella precedente legislatura e il 22 gennaio 2002 presso la Commissione affari costituzionali è iniziata la trattazione di alcuni progetti di legge: i lavori sono proseguiti per alcune altre sedute, fino al 6 febbraio, quando fu costituito un comitato ristretto, riunitosi poi il 12 e il 20 febbraio. Da allora, non risulta alcun seguito formale di tale procedura legislativa. Nel frattempo, sono pervenute numerose sollecitazioni per inserire l'argomento nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, ma egli ha sempre risposto, anche per le vie brevi, che vi era quella procedura già avviata nell'altro ramo del Parlamento. Trascorso ancora del tempo, la settimana scorsa il senatore Stiffoni, a nome del Gruppo Lega Padana, ha chiesto di inserire l'argomento nell'ordine del giorno e la Commissione ha convenuto all'unanimità, lamentandosi da parte di alcuni senatori sia di maggioranza sia di opposizione la persistente inerzia parlamentare sulla questione. È pertanto necessario, a questo punto, rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge fino a quando non siano state definite tra i Presidenti del Senato e della Camera le possibili intese sulla procedura legislativa in materia.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1972) Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fontana; Fontana

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio 2003.

Si procede alla trattazione degli emendamenti.

Il senatore VILLONE illustra gli emendamenti da lui presentati insieme al senatore Vitali e ricorda il caso controverso, ormai ben noto, della assegnazione di seggi in mancanza di candidati nella quota proporzionale della Camera dei deputati. In proposito, egli osserva che nel sistema elettorale di tipo proporzionale è nella tradizione un meccanismo di attribuzione di seggi vacanti a candidati di forze politiche diverse da quelle che avevano conseguito la cifra elettorale necessaria, in ipotesi anche avverse a queste ultime. Gli emendamenti da lui proposti manifestano un dissenso di principio dal testo approvato dalla Camera dei deputati, che legittima l'elusione del sistema di deduzione di voti utili nei collegi uninominali per l'assegnazione di seggi nella quota proporzionale. Gli emendamenti, invece, intendono introdurre una sorta di «scorporo di coalizione», senza applicare nuove regole a elezioni già svolte, come al contrario si prevede con il testo in esame. Infine, gli stessi emendamenti contemplano la possibilità di assegnare seggi ad altre forze politiche in mancanza di candidati. In ogni caso gli emendamenti convergono in quello finale, che fa decorrere le nuove regole dalle prossime elezioni politiche.

Il senatore BASSANINI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti appena illustrati.

Il relatore MALAN si pronuncia sugli emendamenti ritenendo non del tutto chiaro il meccanismo proposto, in particolare dall'emendamento 1.2, riguardo al sistema di applicazione dello scorporo alla coalizione elettorale, impedendo al contempo l'elusione di tale meccanismo. D'altra parte, l'esigenza attuale è quella di assicurare, almeno relativamente, il *plenum* della Camera dei deputati, occupando i seggi vacanti nei casi previsti dal disegno di legge in esame. Per tali ragioni, egli si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.

Anche il sottosegretario D'ALÌ, a nome del Governo, esprime un parere contrario a tutti gli emendamenti, insistendo nell'opportunità di provvedere subito all'integrazione della composizione della Camera dei deputati nei limiti indicati nel testo.

Il senatore VILLONE si rivolge al rappresentante del Governo chiedendo se ritenga corretto applicare regole nuove a elezioni già svolte.

Il sottosegretario D'ALÌ risponde che si tratta di seggi già assegnati, che successivamente si rendono vacanti, mentre il disegno di legge intende risolvere una lacuna normativa e un chiaro inconveniente funzionale.

Il senatore BASSANINI contesta tale interpretazione, perché in effetti il sistema elettorale della Camera dei deputati include lo scorporo parziale di voti per la quota proporzionale in modo non casuale né arbitrario, ma al preciso scopo di riequilibrare gli effetti del sistema maggioritario. L'elusione di quel meccanismo, dunque, è evidentemente abusiva, mentre il di-

segno di legge la legittima. Dichiara dunque il suo voto favorevole agli emendamenti in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 993 (ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA LINGUA ITALIANA)

Su proposta del presidente PASTORE, concorde il senatore VALDITARA, quale relatore del disegno di legge in titolo, si conviene di integrare il programma di audizioni già definito in proposito convocando anche, con il consenso del Ministro competente, il Direttore generale per la promozione e la cooperazione delle attività culturali del Ministero degli affari esteri.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1972**Art. 1.****1.1**

VILLONE, VITALI, BASSANINI

*Sopprimere l'articolo.***1.2**

VILLONE, VITALI, BASSANINI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di volere distinguere tali candidature. I partiti e gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali si intendono formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione".

2. Al quarto comma dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: "Ai fini di cui al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di cui al quarto comma".

3. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni

depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo 14".

4. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "L'Ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti o gruppi politici facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale".

Art. 2.

1. Al numero 2) dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei manifesti in spazi immediatamente contigui; a tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale procede ad un primo sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate al medesimo candidato è considerato come un'unica lista; stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle schede e nel manifesto, l'Ufficio procede ad un nuovo sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione nelle schede e nel manifesto; nei manifesti elettorali sotto il contrassegno di ciascuna lista collegata ad un candidato nel collegio uninominale è riportato, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato uninominale collegato".

2. Al secondo comma dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di collegamento di una lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla sinistra del contrassegno della lista sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi dei relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati nella scheda all'interno dello stesso rettangolo"».

1.4

VILLONE, VITALI, BASSANINI

Sopprimere il comma 1.

1.3

VILLONE, VITALI, BASSANINI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4)".

3. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: "e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: ", quinto e sesto periodo"».

1.5

VILLONE, VITALI, BASSANINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti, non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4)"».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo» con le seguenti: «, quinto e sesto periodo».

1.6

VILLONE, VITALI, BASSANINI

Sopprimere il comma 3.

1.7

VILLONE, VITALI, BASSANINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni recate dalla presente legge si applicano a partire dalla XV legislatura.».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

187^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1769) Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GIULIANO il quale evidenzia come il disegno di legge in titolo apporti significative modifiche al testo del vigente articolo 333 del codice di procedura penale proponendo in primo luogo – anche al fine di porre rimedio ad incertezze interpretative emerse nella prassi – che, nel comma 3 del predetto articolo 333, alle denunce anonime siano equiparate quelle prive dei requisiti necessari per consentire l'effettiva identificazione dell'autore della denuncia e prevedendo poi che gli atti di indagine compiuti in violazione dei divieti contenuti nel medesimo comma 3 dell'articolo 333 non possano essere in alcun modo utilizzati, così come non potranno essere acquisiti in ogni caso gli elementi di prova raccolti attraverso la predetta attività di indagine, mentre i relativi procedimenti penali saranno considerati nulli ad ogni effetto.

Il disegno di legge si ricollega al vivace dibattito che si è svolto intorno al tema dell'utilizzabilità delle denunce anonime sia durante la vigenza del precedente codice di procedura penale, sia successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice. Da un lato il tema in questione si ricollega al problema – di cui intende farsi carico anche il disegno di legge in titolo – del rilevante carico di adempimenti amministrativi che grava inutilmente sugli uffici giudiziari per effetto di un gran numero di denunce anonime prive di qualsiasi fondamento e pone altresì una questione di carattere etico, essendo evidenti le perplessità che suscita la possibilità di utilizzare, anche se in modo limitato, lo strumento della denuncia anonima. Dall'altro lato è innegabile però che interventi ispirati ad un

criterio di particolare rigore, come quello contenuto nel disegno di legge n.1769, devono essere valutati anche per le loro ricadute di ordine pratico e per gli inconvenienti che potrebbero determinare nello svolgimento della attività di indagine ovvero sul piano processuale, ferma restando infine l'esigenza di valutare l'intervento sull'articolo 333 sistematicamente anche alla luce dell'articolo 330 dello stesso codice di procedura penale, che nel testo vigente stabilisce che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa.

In conclusione il disegno di legge avente come primo firmatario il senatore Luigi Bobbio affronta una problematica indubbiamente reale, sulla quale sarebbe utile ed opportuno un intervento del legislatore, e merita un'attenta riflessione da parte della Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (n. 167)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO, prendendo atto dell'assenza del rappresentante del Governo, dispone che si prosegua comunque all'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo in titolo evidenziando come tale decisione sia conforme tanto al dettato dell'articolo 139-*bis* del Regolamento quanto alle disposizioni contenute nell'Istruzione della Giunta del Regolamento circa l'applicazione del medesimo articolo 139-*bis*, Istruzione deliberata il 13 giugno 1978.

Il relatore BUCCIERO osserva che lo schema di decreto legislativo si propone di attuare la direttiva 2001/29/CE, finalizzata ad armonizzare taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. La «legge comunitaria 2001», articolo 30, contiene i principi e criteri direttivi imposti in materia al legislatore delegato.

La direttiva che lo schema intende trasporre fa parte di un complesso di interventi portati avanti sia dall'Unione europea che in ambito internazionale per venire incontro all'esigenza di affrontare le implicazioni determinate dallo sviluppo tecnologico sulla materia del diritto d'autore e dei diritti connessi. Anche se, nello schema in oggetto, la legislazione in materia di diritto d'autore – la legge n. 633 del 1941 – continua a costituire la cornice di riferimento, occorre peraltro adattare e integrare la normativa in questione per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento della proprietà intellettuale. D'altra parte, stante la delicatezza e la complessità della materia e la sua ricaduta di ca-

rattere «planetario» l'attuale legislazione nazionale non è in grado di disciplinarla compiutamente e quella europea lo è solo relativamente. Da ultimo, la Conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre 1996 all'adozione di due nuovi Trattati: «il Trattato della WIPO sul diritto d'autore» e il «Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi», relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche.

Questi Trattati aggiornano notevolmente la protezione nazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità europea e numerosi Paesi hanno già firmato i trattati e sono in corso le procedure per la loro ratifica da parte degli Stati membri dell'U.E.

Al fine di porre le condizioni necessarie all'applicazione dei predetti Trattati «WIPO», la direttiva 2001/29/CE, all'articolo 11, modifica alcune precedenti direttive (92/100/CEE: diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale e 93/98/CE: durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi). Nella prima ipotesi, provvede il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e) della «legge comunitaria» per il 2001 che prescrive l'obbligo di ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico senza trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore.

Nella seconda ipotesi lo schema di decreto legislativo all'esame riformula il vigente articolo 75 della legge n. 633 del 1941, confermando a cinquanta anni la durata della protezione dei diritti del produttore di fonogrammi, termine rapportato alla data della prima pubblicazione e della fissazione, ma nella riformulazione viene eccettuata l'attività di comunicazione al pubblico che – in quanto oggetto di specifici principi e criteri direttivi – articolo 30, comma 1, lettere b), c) ed e) della «legge comunitaria 2001» – viene diversamente disciplinata con le numerose modifiche alla legge sul diritto d'autore introdotte dallo schema in oggetto.

I poderosi e continui progressi della tecnologia, soprattutto sul versante della tecnologia digitale e le problematiche connesse alla trasmissione in rete fra terzi con l'intervento dell'intermediario, la cosiddetta «navigazione in rete», ovvero l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali comprese le banche dati informatiche, hanno determinato l'esigenza di rivedere in maniera consistente il contenuto del diritto di distribuzione, del diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti e del diritto di riproduzione. Si è quindi determinata l'esigenza di tornare nuovamente – dopo le sostanziose modifiche introdotte dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, «Nuove norme di tutela del diritto d'autore» – alla ennesima «riversitazione» della legge del 1941.

In precedenza, il pagamento per l'esercizio del diritto gravava tradizionalmente sull'oggetto messo in vendita, mentre ora ciò non è possibile

e occorre fare riferimento allo strumento in grado di riprodurre e al supporto materiale per la riproduzione. Vi sono tuttavia supporti di diverso tipo e strumenti plurifunzionali. Il pagamento per l'esercizio del diritto – nell'impianto del testo in esame – grava su tutti gli strumenti capaci di riprodurre l'opera, nella misura dell'effettiva capacità. Ci si preoccupa infatti di non pesare sulla diffusione di questi nuovi strumenti, che rappresentano una parte importantissima nel processo di informatizzazione della nostra cultura. Dal pagamento – come ricordato dal Ministro per le politiche comunitarie nel suo recente intervento del 5 febbraio scorso presso la Giunta per gli affari delle Comunità europee – è escluso comunque tutto ciò che ha a che fare con l'attività scientifica, per facilitare la circolazione delle informazioni; viene altresì distinta l'utilizzazione economica dal consumo privato.

L'articolo 13 della legge sul diritto d'autore – dall'articolo 1 dello schema – è sostituito con la ridefinizione del diritto di riproduzione, che qualificato come esclusivo, ha per oggetto la moltiplicazione in copie dirette o indirette, temporanee o permanenti.

L'articolo 2 dello schema sostituisce, poi, l'articolo 16 della stessa legge del 1941 descrivendo il cosiddetto diritto esclusivo di comunicazione, più articolato del vigente diritto di diffondere e che comprende quello di comunicazione al pubblico con i diversi modi di diffusione a distanza, nonché il diritto di messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Si tratta di riscrittura collegata all'esigenza di ridisciplinare le diverse modalità di comunicazione di opere, conseguenti al loro svolgersi in ambiente digitale.

Per intendersi meglio, come chiarito dalla stessa direttiva 2001/29/CEE (considerando n. 23 e 24) il diritto di comunicazione al pubblico «deve essere inteso in senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine». Per «messa a disposizione al pubblico» deve poi intendersi il fatto che ciascuno possa accedervi a partire dal luogo e nel momento da esso scelto individualmente.

Il comma 2 dell'articolo 16, come sostituito, precisa che il diritto esclusivo di comunicazione non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. La disposizione è conseguente rispetto alla ricostruzione dell'attività di comunicazione e messa a disposizione come attività di servizi, soprattutto di quelli «*on line*». Il principio, secondo quanto espresso dalla relazione introduttiva allo schema, vale anche per una copia tangibile dell'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Trattandosi di «servizi» non può configurarsi la fattispecie dell'esaurimento del diritto, fattispecie convenzionalmente indicata come «disciplina della prima vendita».

Tale fattispecie si verifica, al contrario, nel sistema delineato dalla L.A., avuto riguardo al diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera incorporata in un supporto, caso nel quale il diritto (esclusivo)

si esaurisce nel territorio comunitario quando la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà del supporto stesso sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

L'articolo 3 sostituisce il vigente articolo 17 della legge sul diritto d'autore riscrivendo il contenuto del diritto esclusivo di distribuzione.

Gli articoli 7 e 8 dello schema sostituiscono gli articoli 62 e 63 della legge sul diritto d'autore in considerazione dell'esigenza di adattarne la terminologia e le definizioni alla luce delle nuove tecnologie che sono prese in considerazione dalla direttiva 2001/29/CEE.

L'articolo 9 dà attuazione, prevalentemente, all'articolo 5 della predetta direttiva e disciplina i casi di eccezioni e limitazioni: al riguardo differenti ipotesi sono previste dall'articolo 5 della direttiva stessa: un'ipotesi di esenzione – obbligatoria – dal carattere di esclusività del diritto di riproduzione per gli atti di riproduzione temporanea che siano privi di rilievo economico proprio, che sono transitori e accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo – è tale quando è autorizzato dal titolare del diritto, o non è limitato dalla legge – come chiarito dal «considerando» n. 33 della direttiva – di un'opera o di altri materiali.

Questa ipotesi risulta integralmente riprodotta nell'articolo 68-bis, introdotto dall'articolo 9 dello schema, ove peraltro si fa espresso richiamo all'obbligo di rispettare quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla direttiva in materia di commercio elettronico (2000/31/CE). Infatti, secondo quanto previsto dal «considerando» n. 16 della direttiva 2000/29/CE, la responsabilità per attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore ed ai diritti connessi, una serie di altri ambiti come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati. In ordine al recepimento della direttiva sul commercio elettronico provvede la medesima «legge comunitaria» per il 2001, dettando principi e criteri direttivi nel suo articolo 31.

Vi sono poi numerosi casi in cui vi è facoltà di disporre eccezioni o limitazioni allo stesso diritto di riproduzione o al diritto di comunicazione di opere al pubblico, casi cui lo schema all'esame fa ricorso modificando la legge n. 633 del 1941. Secondo i più aggiornati criteri sono perciò riscritti – i vigenti articoli 55 (facoltà di registrazione di un'opera per la sua trasmissione differita di cui già si è detto) ovvero – sempre all'articolo 55 – per opera di eccezionale carattere documentario, ai fini della conservazione in archivi ufficiali: 65 (riproduzione di articoli di attualità, in funzione delle eccezioni previste nell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) della direttiva nei casi di riproduzione a mezzo stampa, estendendo l'eccezione anche alla comunicazione al pubblico o alla messa a disposizione del pubblico di articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicate nelle riviste e nei giornali), 66 (riproduzione di discorsi), 67 (riproduzione di opere a fini di pubblica sicurezza, ovvero nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative; 68 (riproduzione di opere o singoli brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con

mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico) ovvero (sempre all'articolo 68) fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o organismi equiparati per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto. Per quanto attiene specificamente agli spartiti i pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della 1^a Commissione indicano l'opportunità di sostituire la dicitura «spartiti sciolti» con quella più appropriata e comprensiva di «spartiti e partiture musicali». Per tali opere vige un divieto assoluto di riproduzione. Inoltre, al comma 5, dello stesso articolo 68, si chiede di reinserire la parola «rara» in riferimento alle opere che non compaiono nei cataloghi editoriali, atteso che con il testo proposto si consentirebbe la riproduzione di tutte le opere fuori catalogo anche di quelle diffuse in modo sufficiente a soddisfare le richieste del pubblico. Ulteriori casi in cui lo schema propone eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi sono contenuti negli articoli 69, comma 2 – come introdotto dall'articolo 9 dello schema – che si riferisce alle riproduzioni di sequenze, immagini e fonogrammi per i servizi delle biblioteche, discoteche e cinescree dello Stato e degli enti pubblici; 70, comma 1 (brani o parti di opere per uso di critica, di discussione, di insegnamento e di ricerca scientifica) con la sottolineatura – nuova – delle condizioni che l'operazione non deve costituire concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; 71-*bis* (articolo di nuova introduzione, concernente i portatori di *handicap*); articolo 71-*ter* (anche questo articolo di nuova introduzione e concernente l'attività di ricerca o attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati in biblioteche o organismi analoghi, limitatamente alle opere o altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti ad atti di cessione o da licenza); nuovo articolo 71-*quater* (solo per la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso).

La piena operatività dei casi di eccezioni e limitazioni è garantita dall'articolo 71-*quinquies* – introdotto dall'articolo 9 dello schema – il quale attua il disposto dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, che impone ai titolari dei diritti di rimuovere le misure tecnologiche al fine di consentire l'utilizzo dell'opera o del materiale protetto ai beneficiari di alcune eccezioni. Come «misure tecnologiche», si intendono i sistemi *hardware* ovvero (o anche) *software* che regolano l'accesso e la copia delle opere e di fatto restringono il loro utilizzo.

I casi elencati dall'articolo 71-*quinquies*, tutti relativi all'articolato della legge n. 633 del 1941, nei quali il beneficiario ha diritto alla rimozione dei sistemi di protezione, comprendono la registrazione di radiotrasmissioni per uso personale (articolo 55); la copia su mezzi non idonei allo spaccio o diffusione nel pubblico (articolo 68, comma 1); la copia effettuata da biblioteche e scuole per i propri servizi (articolo 68, comma 2); il riassunto e la citazione per la comunicazione al pubblico (articolo 70, comma 1), la riproduzione per i portatori di *handicap* (articolo 71-*bis*); la riproduzione in ospedali e prigioni (articolo 71-*quater*). Ai sensi dell'ar-

articolo 71-*sexies*, comma 4, viene altresì richiesto che le «misure tecnologiche» garantiscano la possibilità di poter effettuare almeno una copia di riserva delle opere legalmente ottenute.

Per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario i titolari dei diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche sono tenuti alla rimozione delle stesse, dietro richiesta dell'autorità competente.

Nell'ambito dell'articolo 71-*quinquies* è delineata una complessa procedura per raggiungere l'accordo fra i titolari dei diritti e le categorie maggiormente rappresentative dei titolari dei beneficiari al fine di consentire l'esercizio delle eccezioni in parola.

In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché esperisca il tentativo obbligatorio di conciliazione. Vengono conseguentemente modificati gli articoli 190 della legge sul diritto d'autore (articolo 33 dello schema di decreto in titolo); 193 della legge sul diritto d'autore (articolo 34 del testo all'esame), nonché introdotto l'articolo 194-*bis* (articolo 35 dello schema) che descrive dettagliatamente lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Segnala, comunque, l'esigenza di introdurre opportuni raccordi con differenti norme nella legge sul diritto d'autore che prevedono tentativi obbligatori di conciliazione, ovvero il giudizio arbitrale secondo equità.

Al riguardo, il relatore menziona l'articolo 56, nonché l'articolo 18-*bis* che rinvia, al comma 5, all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440 per l'equa remunerazione dell'autore conseguente al noleggio concluso dal produttore con un terzo. In ogni caso il comma 8 dell'articolo 194-*bis*, come introdotto dall'articolo 35 dello schema andrebbe integrato, disciplinando le fasi intermedie fra la fissazione di un nuovo termine alle parti per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e la fase di riassunzione del processo, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Inoltre, all'articolo 33, dopo il secondo comma dell'articolo 190 della legge sul diritto d'autore, l'ulteriore comma ivi aggiunto dovrebbe fare rinvio al quarto comma (e non al quinto) dell'articolo 71-*quinquies*.

Il comma 3 del nuovo articolo 71-*quinquies* stabilisce che le garanzie dei beneficiari delle eccezioni non operano quando le opere protette da «misure tecnologiche» sono ottenute – esemplificativamente – attraverso un servizio «*on line*»: in sostanza agli abbonati ad un servizio accessibile via *web*, potrebbe essere legittimamente inibita la copia di porzioni di testo, la stampa o qualunque altra operazione.

L'articolo 71-*septies*, del pari introdotto dall'articolo 9 dello schema, regola il compenso dovuto agli aventi diritto – ivi indicati – che sostituisce il diritto d'autore sulle riproduzioni private ad uso personale, ricomprendovi anche l'adeguamento alla tecnologia digitale. Poiché per tali riproduzioni non viene corrisposto il diritto d'autore, si paga – di con-

verso – una maggiorazione sugli strumenti che sono utilizzati per la riproduzione stessa.

Occorrerebbe, pertanto, sottolineare il relatore Bucciero, eliminare l'asimmetria fra le due norme, chiarendo che tale maggiorazione grava solo su apparecchi come i masterizzatori cioè apparecchi destinati esclusivamente alla registrazione, e non su apparecchi come i *personal computer*, che possono essere utilizzati anche per la registrazione, ma non sono esclusivamente destinati alla registrazione.

Nello schema di decreto, la questione è trattata in due disposizioni: la prima reca la normativa a regime e la seconda reca la normativa transitoria.

La norma a carattere transitorio è quella dell'articolo 39, comma 1, lettera h), ove si fa riferimento agli «apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video».

La norma a regime si trova nell'articolo 71-*septies*, ove, al secondo periodo del comma 1, lo schema menziona gli «apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi».

Parimenti, ai sensi del medesimo articolo 71-*septies*, per i supporti di registrazione audio e video quali supporti analogici, digitali, memorie fisse o trasferibili destinati alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Il successivo articolo 39 dello schema quantifica la commisurazione secondo i criteri indicati.

Il terzo periodo del nuovo articolo 71-*septies* – introdotto dall'articolo 9 – prevede la corresponsione del compenso dovuto agli aventi diritto (autori e produttori di fonogrammi, produttori originari di opere audiovisive, artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi) ponendone l'obbligo a carico «di chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti» indicati: in sostanza, trasferendone l'ammontare sul prezzo di vendita al consumatore finale.

Inoltre (comma 3, secondo periodo) in caso di mancata corresponsione del compenso è responsabile in solido per il pagamento il distributore dei supporti di registrazione. Medesima disciplina vale per gli apparecchi destinati alla registrazione.

L'articolo 23 introduce un nuovo titolo II-*ter* dedicato alle misure tecnologiche di protezione e alle informazioni sul regime dei diritti.

L'articolo 102-*quater*, definisce il concetto di misure tecnologiche di protezione efficaci e attribuisce il diritto di apporre le medesime misure ai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché al costituente di una banca di dati.

L'articolo 26 modifica, per la parte sanzionatoria, l'articolo 171-*ter* della legge sul diritto d'autore. In particolare, la nuova lettera g) punisce chi «presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'esclusione di predette misure.

Con tale norma diventa illegale quindi anche la diffusione di «informazioni» in grado di agevolare tale operazione: l'offerta di informazioni, infatti, va necessariamente considerata un «servizio». Lo schema non prevede eccezioni al divieto di offerta di strumenti o servizi che possono favorire l'elusione di misure tecnologiche.

Un siffatto tipo di eccezioni, al contrario, sarebbe richiesto avuto riguardo all'esigenza di ricerca scientifica nel campo della ricerca crittografica e della sicurezza informatica, precisamente indirizzata ai fini del miglioramento del *software* e della correzione delle falle (*bug*) del *software* prodotto. Si osserva peraltro che la lettera g), laddove fa riferimento alla prestazione di servizi che abbiano le caratteristiche ivi descritte e la lettera h) nel suo complesso, comportano l'applicazione di sanzioni penali a fatti che non erano precedentemente previsti come reati.

Rispetto a queste ipotesi, la delega non sembra consentire un intervento che estende ad essi la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni prevista dall'articolo 171-ter, dovendo il legislatore delegato rimanere nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge delega ed essendo conseguentemente possibile prendere in relazione a fattispecie di reato del tutto nuove, al massimo, la pena dell'arresto fino a tre anni.

Si ritiene pertanto necessario che tali condotte siano sanzionate con una previsione inserita in un articolo *ad hoc* e con pene contenute entro i limiti predetti.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI GIOVEDÌ
27 FEBBRAIO 2003*

Il PRESIDENTE Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso è integrato, a partire dalla seduta antimeridiana di domani, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1930, recante «Disposizioni a tutela degli animali» e già approvato dalla Camera dei deputati, nonché con quello degli altri disegni di legge aventi oggetto identico o connesso già assegnati alla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15.10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-00826 del senatore Gubert, precisando preliminarmente che la legge n. 331 del 2000 ed il successivo decreto legislativo n. 215 del 2001 prevedono la sospensione del servizio militare di leva a partire dal 1° gennaio 2007 mentre è in via di perfezionamento, attraverso la concertazione interministeriale, una bozza di disegno di legge che contempla anche l'anticipazione della sospensione del servizio di leva al 1° gennaio 2005, come indicato dall'onorevole senatore interrogante. Tuttavia, sui contenuti della citata bozza di provvedimento risulta prematuro riportare qualsiasi anticipazione, in quanto le tematiche affrontate, tra cui le misure tese ad incentivare il reclutamento dei volontari necessari sia alla completa professionalizzazione che alla contestuale sospensione anticipata del servizio di leva, richiedono ulteriori approfondimenti e normative *ad hoc*. Inoltre il processo di professionalizzazione delle Forze armate sta proseguendo secondo un *trend* in linea con la normativa vigente. In particolare, nel corrente anno, si dovrebbe raggiungere la consistenza di circa 67.000 volontari.

Per quanto attiene, poi, ai costi di detto processo di professionalizzazione delle Forze armate, essi ammontano, sino al 2002, a 1.023 miliardi di vecchie lire, tenuto conto che gli oneri previsti dalla legge n. 331 del 2000 sono distribuiti nel periodo 2000-2020 con importi annuali variabili da 43 miliardi di lire per l'anno 2000, sino a 1.096 miliardi di lire per l'anno 2020. Da tali importi, peraltro attinenti esclusivamente alle spese

per il personale, non è possibile estrapolare con sufficiente attendibilità la quota parte impiegata da ciascuna Forza armata, poiché i finanziamenti annuali sono confluiti nel bilancio globale della Difesa e quindi ripartiti alle singole Forze armate, nel quadro delle risorse loro destinate per il personale in funzione della «forza bilanciata». Tale voce comprende tutte le categorie di personale e corrisponde al valore convenzionale della forza, considerato costante in ogni giorno dell'anno di riferimento, basato sulle previsioni delle presenze giornaliere del personale in servizio.

A loro volta, le categorie di personale inglobano sia quello volontario già in servizio prima dell'entrata in vigore della normativa sul «professionale», sia quello arruolato in conseguenza della stessa. Se a ciò si aggiunge che la programmazione finanziaria e quindi il calcolo delle esigenze per ogni settore di spesa deve essere effettuato con largo anticipo rispetto all'esercizio finanziario effettivo cui si riferisce, si può comprendere come sia estremamente difficoltoso determinare il costo della professionalizzazione per singola Forza armata. Per completezza di informazione, precisa che l'ulteriore accelerazione del «professionale» comporterà oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla citata legge 331 del 2000. La loro stima varia da 393 milioni di euro, per il 2005, a 230 milioni di euro, per l'anno 2021. Gli oneri previsti per il 2005 sono già stati stanziati con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).

In ultimo, per quanto riguarda il ridimensionamento degli organici, l'amministrazione della Difesa sta procedendo nel rispetto della normativa in vigore, con l'obiettivo finale di raggiungere al 1° gennaio 2007 il tetto delle 190 mila unità complessive. In particolare, il personale militare è passato dalle circa 269 mila unità dell'anno 2000 alle circa 250 mila del 2002, mentre nell'anno in corso è prevista l'ulteriore riduzione di circa 38 mila unità.

Anche il ridimensionamento del personale civile è in atto, sebbene in conseguenza di altri provvedimenti di legge. Infatti, esso è stato avviato con la riforma del pubblico impiego, originata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e, per la Difesa, dalla legge n. 549 del 1995 che delegava l'amministrazione a ridurre gli organici attraverso appositi decreti legislativi. Una prima rideterminazione della dotazione organica del personale civile della difesa è stata operata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1997, fissandola a 50.850 unità. Successivamente il decreto legislativo n. 265 del 1997 ha determinato in 43 mila unità il tetto da raggiungere entro l'agosto 2005, riferito alle *ex* qualifiche funzionali. Pertanto, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1998, si è provveduto ad una ulteriore rideterminazione della dotazione per complessive 45.740 unità. Attualmente è in corso di definizione un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione organica che prevede una dotazione di 43.945 unità, di cui 43.551 sono riferite alle *ex* qualifiche funzionali e 394 alla dirigenza, commissari di leva, professori delle Accademia e personale degli enti del comparto ricerca.

Il senatore GUBERT ringrazia il sottosegretario Bosi per le informazioni relative alla ristrutturazione delle Forze armate, in ordine alla quale si registrano alcune difficoltà soprattutto con riferimento alla necessità di pervenire entro il 2007 ad un organico complessivo di circa 190 mila unità. Si tratta quindi di approfondire le modalità attraverso le quali verrà raggiunto questo obiettivo nel quale dovrebbe essere dato maggiore spazio alla differenziazione degli organici in base ai diversi corpi di appartenenza. Prende atto infine che la decisione di prevedere l'abolizione del servizio militare di leva, anticipata al 2005, non risulta essere stata ancora perfezionata.

Il presidente CONTESTABILE dichiara, quindi, chiusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(2023) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MELELEO, premettendo di non aver preso la parola nella precedente seduta della Commissione essendo già intervenuto un senatore del suo stesso Gruppo del quale condivide le riflessioni ritiene data l'importanza dell'argomento, di esprimere oggi alcune considerazioni che reputa degne di attenzione.

Dopo aver ringraziato il senatore Peruzzotti per la esauriente relazione con cui ha aperto l'esame del disegno di legge in titolo – sul quale ha fornito una chiara e dettagliata panoramica del complesso problema delle missioni – osserva che il provvedimento in esame si pone in relazione ad una serie di decreti-legge sempre ritualmente convertiti, adottati negli ultimi anni, da quando il Governo e il Parlamento hanno deciso di inviare i militari fuori dal territorio nazionale per partecipare e contribuire alla campagna di stabilità e di pace nel mondo.

In verità, ad un esame superficiale, sembrerebbe inutile, se non anacronistico, il ripetersi di provvedimenti, analoghi ed omologhi, se non si riflettesse che, a parte le motivazioni in ordine ai fondi e stanziamenti, le singole missioni presentano aspetti sempre diversi, come hanno fatto rilevare i senatori, anche d'opposizione, intervenuti; pertanto, è doveroso effettuare un approfondimento, caso per caso, e garantire ai contingenti tutte le risorse necessarie, oltretutto un supporto morale.

L'impegno politico della propria parte politica, diventa sempre più forte per la maggiore e incalzante domanda nel nuovo teatro geo-politico

mondiale, per la massima parte ancora instabile e pertanto pericoloso, per la pace e per lo sviluppo del mondo intero.

Mai come oggi infatti si è di fronte al pericolo di una terribile guerra; e gli stessi contingenti sono impegnati in territori dove esistono forti rischi; particolare, in tal senso, è la situazione dei mille alpini, in parte già dislocati nelle impervie montagne lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan, mentre sono state meno impegnative le precedenti missioni militari all'estero.

Dopo aver osservato che lo stanziamento previsto di circa 400 milioni di euro costituisce un titolo di spesa accettabile, coglie l'occasione per invitare il Governo a porre tutta la sua attenzione, per quanto è possibile, al trattamento economico e al benessere di giovani così volenterosi e così esposti al pericolo, tenendo presente che essi operano accanto ad altri eserciti e non si può consentire l'esistenza di mortificanti disparità.

Il presidente CONTESTABILE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore PERUZZOTTI, rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Prende quindi la parola il sottosegretario BOSI che osserva che la inesattezza in ordine agli importi relativi alla clausola di copertura non inficiano comunque la somma finale delle assegnazioni; peraltro, tale inesattezza è risolvibile in sede amministrativa, con il coinvolgimento della direzione generale BILANDIFE. Pertanto, tale questione non sembra costituire una sufficiente ragione di critica del decreto-legge che, prorogando la partecipazione italiana ad alcuni importanti operazioni militari internazionali, esige un'attenzione particolare da parte del Parlamento in vista di una sua rapida conversione in legge.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge.

Il senatore BEDIN, preso atto dei rilievi espressi in sede di parere dalla Commissione Bilancio – sui quali si rende necessario un chiarimento da parte del Governo – si sofferma sugli emendamenti 1.1, volto a conferire un carattere più specifico alle missioni internazionali in modo che i militari impiegati sappiano sempre esattamente cosa che il Parlamento si attenda da loro, ed 1.2, nella convinzione della rilevanza della missione ISAF (*International Security Assistent Force*) le quali dovrebbero essere oggetto di maggiore potenziamento. Non a caso, infatti, l'ONU ha prorogato le missioni ISAF fino al dicembre del 2003 e quindi il Parlamento e il Governo dovrebbero dare, in ordine alle stesse, un analogo segnale di disponibilità.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3, non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli altri articoli del testo del decreto-legge.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 3.1 avente ad oggetto l'indennità di missione da corrispondere al personale militare all'estero per la partecipazione ad operazioni militari internazionali, tenendo conto delle condizioni di rischio o di disagio che devono essere opportunamente valutate.

Illustra altresì l'emendamento 3.2, volto ad affrontare il problema del trattamento economico relativo alle spese sostenute negli anni 2001 e 2002 di cui all'articolo 1, comma 6, dai militari inviati in missione isolata.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«0/2023/1/4

BEDIN, LAVAGNINI

Il Senato,

confermato il pieno sostegno allo svolgimento delle numerose e complesse operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace che vedono impegnate le Forze armate italiane;

ribadita l'opportunità della partecipazione italiana alla lotta contro il terrorismo internazionale, la cui minaccia permane grave e rivolta contro tutta la comunità internazionale;

apprezzate le difficili circostanze ambientali ed operative nelle quali avrà luogo la missione degli alpini conferiti dall'Italia al comando che gestisce la campagna contro il terrorismo internazionale in Afghanistan;

osservando che, stando alle dichiarazioni rese finora dal Governo, le regole d'ingaggio cui si atterrà il nostro contingente in via di rischieramento nell'area di Khost verranno determinate bilateralmente con il comando della coalizione prima del cosiddetto «*trasfer of authority*» in favore del comando di coalizione,

impegna il Governo:

ad impartire direttive più idonee a valorizzare l'utilizzo dell'organizzazione militare italiana con particolare riferimento ai rapporti con la popolazione locale;

a stabilire limiti chiari nel ricorso alla forza da parte dei nostri soldati, in modo che sia sempre proporzionale all'entità della minaccia da scongiurare e all'obiettivo da conseguire, anche allo scopo di permettere più facilmente al comandante italiano in teatro di individuare la soglia oltre la quale gli ordini del comando di coalizione eccedono le regole d'ingaggio concordate;

ad assicurare nell'ambito della coalizione un particolare e pieno sostegno logistico, aereo e di sicurezza al nostro contingente, che dipen-

derà per questi aspetti cruciali dalla cooperazione con i mezzi della coalizione;

a riferire al Parlamento con cadenza trimestrale, sull'attività operativa del nostro contingente terrestre impegnato in «*Enduring Freedom*».

Il senatore NIEDDU preliminarmente ritiene che il parere espresso dalla Commissione Bilancio debba essere opportunamente valutato, soprattutto nella parte in cui esso osserva l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa per escludere gli effetti che deriverebbero dall'applicazione del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978. In ordine a questo aspetto problematico, appare importante un chiarimento da parte del Governo per evitare che l'inesattezza, contenuta nel testo approvato dalla Camera dei Deputati possa avere delle conseguenze negative sugli effetti del decreto-legge. Si sofferma quindi sull'emendamento 3.3, volto a risolvere alcuni problemi che coinvolgono una decina di militari impiegati all'estero i quali sostengono a titolo personale le spese relative al vitto, all'alloggio e ai trasferimenti necessari.

Infine illustra il seguente ordine del giorno:

«0/2023/2/4

NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI

Il Senato in sede di esame del disegno di legge 2023,

tenuto conto che con l'approvazione dell'atto Senato 2023 con cui viene convertito in legge il decreto – legge n.4 del 2003 viene riconosciuto al personale militare inviato in missione all'estero in situazione isolata, senza fruire di vitto e alloggio da parte dell'amministrazione della Difesa, una maggiorazione del 30 per cento dell'indennità di missione, proprio al fine di compensare tali spese;

considerato che il personale militare italiano che opera nei territori della ex-Yugoslavia con la missione denominata EUMM, sostiene fin dall'anno 2001 – data d'inizio della missione – tali spese direttamente,

impegna il Governo:

a provvedere anche in via amministrativa, al rimborso delle spese sostenute negli anni 2001 e 2002 dal personale militare italiano facente parte della missione EUMM, dietro presentazione delle certificazioni in loro possesso o anche sulla base di una autodichiarazione».

Il presidente CONTESTABILE fa presente al senatore Nieddu che l'inesattezza contenuta nel testo del decreto-legge, così come approvato dalla Camera dei Deputati, sebbene rappresenti uno spiacevole errore contabile, non dovrebbe comunque essere tale da avere ripercussioni sull'*iter* del decreto-legge del quale auspica una rapida conversione in legge per venire così incontro alle esigenze dei militari italiani impegnati nelle diverse operazioni internazionali. Inoltre, osserva comunque che l'inesat-

tezza riguarda esclusivamente gli importi degli addendi, senza incidere sulla somma complessiva dell'autorizzazione di spesa.

Il senatore ZORZOLI, dopo avervi aggiunto la propria firma, dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«0/2023/3/4

MANFREDI, ZORZOLI

Il Senato in sede di esame del disegno di legge 2023,

premesso e considerato che la formulazione, di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3-bis, «nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito», può dar adito ad interpretazioni per quanto riguarda la competenza a stabilire la predetta agevolazione,

impegna il Governo:

a disporre, con proprio decreto, che la fruizione di vitto e alloggio, di cui agli articoli citati, è determinata dall'amministrazione, valutate le esigenze di servizio».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CONTESTABILE avverte che la seduta della Commissione, già prevista per domani, 27 febbraio 2003, alle ore 15 avrà inizio invece alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2023

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

BEDIN, LAVAGNINI

Al comma 3, dopo le parole: «impegni militari attualmente assunti» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle operazioni navali di pattugliamento nel Golfo persico e nel Mare arabico».

1.2

BEDIN, LAVAGNINI

Al comma 4, sostituite le parole: «30 giugno 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2003».

Art. 3.

3.1

BEDIN, LAVAGNINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all'estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella A allegata al presente decreto. Il Ministro della Difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in cui rientra l'area di operazione dove si svolge la missione e le eventuali variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative. Le misure dell'indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due

anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare, con decreto del Ministro della Difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentito il parer delle Commissioni parlamentari competenti».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «euro 397.792.910» con le seguenti: «euro 407.330.678».

Aggiungere, in fine, la seguente tabella:

TABELLA A

**INDENNITÀ GIORNALIERA PER MISSIONI FUORI
DEL TERRITORIO NAZIONALE**
(Valori espressi in euro)

Grado	Area di operazioni		
	A	B	C
Tenente generale	170	225	240
Da colonnello a generale di divisione ..	165	210	225
Da maresciallo capo a tenente colonnello	154	195	215
Da carabiniere a maresciallo ordinario e militari di truppa in ferma volontà ..	127	165	180

3.2

BEDIN, LAVAGNINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Al personale di cui all'articolo 1, comma 6, inviato in missione isolata, le spese sostenute negli anni 2001 e 2002 per vitto, alloggio e per i trasferimenti necessari allo svolgimento della missione stessa, sono rimborsate anche dietro presentazione di semplice autodichiarazione fino ad un massimo 25 mila euro per ciascun anno».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «euro 397.792.910» con le seguenti: «euro 398.392.910».

3.3

NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-ter. Al personale di cui all'art. 1, comma 6, inviato in missione isolata, le spese sostenute negli anni 2001 e 2002 per vitto, alloggio e per i trasferimenti necessari allo svolgimento della missione stessa, sono rimborsate anche dietro presentazione di semplice autodichiarazione fino ad un massimo 25 mila euro per ciascun anno.».

Conseguentemente la copertura finanziaria indicata nell'art. 10 è incrementata di una somma pari a un milione di euro.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

275^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che è stato disposto il rinvio alla Commissione 12^a, competenti per il merito, dei disegni di legge nn. 255, 379, 623, 640, 658 e 660 in materia di emoderivati e che, pertanto, il loro esame avrà luogo in una successiva fase procedurale.

Informa, altresì, la Commissione che sono stati intrapresi gli opportuni contatti al fine di svolgere le previste audizioni inerenti l'indagine conoscitiva sul processo di riforma delle norme di contabilità nazionale presumibilmente nelle giornate del 12 e 13 marzo prossimi.

Dopo aver invitato il rappresentante del Governo a fornire ulteriori informazioni circa la proposta di nomina del presidente dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), il Presidente informa, infine, che giovedì 6 marzo prossimo avrà luogo un incontro informale con una delegazione della Commissione per il bilancio del Consiglio della federazione dell'Assemblea federale della Federazione russa.

Prende atto la Commissione.

**VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE POMERIDIANE DELLA
COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI**

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione della Sottocommissione per i pareri, già convocate ri-

spettivamente per le ore 14,30 e 14,45, avranno invece inizio alle ore 15 e alle ore 15,15.

La seduta termina alle ore 9,15.

276^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, ricordato che la Commissione ha più volte espresso l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di valutazione dei motivi che supportano la proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), ribadisce che tale intendimento sarà rappresentato al Governo nelle competenti sedi. Stante l'assenza del rappresentante del Governo, propone, quindi, che l'esame della proposta di nomina in questione abbia luogo a partire dalla seduta di martedì prossimo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

135^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze Contento

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine conoscitiva, ricorda le numerose audizioni svolte e fa presente che la Commissione, dopo l'audizione in titolo, si accinge ad esaminare il documento conclusivo della procedura informativa; tale documento affronta le problematiche connesse all'estensione e ai limiti del ruolo regolatore dello Stato nel settore dei giochi, i profili problematici di natura etico-morali che presenta la disciplina di tale settore ed individua gli aspetti di maggiore criticità al fine di coadiuvare l'Esecutivo nell'azione di riordino dell'intera materia. Auspica che anche in sede di valutazione del documento conclu-

sivo possa riproporsi la sostanziale unanimità di orientamento registrata in Commissione nel corso delle audizioni, nella consapevolezza che alcuni elementi cardine della disciplina non possono essere messi in discussione: si tratta dell'assetto sostanzialmente monopolistico fondato su un sistema concessorio, nonché del necessario temperamento della finalità erariale e di rilancio del comparto con quella di tutelare l'ordine pubblico e di rispettare la sensibilità sociale sul tema del gioco. Da ultimo, sottolinea la stretta correlazione tra le risorse rivenienti dal comparto giochi e il sostegno ad attività con finalità solidaristiche e sociali.

Il sottosegretario CONTENTO dà atto preliminarmente alla Commissione di aver svolto un meritorio ruolo nell'approfondimento, con un approccio innovativo e al più alto livello, di tematiche tradizionalmente relegate in ambiti marginali, con un'attenzione per tutti gli aspetti di maggiore rilevanza del settore dei giochi. L'importanza del comparto emerge dalla semplice considerazione che il fatturato complessivo per il 2002 ha superato i 15 miliardi di Euro e che il gettito per l'Erario ha superato i 4 miliardi di Euro. Certamente la valutazione dei riflessi sulla finanza pubblica non costituisce un elemento decisivo rispetto a considerazioni di altra natura, ma deve indurre a considerare con cautela tutti gli aspetti che presenta il settore del gioco.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse rivenienti dal comparto il Sottosegretario condivide l'accento sul necessario collegamento con attività di carattere solidaristico, ricordando peraltro che i giochi ed i concorsi pronostici sportivi sono direttamente correlati al reperimento delle risorse necessarie a finanziare il CONI e l'UNIRE per i rispettivi settori sportivo ed ippico. Per quanto riguarda il riordino del comparto, illustra l'obiettivo di eliminare le sovrapposizioni e le duplicazioni di competenze, soprattutto allo scopo di garantire un'omogenea ed organica programmazione dei giochi, in grado di mantenere l'equilibrio tra i vari prodotti offerti, evitando quindi il rischio di fenomeni di concorrenza tra i vari giochi.

Attesa la complessità del settore, è apparso opportuno concentrare in un solo organismo - l'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato - tutte le competenze in materia di giochi, ridefinendo i compiti di tale amministrazione dal settore dei tabacchi lavorati a quello della regolamentazione, gestione, studio e controllo del comparto. Inoltre, tale orientamento consente di individuare un interlocutore unico per tutti gli operatori e segnatamente per tutti i gestori. In posizione sovraordinata rispetto alla struttura amministrativa, rimane il Comitato dei giochi che assolverà la funzione di organismo di definizione delle strategie conseguenti alle indicazioni di indirizzo politico.

Un ulteriore elemento della struttura che si va organizzando è costituito dall'apporto di commissioni tecniche in grado di compiere analisi di mercato e valutare le esigenze del settore, anche con il coinvolgimento diretto dei protagonisti del mercato, eliminando quindi quel filtro tra operatori ed amministrazione che nel passato aveva inciso negativamente nel processo di innovazione. Il Sottosegretario sottolinea peraltro che tale

coinvolgimento non inficia la necessaria distinzione dei ruoli tra momento regolatore e momento gestionale.

Sottolinea poi la esigenza che il comparto dei giochi sia gestito principalmente avendo cura di tutelare gli interessi pubblici rilevanti, che non attengono esclusivamente alla finanza pubblica, bensì alla tutela dell'ordine pubblico, alla tutela dei minori e all'attenzione per i profili di carattere etico-morale, in precedenza sottolineati dal Presidente. Per tali motivi, il Governo ritiene che il modello normativo fondato sulla concessione e quindi sulla traslazione a soggetti privati di poteri pubblicistici sia il più adatto, sia per controllare i concessionari, sia per tutelare gli interessi pubblici citati. D'altro canto non può sfuggire la strategicità di tale scelta, rispetto alla prospettiva di un confronto in sede comunitaria circa le richieste di aprire i mercati nazionali alla libera concorrenza degli operatori. Passando ad esaminare invece le questioni attinenti al gioco clandestino, il Sottosegretario non ritiene opportuno fornire stime sul volume d'affari del gioco illegale, pur nella consapevolezza della sua rilevanza.

Sotto tale punto di vista dà atto alla Commissione di aver contribuito in misura rilevante all'approfondimento delle problematiche connesse alla revisione della disciplina degli apparecchi da intrattenimento, il cui varo con la legge finanziaria per il 2003 costituisce un positivo esempio di concreta lotta alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda, invece, l'esigenza di valutare gli effetti della tassazione sugli andamenti di mercato, fa presente che la sollecitazione a omogeneizzare il prelievo e la resa dei giochi – di per sé condivisibile – deve tener conto delle peculiari caratteristiche dei singoli giochi. A tale proposito, osserva che la previsione della stessa percentuale di aggio per i concorsi pronostici ha consentito di eliminare un fattore distorsivo del mercato.

Passando ad esaminare gli aspetti di maggiore criticità del comparto, il Sottosegretario analizza le cause che hanno determinato la forte flessione della raccolta delle giocate sui concorsi pronostici per eventi sportivi organizzati dal CONI.

L'Ente sportivo aveva individuato nella costituzione della società Cinque Cerchi, società a partecipazione mista pubblico-privata, uno strumento per rilanciare i concorsi in crisi, ma il Governo ha inteso superare tale indirizzo trasferendo le competenze all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Alla base della revisione di tale indirizzo da parte del Governo c'è la consapevolezza che i concorsi pronostici si presentano ormai con una formula invecchiata ed in numero troppo elevato rispetto al mercato, e non in grado quindi di arrestare il declino sostanziale di tale tipologia di gioco, così come emerge anche dall'analisi dell'esercizio 2002. Per tali motivi è allo studio un'ipotesi di riforma del classico gioco del Totocalcio, in vista di un suo rilancio, abbinato all'eliminazione dei giochi meno redditizi, nonché ad una calibrata analisi degli effetti di tale rilancio sul settore delle scommesse che, pur mostrando un andamento positivo, presenta percentuali di resa inferiori dal punto vista del gettito.

Il rilancio del Totocalcio e dei concorsi pronostici passa poi per una ristrutturazione della rete dei punti di raccolta, incentrata soprattutto su un ammodernamento della raccolta e su un sistema di affidamento delle concessioni che punta a responsabilizzare i singoli *providers*, mettendoli comunque in concorrenza tra di loro, premiando i gruppi che saranno in grado di favorire l'innovazione del prodotto al servizio dei singoli punti vendita. Il sistema cioè dovrà garantire la assegnazione delle singole concessioni ad imprenditori in grado di soddisfare volumi minimi di raccolta – senza per questo perpetuare moduli risultati fallimentari in altri comparti – semplificando del resto il rapporto tra singolo concessionario ed il *provider*.

Il Sottosegretario affronta poi le questioni concernenti le scommesse ippiche e sportive, non nascondendo le difficoltà poste da tale settore, preannunciando che sono allo studio misure volte a rendere meno oneroso per i singoli concessionari l'assolvimento degli obblighi contratti con gli enti di riferimento per quanto riguarda i minimi garantiti e quelli nei confronti dell'Erario per quanto attiene all'imposta unica. In merito alla soluzione adottata con l'articolo 8 della legge n. 289 del 2002, ritiene che l'abrogazione di tale articolo disposta con la conversione del decreto-legge n. 282 del 2002 trovi fondamento nella valutazione sia degli aspetti concernenti la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla cosiddetta sanatoria prevista dall'articolo 8, sia della disparità di trattamento tra i concessionari che avevano già regolarizzato la propria posizione e coloro che intendevano avvalersi invece della facoltà prevista da tale articolo.

Per quanto riguarda il settore del Bingo, il Governo sta valutando le ipotesi di rilancio, avendo peraltro consapevolezza che il comparto mostra elementi di forte debolezza tanto da indurre molti operatori a rinunciare alla concessione.

Conclude l'esposizione dichiarando la disponibilità a proseguire eventualmente l'audizione al fine di affrontare compiutamente anche altre questioni attinenti il comparto dei giochi.

Il presidente PEDRIZZI ritiene opportuno sollecitare il Sottosegretario affinché la Commissione possa svolgere un proficuo ruolo nella ricerca di una soluzione per la questione dei minimi garantiti dovuti dai concessionari delle scommesse ippiche e sportive.

Il senatore GIRFATTI, rinviando ogni osservazione di merito sulle linee generali di riordino enunciate dal Sottosegretario fa presente che la propria parte politica ritiene prioritario affrontare la questione concernente l'attuazione dell'ordine del giorno sottoscritto dai Capigruppo della maggioranza ed approvato dall'Assemblea del Senato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1996, che impegna il Governo a presentare in via di urgenza un'iniziativa legislativa diretta a ripristinare con la massima sollecitudine la situazione giuridica derivante dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. È essenziale

dare certezza ai concessionari delle agenzie ippiche e sportive su tale questione dirimente.

Appare infatti particolarmente preoccupante la dichiarazione del Sottosegretario che non collima con l'orientamento espresso dall'ordine del giorno, atteso che il Governo non ha ancora dato attuazione allo strumento di indirizzo. Egli non ritiene opportuno precedere nell'indagine conoscitiva prima di aver acquisito un chiarimento sugli effettivi orientamenti del Governo, rispetto a tale questione.

Il presidente PEDRIZZI ritiene opportuno tenere distinte la questione sollevata dal senatore Girfatti rispetto allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, che costituisce una sede informativa generale sull'intero comparto affatto diversa rispetto alla ricerca di specifiche soluzioni su un singolo aspetto.

Dopo che il senatore GIRFATTI ha ribadito la propria posizione, interviene il senatore EUFEMI, a giudizio del quale le osservazioni del sottosegretario Contento sulla specifica questione dovrebbero indurre la Commissione ad effettuare un approfondimento degli effettivi orientamenti del Governo. Poiché l'approvazione dell'ordine del giorno in Assemblea relativo alle disposizioni recate dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 282 del 2002 impegna il Governo in una direzione che sembra contraddetta dal Sottosegretario, egli condivide le preoccupazioni del senatore Girfatti, ritenendo opportuno proseguire in altra seduta l'audizione del Sottosegretario. Del resto, tale rinvio potrebbe consentire di approfondire anche altre tematiche che attengono al comparto giochi per le quali è necessario ascoltare il rappresentante del Governo, secondo la disponibilità dallo stesso dichiarata. Tra le tematiche da affrontare emerge la questione dell'applicazione dell'articolo 22 della legge n. 289 del 2002, da parte degli organi di controllo in relazione alla corretta individuazione delle tecnologie di apparecchi da intrattenimento come definite da tale articolo.

A giudizio del senatore BRUNALE il tono e i contenuti degli interventi dei senatori Girfatti ed Eufemi fanno emergere un contrasto tra alcune componenti della maggioranza e le posizioni dell'Esecutivo, su una questione non certo marginale. Tuttavia, egli condivide la sollecitazione del Presidente a tenere distinti lo svolgimento dell'indagine conoscitiva dalle soluzioni eventuali di singole questioni. Si dichiara d'accordo a proseguire l'audizione del Sottosegretario a condizione che essa costituisca un'occasione per interloquire proficuamente con il rappresentante del Governo su ulteriori aspetti, come ad esempio l'applicazione della nuova disciplina degli apparecchi da intrattenimento ovvero la disciplina delle scommesse *on line*.

Interviene quindi il senatore LABELLARTE a giudizio del quale il punto specifico sollevato dai senatori Girfatti ed Eufemi non può essere collegato allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ma evidenzia una

mancanza di omogeneità di indirizzo della maggioranza che appare particolarmente grave se commisurato alle effettive esigenze del comparto delle scommesse ippiche e sportive. Rileva poi un sostanziale ritardo del Governo nell'approntare una politica complessiva dei giochi, giudicando ancora incompleto l'indirizzo di riforma. In particolare, egli chiede al rappresentante del Governo di fornire più analitiche informazioni sulle misure ipotizzate per rilanciare il settore del Bingo.

Il senatore FRANCO Paolo non condivide i toni ultimativi dell'intervento del senatore Girfatti, dichiarandosi contrario a comportamenti strumentali rispetto allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, pur convenendo sulla opportunità di richiamare il Governo a chiarire il proprio orientamento in merito all'attuazione del citato ordine del giorno. Sottolinea poi la sostanziale convergenza di tutta la maggioranza rispetto all'accentramento delle competenze in materia di giochi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Il senatore GIRFATTI precisa il contenuto del proprio intervento, facendo presente che il chiarimento richiesto al Sottosegretario traeva origine dalle dichiarazioni dello stesso in merito alla questione delle agenzie ippiche e sportive e che egli non intendeva in nessun modo ostacolare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Il sottosegretario CONTENUTO ribadisce la disponibilità a proseguire il proprio intervento in una prossima seduta, rimarcando la esigenza di valutare tutti gli aspetti problematici attinenti alla questione dei minimi garantiti.

Il PRESIDENTE, preso atto della disponibilità del Sottosegretario, accoglie la proposta del senatore Eufemi di rinviare il seguito dell'audizione, ribadendo peraltro di aver già in precedenza rivendicato un ruolo attivo della Commissione nell'esame della questione dei minimi garantiti. Egli però puntualizza che appare impropria ogni ipotesi di correlazione tra la conclusione dell'indagine conoscitiva e l'eventuale definizione delle problematiche connesse alle agenzie ippiche e sportive.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

Interrogazione

Il sottosegretario CONTENUTO risponde all'interrogazione n. 3-00824 osservando che l'introduzione a livello nazionale di norme volte a rendere effettivamente operativi gli obblighi comunitari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari non è stata, come è noto, di facile attuazione. Infatti, nonostante vi fossero da tempo obblighi comunitari riguardo a tale specifico settore, soltanto con la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante

misure urgenti per il settore, nonché con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, quale regolamento di esecuzione della legge nazionale, è stata recepita nell'ordinamento italiano la disciplina comunitaria per il nuovo assetto nel settore lattiero-caseario (Regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e Regolamento CEE n. 563/93 della Commissione del 9 marzo 1993, concernenti rispettivamente, l'istituzione di un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le modalità di applicazione di tale prelievo). Nel suo insieme, dunque, la normativa nazionale ha dato integrale attuazione alle disposizioni comunitarie per il settore in argomento, integrandole per quegli aspetti rimessi alla determinazione degli Stati membri.

Successivamente, la notifica ai produttori delle eccedenze e delle imputazioni del prelievo per il periodo 1995/96 causò, come è noto, forti resistenze e fece emergere la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi con riferimento all'accertamento della sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, di eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti, nonché dell'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.

A tal fine, per effettuare i predetti accertamenti ed il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata, in particolare, nei periodi, 1995/96 e 1996/97, ripartita per singoli produttori, è stata istituita la Commissione governativa d'indagine in materia di quote latte.

È stata istituita, inoltre, la Commissione ministeriale di garanzia, con il compito di espletare funzioni di garanzia per il rispetto delle regole giuridiche poste all'attività dei vari soggetti operanti nel settore (allevatori, AIMA, regioni).

Per rispondere alla necessità di procedere ad accertamenti fiscali relativi al mercato del «latte in nero», l'Agenzia delle entrate ha avviato, in via preliminare, lo studio e l'analisi dei requisiti metodologici di una specifica attività di controllo nel settore del mercato del latte, seppure il controllo del mercato in argomento, viste le sue particolari caratteristiche, presenta delle oggettive difficoltà, in quanto, allo stato attuale, soltanto una capillare e costante attività di verifica sul territorio sarebbe in grado di produrre dei risultati concreti per contrastare il fenomeno.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di finanza ha riferito che la problematica relativa alla commercializzazione del «latte in nero» e, più in generale, alle frodi al sistema di gestione delle quote latte è da tempo all'attenzione dei Comandi della Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività istituzionale di prevenzione e repressione degli illeciti finanziaria comunitari e nazionali.

Nell'ultimo biennio, infatti, sono stati eseguiti 530 interventi ispettivi e constatati quantitativi di latte e prodotti lattiero caseari irregolarmente contabilizzati pari a 42.181.684 chilogrammi.

La tematica risulta, altresì, oggetto dei lavori della Commissione di verifica ed accertamento sullo stato della commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2002.

Nell'ambito dell'attività di tale Commissione, costituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, composta, tra l'altro, da ufficiali del Nucleo speciale repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, dal Corpo forestale dello Stato e dal Comando Carabinieri Politiche agricole, è stata prevista l'effettuazione di una serie di interventi.

In particolare, il Nucleo speciale repressione frodi comunitarie, istituito dall'articolo 55, comma 1, della legge comunitaria 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52), ha competenza operativa su tutto il territorio nazionale e riveste, inoltre, un ruolo fondamentale di analisi e monitoraggio delle attività di servizio più efficaci ed innovative.

Recentemente, lo stesso Nucleo speciale ha fornito collaborazione alla menzionata Commissione governativa per l'esecuzione di taluni controlli su un campione espressivo degli attori più significativi della filiera di produzione e commercializzazione del latte, determinato attraverso il metodo dell'analisi di rischio e l'incrocio dei dati disponibili.

Il Comando generale della Guardia di finanza ha altresì evidenziato che dalle esperienze operative maturate nel settore, non sono finora emersi elementi che lascino supporre l'eventuale utilizzo di risorse finanziarie provenienti da attività delinquenziali di stampo mafioso o, comunque, illecite. Si assicura in ogni caso che l'impegno del Governo, relativamente al problema del «latte in nero», è intenso e costante.

Ed, invero, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 7 febbraio 2003, uno schema di disegno di legge per il riordino della disciplina sull'applicazione del regime comunitario delle quote latte, anche al fine di creare le condizioni di un effettivo ripristino della legalità per contrastare il diffuso fenomeno del «latte in nero» che risulterebbe, a tutt'oggi, presente nelle pratiche di contabilizzazione del latte.

Infine, circa i lamentati ritardi verificatisi nell'erogazione dei rimborsi IVA vantati dalle imprese di raccolta e trasformazione del latte, con particolare riferimento alle imprese con sede nella regione Piemonte, l'Agenzia delle entrate ha precisato che tali ritardi sono esclusivamente imputabili a carenze ovvero a slittamenti degli accreditamenti dei fondi.

Al riguardo, è stato precisato che nell'unico caso verificatosi in Piemonte, e più specificamente nella provincia di Torino, in cui la società creditrice ha sollecitato l'effettuazione di rimborsi infrannuali relativamente all'anno 2002, risulta che i pagamenti relativi ai primi due trimestri sono avvenuti in data 13 gennaio 2003. L'erogazione del rimborso relativo al terzo trimestre avverrà entro il termine previsto dal regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale (articolo 20 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567).

In via generale può ritenersi che, a seguito degli accreditamenti di fondi pervenuti nel mese di gennaio 2003, la situazione dei rimborsi infrannuali dovrebbe aver trovato soluzione.

Il senatore EUFEMI replica dichiarando la propria soddisfazione per la sollecitudine della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ma ritenendola insoddisfacente nel merito. Critica inoltre la mancanza di informazioni circa i risultati della Commissione di indagine, giudicando altresì insufficienti e poco incisivi gli interventi posti in essere dalla Guardia di finanza. La risposta inoltre appare carente rispetto alle denunce presentate dalle organizzazioni di categoria, che lamentano l'assenza di tutela rispetto al grave fenomeno denunciato.

Il presidente PEDRIZZI dichiara chiusa tale procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

171^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1306-B) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice ACCIARINI, la quale contesta l'anticipazione dell'orario della seduta e l'inserimento nell'ordine del giorno della stessa dell'esame della riforma scolastica, entrambi decisi dal Presidente al termine della seduta di ieri. Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, l'ordine del giorno deve infatti essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta ed a questa norma la Commissione si è sempre attenuta dall'inizio della legislatura predisponendo altresì un utile calendario dei lavori con la ripartizione quotidiana degli argomenti da trattare. Ritiene dunque che modifiche così estemporanee dell'ordine del giorno rendano difficile un corretto espletamento dell'attività parlamentare ed impediscano una ordinata organizzazione degli impegni di ciascuno.

Il presidente ASCIUTTI osserva anzitutto che l'ordine del giorno non è stato affatto modificato quanto agli argomenti da trattare nelle sedute della settimana, atteso che l'unico atto di convocazione formale è quello distribuito a stampa e nel quale la riforma scolastica figura fra gli argo-

menti da trattare indistintamente nelle tre sedute settimanali della Commissione. Al riguardo, giova ricordare che il calendario di massima è invece un atto interno della Commissione, che non riveste alcun carattere di ufficialità. Non a caso esso reca del resto la dicitura «suscettibile di variazioni» e viene redatto esclusivamente per fornire ai senatori e al Governo un'indicazione di massima sugli argomenti che presumibilmente verranno trattati nelle singole sedute.

Quanto all'anticipazione dell'orario della seduta in corso, egli ricorda che è ampiamente nella facoltà della Commissione plenaria modificare orari e contenuti delle sue prossime sedute, anche al di là di quanto concordato in Ufficio di Presidenza, e del resto così è stato fatto in innumerevoli circostanze da questa come da tutte le altre Commissioni. L'ordine del giorno corretto quanto all'orario di inizio della seduta antimeridiana di oggi è stato inoltre stampato e distribuito, come prevede l'articolo 29 del Regolamento, al termine della seduta di ieri. In tal senso risulta pienamente rispettato il termine delle ventiquattro ore di anticipo che, per prassi incontestata, è sempre stato inteso nel senso del giorno prima.

Ritiene pertanto che non vi sia stata non solo alcuna violazione ma neanche alcuna forzatura del Regolamento ed auspica che, per il futuro, eventuali contestazioni siano svolte sul momento, anziché in sedute successive. Ciò consente infatti alla Commissione di esprimersi eventualmente, in ultima istanza, con un voto.

Nella discussione generale interviene la senatrice Vittoria FRANCO, la quale osserva come l'assoluta blindatura del provvedimento aveva indotto a ritenere che esso non tornasse per una terza lettura al Senato. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati rivestono dunque un grande significato politico che va ben oltre gli aspetti tecnici. Esse dimostrano infatti che la riforma della scuola non è una priorità strategica per questo Governo, che lascia incompiuto il disegno riformatore privandolo dei profili necessari alla sua piena applicazione. Secondo la stesura elaborata presso la Camera dei deputati, che rimette sostanzialmente al Ministro dell'economia tempi e modalità di applicazione della riforma, potranno dunque essere attuati nell'immediato solo gli aspetti che non comportano spese, fra cui l'abbassamento dell'obbligo scolastico, che l'opposizione giudica in modo assai negativo. Si tratta del resto di un tema controverso anche nella maggioranza, atteso che presso l'altro ramo del Parlamento un esponente di spicco di Centro Destra ha proposto a sua volta l'elevamento di due anni dell'obbligo. Resta comunque certo che non potrà essere applicata la parte della riforma cui la stessa maggioranza annette maggiore importanza e in particolare l'anticipo dell'età scolare.

Conclude lamentando l'assoluta mancanza di certezze sulla riforma, confermata fra l'altro dall'approvazione presso la Camera dei deputati di numerosi ordini del giorno spesso contraddittori fra loro anche su materie di grande rilievo quale la formazione degli insegnanti.

Anche il senatore MONTICONE deplora l'approvazione di decine di ordini del giorno presso l'altro ramo del Parlamento che, a suo giudizio, configurano un elenco aggiuntivo di criteri per l'esercizio della delega a fianco di quelli testualmente indicati. Proprio con riferimento alla formazione degli insegnanti, l'articolo 5 del disegno di legge detta infatti una serie di criteri che sostanzialmente valorizza il percorso universitario. Gli ordini del giorno non seguono invece la stessa linea e pongono un problema di ordine strutturale nell'applicazione della riforma. Pur non condividendo l'impianto nel suo complesso, l'opposizione ha tuttavia interesse, per il bene della scuola, a che la legge sia lineare e facilmente applicabile. Invita pertanto il Governo a trovare un solido equilibrio fra i diversi tipi di reclutamento del personale docente ancora vigenti: vecchie abilitazioni, conseguite attraverso i concorsi ordinari ovvero le sessioni riservate agli insegnanti precari, e frequenza delle Scuole superiori per l'insegnamento secondario (SSIS). Pur condividendo l'opportunità di garantire il giusto riconoscimento agli insegnanti che operano ormai da tempo nella scuola, ritiene infatti indispensabile sostenere i giovani che hanno imboccato il percorso formativo presso le SSIS.

Il senatore MORANDO ritiene apprezzabili le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in tema di tutela della finanza pubblica. Non può tuttavia sottacere il fatto che esse gettano una luce sinistra sui tempi di applicazione della riforma.

Già il testo licenziato dal Senato, prevedendo che i decreti legislativi che avessero comportato nuovi oneri avrebbero avuto attuazione nell'ambito dei finanziamenti disposti con le successive leggi finanziarie, testimoniava una sostanziale assenza di copertura. Si poteva tuttavia ipotizzare, benchè ciò comportasse un evidente rischio di violazione dell'articolo 81 della Costituzione, che i decreti legislativi fossero emanati, ma restassero inapplicati fino a quando una legge finanziaria non avesse recato le relative autorizzazioni di spesa.

Alla Camera dei deputati, forse anche in considerazione della minore cogenza dei pareri parlamentari sulla copertura degli schemi dei decreti legislativi rispetto a quelli sulla copertura dei disegni di legge, si è andati oltre disponendo che i decreti legislativi comportanti nuovi oneri non solo non fossero applicati ma neanche emanati fino all'individuazione di opportune risorse.

Tale disposizione, connessa a quella che concede un termine di ventiquattro mesi per l'emanazione dei decreti attuativi, induce tuttavia a dubitare che entro due anni il Governo sia in grado di reperire le risorse necessarie alla riforma.

Queste ultime, evidentemente aggiuntive rispetto al bilancio a legislazione vigente, non possono infatti che consistere in riduzioni di spese o aumenti di entrate. Nel primo caso, si dovrebbe trattare evidentemente di riduzioni di spesa in settori diversi dalla pubblica istruzione atteso che altrimenti esse sarebbero già state reperite con il provvedimento in esame. Anche la realizzazione di riduzioni di spese in altri settori è tutta-

via irrealistica, tanto più in considerazione della consistenza delle risorse necessarie. La rigidità della spesa confermata anche dall'ultima manovra finanziaria non sembra infatti consentire risparmi idonei a realizzare la riforma.

Qualora invece si ritenesse di reperire le risorse attraverso aumenti di entrate, non può non osservarsi che l'orientamento politico del Governo in carica si dirige in senso nettamente opposto, verso la riduzione della pressione fiscale. Lo stesso Patto di stabilità presentato dall'Italia in sede europea testimonia che il Governo intende mantenere quanto meno inalterata la pressione fiscale per i prossimi tre anni.

Tali considerazioni inducono a ritenere che la riforma non verrà certamente attuata nel prossimo futuro, almeno per la parte che determina un aumento della spesa.

Né va dimenticato che numerosi altri provvedimenti, di altrettanto rilievo, attualmente all'esame del Parlamento (riforma del mercato del lavoro, riforma fiscale) prevedono lo stesso tipo di copertura, rinviando l'emanazione dei decreti attuativi all'effettivo reperimento delle risorse necessarie. Sorge quindi spontanea la domanda se davvero il Governo ritenga realistico rinvenire nei prossimi anni le risorse indispensabili per l'attuazione di tutte queste riforme.

La scuola avrebbe invece bisogno di una solida stabilità, per uscire da un periodo di fibrillazione e fermento che dura ormai da troppo tempo. In tal senso, auspica che il Governo voglia ridurre la sua ambizione riformatrice e limiti i contorni della riforma a quegli aspetti che possono essere coperti con le risorse attualmente disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BONO risponde all'interrogazione n. 3-00812 del senatore D'Andrea, sulla tutela della Cattedrale di Matera, ricordando che il crollo verificatosi nella notte tra il 19 ed il 20 gennaio 2003 ha interessato una superficie lunga circa 15 metri.

Gli immediati sopralluoghi, effettuati dalle Soprintendenze competenti, hanno consentito una prima valutazione dei danni, nonché il recupero al suolo e la catalogazione dei frammenti delle opere danneggiate.

Nello specifico, si è riscontrato che il materiale precipitato al suolo ha investito i sottostanti altari dedicati a San Giovanni da Matera e a Sant'Anna, causando il distacco e la caduta di alcune parti componenti la scultura lapidea raffigurante Sant'Ilario e la rottura in più parti dell'altare in marmo intitolato a San Giovanni da Matera, realizzato nel 1931.

La grande alzata lignea intagliata e dorata del XVII secolo, pertinente l'altare di Sant'Anna, ha subito invece lo sfondamento della cornice di tra-

beazione, la quale si è parzialmente staccata, compromettendo l'assetto statico dell'intero manufatto.

A seguito dei danni riscontrati, si è ritenuto opportuno chiudere la Cattedrale al pubblico per motivi di sicurezza.

Dalle verifiche effettuate, è emerso che la causa del crollo può essere riconducibile alla vetustà e alle carenze costruttive del cornicione, risalente ad un intervento settecentesco, nonché, probabilmente, alle sollecitazioni provocate da eventi sismici, ultimo dei quali il terremoto verificatosi il 31 ottobre 2002.

Infatti, non sono stati riscontrati segni di danneggiamento dovuti ad infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza del cornicione.

Tali segni di infiltrazioni sono, invece, visibili in altri punti della Cattedrale, con ampie zone di degrado degli intonaci e delle decorazioni, che riguardano con maggiore ampiezza la Cappella del Santissimo Sacramento, situata lungo la navata laterale sinistra.

I primi interventi hanno riguardato l'avvio della verifica dello stato del cornicione, che si sviluppa per circa 250 metri lungo tutto il perimetro delle tre navate, e la realizzazione di un ponteggio idoneo a consentire lo smontaggio in sicurezza dell'opera lignea del XVII secolo pertinente l'altare di Sant'Anna.

Con i lavori di somma urgenza avviati, stimati in 200.000 euro, si provvederà altresì a completare il monitoraggio e la messa in sicurezza dell'intero cornicione. Essi procedono secondo il programma e si dovrebbero concludere prevedibilmente entro il mese di giugno. Nel contempo, la Soprintendenza sta provvedendo a definire l'intervento complessivo, che sarà finalizzato anche ad eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche, ed a determinarne i costi.

Per quanto concerne il restauro delle opere d'arte mobili danneggiate, la Soprintendenza competente ha appositamente costituito una squadra di pronto intervento. Quest'ultima, dopo aver provveduto allo smontaggio dell'alzata lignea di Sant'Anna, sta effettuando, in amministrazione diretta, le prime operazioni di bonifica e di restauro dell'altare e del pertinente dipinto su tela.

La Soprintendenza ha inoltre trasferito, presso i propri depositi, alcuni dipinti collocati lungo la navata destra della Cattedrale, al fine di agevolare la verifica della statica degli elementi costruttivi.

La Soprintendenza provvederà, altresì, al ripristino delle sculture e dell'altare di San Giovanni da Matera non appena la zona, attualmente transennata, sarà messa in sicurezza.

Il Sottosegretario rende infine noto che la Direzione generale competente concorda sulla necessità di intervenire per il recupero di un bene culturale di riconosciuto interesse storico-artistico e, a tal fine, ha comunicato che, per la realizzazione degli interventi di urgenza necessari a far fronte alle opere provvisoriamente sopraccitate e di restauro, sarà utilizzata parte del fondo di riserva relativo all'anno 2003, per un importo di 200.000 euro.

Il senatore D'ANDREA ringrazia il Sottosegretario per la risposta accurata e dà atto alle Sovrintendenze di aver fatto quanto in loro potere per affrontare la situazione di emergenza. Ciò non basta tuttavia a suo avviso a scongiurare il rischio di ulteriori danneggiamenti, dovuti a difficoltà di ordine costruttivo e a sollecitazioni sismiche successive. In considerazione della esiguità dei fondi ordinari di bilancio, invita quindi il Governo a fare ricorso non solo a quote del fondo di riserva ma anche a quote di programmi straordinari.

La cattedrale di Matera è infatti, ricorda, un edificio monumentale a suo modo unico nel Mezzogiorno, coniugando stili di epoche diverse e materiali assai friabili. Essa è altresì collocata nello scenario dei Sassi di Matera, con i quali si integra in un contesto mirabile, non a caso rientrante nel patrimonio tutelato dall'UNESCO.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

172^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea. Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Renato Ugo, presidente dell'Associazione italiana ricerca industriale (AIRI), nonché l'ingegnere Guido Frigessi di Rattalma, vice presidente, e il dottor Piero Bufalini, segretario generale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana ricerca industriale (AIRI)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione, sottolineando l'importanza del punto di vista dei rappresentanti della ricerca industriale, tanto più in una situazione come quella attuale caratterizzata da una particolare ristrettezza delle risorse a disposizione.

Ha quindi la parola il presidente dell'Associazione italiana ricerca industriale (AIRI), professor Renato UGO, il quale fa rinvio alla documentazione già trasmessa alla Commissione per un'analisi approfondita dell'attività dell'AIRI, ricordando soltanto che essa rappresenta il 50 per cento della ricerca industriale italiana contando ben 64.000 ricercatori. In particolare, l'AIRI è sensibile ai rapporti fra ricerca industriale e ricerca pubblica, che giudica uno dei fattori più importanti per il rilancio delle attività di ricerca in Italia.

Dagli anni Settanta l'Italia sta del resto perdendo competitività tecnologica nel contesto macroeconomico mondiale, come confermato da una recente indagine dell'Unione Europea che, sulla base di 16 indicatori, ha posto l'Italia in «zona retrocessione» per ciò che riguarda la capacità di innovazione. Malgrado ciò, nel Paese non vi sono segni di una forte reazione né politica, né privata, né dell'opinione pubblica. L'audizione odierna si pone pertanto quale segnale estremamente positivo di attenzione del mondo politico al settore.

L'esigenza di rispettare i parametri di sviluppo socio-economico stabiliti dal Consiglio Europeo a Lisbona determina peraltro la necessità da un lato di incrementare in maniera significativa lo sforzo nazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, dall'altro di concentrare le attuali non rilevanti risorse nazionali su temi e strumenti prioritari di sostegno al pubblico e al privato, al fine di realizzare quelle masse critiche indispensabili a garantire il raggiungimento di forse pochi, ma realistici obiettivi di eccellenza tecnologica.

Nelle ultime leggi finanziarie non sono tuttavia seguiti gli indirizzi, anche quantitativi, espressi nelle due più recenti edizioni delle «Linee guida per una politica della ricerca scientifica e tecnologica», che rappresentavano, invece, secondo l'AIRI, il minimo necessario per permettere al Paese di mantenere una certa competitività scientifica e tecnologica. In questa congiuntura obiettivamente difficile, occorre infatti ottimizzare l'esistente ed essere selettivi. In particolare, nel rispetto del principio della sussidiarietà, occorre individuare correttamente missioni e compiti dei vari soggetti coinvolti nella realizzazione delle attuali politiche (Stato, regioni, enti pubblici di ricerca, università, industrie) con il risultato di garantire una migliore efficacia ed efficienza degli interventi, scongiurare il rischio di inutili sovrapposizioni di ruoli o di interferenze e fornire un chiaro quadro di riferimento a chi effettua rischiosi investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico.

Sotto la voce «ricerca» si intendono del resto varie componenti, non sempre appieno comprese dal mondo politico e dalla pubblica opinione.

La ricerca di base totalmente libera negli obiettivi è ad esempio certamente compito delle università e deve essere per la sua natura sostenuta

con finanziamenti di carattere nazionale. Una nazione industrializzata non può infatti non avere una ricerca di base con livelli di eccellenza e ciò richiede masse critiche e concentrazione. Vi è tuttavia anche necessità di una ricerca di base orientata verso definiti obiettivi strategici di carattere nazionale con forte carattere progettuale, che deve sempre di più coinvolgere le capacità innovative e di ricerca di base dell'università, anche se deve trovare i principali attori negli enti pubblici di ricerca oltre che nelle molteplici attività industriali di ricerca a più alto rischio, generalmente svolte dalla grande industria.

Per ottimizzare i due diversi livelli di ricerca di base è dunque necessario favorire un interscambio flessibile, efficace e produttivo tra ricerca pubblica di base e la ricerca privata più avanzata.

La ricerca applicata e lo sviluppo precompetitivo o tecnologico sono principalmente compito istituzionale sia della grande sia della piccola-media industria, compresi i distretti industriali. Essa, in tutti i Paesi industrializzati, trova un adeguato sostegno pubblico, sia diretto sia indiretto, in quanto costituisce uno dei fulcri dello sviluppo economico di un Paese. Le politiche di sostegno della ricerca applicata sono dunque generalmente di carattere nazionale, particolarmente se volte a favorire innovazioni tecnologiche radicali; possono invece assumere carattere regionale o interregionale quando si volgono allo sviluppo di innovazioni tecnologiche di piccola-media dimensione, spesso collegate alle attività innovative della piccola e media industria locale.

Nessuna di queste componenti è del resto singolarmente prioritaria, ma lo è il ponderato governo del loro insieme e la guida coordinata del loro interscambio per ottimizzare il sistema, creare l'eccellenza e favorire la competitività tecnologica. Ancora oggi il sistema italiano, forse troppo frammentato, di ricerca e sviluppo tecnologico non si può tuttavia sviluppare in maniera organica per la debolezza operativa di linee guida adeguate.

Il Presidente dell'AIRI auspica quindi che venga definito il ruolo dei diversi attori e compresa la complessità della gestione e sviluppo del sistema ricerca, garantendo nel contempo un contesto di riferimento finanziario certo e stabile, basato su una programmazione di durata pluriennale.

A fronte dei molti segnali negativi, egli ne rileva tuttavia anche di positivi, in particolare dalle recenti proposte governative per sostenere procedure più accurate e obbligatorie per una obiettiva valutazione dell'efficienza dei ricercatori pubblici e dei docenti universitari. Positiva è anche la rinnovata richiesta dei ricercatori per una maggiore partecipazione alla definizione delle Linee guida di indirizzo. In questo ambito, sarebbe utile un «parlamento della ricerca» in cui dibattere a titolo consultivo le problematiche generali e specifiche (come ad esempio l'attuale riordino degli enti di ricerca), quale quello prefigurato nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 204 del 1998, che tuttavia non è stato mai istituito. In ogni caso sarebbe auspicabile una composizione diversa da quella prevista, con una più significativa presenza dei ricercatori industriali e dei rappresentanti delle attività produttive a più alto tasso di innovazione.

Il Presidente dell'AIRI passa quindi alle problematiche specifiche della ricerca industriale, osservando che essa corrisponde in termini monetari a circa il 50 per cento dello sforzo finanziario nazionale nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Essa costituisce quindi una parte significativa delle strutture e delle risorse finanziarie e umane della ricerca italiana e richiederebbe una maggiore attenzione politica.

In proposito, egli riferisce che, dopo una crescita agli inizi degli anni Ottanta, a partire dagli anni Novanta vi è stata una forte caduta della ricerca industriale, con un rallentamento sia delle risorse umane sia di quelle finanziarie.

Tale crisi è nata anche a seguito dei continui e non ancora conclusi processi di ristrutturazione e concentrazione in atto a livello globale in settori ad alto contenuto di innovazione, oltre che a causa della privatizzazione dei settori delle ex partecipazioni statali rilevanti dal punto di vista della ricerca industriale. Questo scenario ha prodotto in alcuni settori la progressiva riduzione, frammentazione e talvolta scomparsa di grandi industrie e delle relative attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

È ovvio che tutto ciò ha influito negativamente sulle strutture e sulle risorse italiane della ricerca industriale e sulla capacità del sistema industriale e dei servizi avanzati del Paese a continuare a competere grazie a innovazioni tecnologiche significative raggiungibili solo con adeguate masse critiche di ricerca a più lungo termine, tipiche delle industrie medio-grandi.

Oggi la struttura industriale italiana è invece sempre più basata su un vasto numero di industrie medio-piccole di cui è nota la difficoltà, con alcune eccezioni, di imporsi sullo scenario internazionale grazie a innovazioni tecnologiche significative ma il cui successo è legato in genere a innovazioni incrementali sostenute da uno *styling* e *marketing* molto aggressivo. L'innovazione tecnologica in Italia invece di essere radicale sta così divenendo sempre più pigra: meglio trovare sul mercato che sviluppare l'originalità.

La crisi della ricerca industriale degli inizi degli anni Novanta ha quindi prodotto effetti negativi, cui occorre oggi porre rimedio con adeguate politiche allo scopo di invertire la tendenza alla contrazione. Deboli segnali di ripresa sono tuttavia evidenti in questi ultimi tre anni, sia sotto la pressione dell'euro, che costringe allo sviluppo tecnologico poiché impedisce di fatto recuperi di competitività basati sulla svalutazione, sia grazie alla crescita di alcune realtà industriali di media dimensione caratterizzate da uno sviluppo aggressivo dell'innovazione tecnologica.

In questo scenario, il Presidente dell'AIRI avanza alcune proposte.

Poiché la ricerca industriale è un investimento a rischio e a medio-lungo termine, che per essere efficace ha bisogno di massa critica e di una continuità finalizzata agli obiettivi, auspica in primo luogo non solo una continuità di impegno finanziario aziendale e di indirizzo strategico del *management*, che riconosca nell'innovazione tecnologica un importante fattore di competitività di aziende, ma anche una continuità sia finanziaria sia legislativa del sostegno pubblico.

In secondo luogo, a fronte del forte ridimensionamento in atto delle strutture industriali di ricerca, in particolare quelle centrali caratterizzate dalla missione di sviluppare ricerche orientate a medio-lungo termine, e in assenza di un ruolo propulsivo in termini di tecnologie innovative da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, paventa il rischio che si perda un consolidato *know-how* tecnologico e si veda scomparire quella tipologia di ricercatore e tecnologo industriale, preparato scientificamente tanto per affrontare temi impegnativi di ricerca e innovazione quanto per poter dialogare con la ricerca di base e orientata svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Eppure, un forte processo di collaborazione era normale e spesso di successo fino agli anni Ottanta, quando la ricerca industriale italiana era ancora rappresentata da molti grandi centri di ricerca, caratterizzati da livelli di qualità elevati, mentre le università erano molto più aperte e meno burocratizzate. Occorre quindi rilanciare la qualità e la dimensione dei centri di ricerca industriale per sostenere questo percorso virtuoso di collaborazione e interscambio.

La progressiva contrazione dei grandi centri di ricerca industriale sta infine facendo venir meno quel travaso di *know-how* verso la piccola-media industria alimentato con la mobilità di ricercatori di grande esperienza e di livello scientifico elevato. C'è quindi da domandarsi dove nel prossimo futuro le piccole-medie industrie troveranno tecnologi altamente formati che portino con sé un utilissimo *know-how*.

Poiché le piccole-medie industrie italiane si caratterizzano principalmente per lo sviluppo di processi e, anche se in maniera più limitata, di prodotti di media-bassa tecnologia, il sostegno finanziario può dunque essere attuato con leggi di defiscalizzazione e con politiche di sostegno a sportello o talvolta anche a bando a livello regionale, eventualmente sostenute dai fondi strutturali europei, ma principalmente con il Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) gestito dal Ministero delle attività produttive. Per questo Fondo sarebbe quindi utile definire una specifica quota assegnata a favore dell'innovazione tecnologica di processo e prodotto della piccola e media industria, individuando un giusto equilibrio fra meccanismi automatici di defiscalizzazione (che favoriscono lo sviluppo tecnologico in generale anche se di medio-basso livello) e meccanismi a sportello però con adeguata valutazione (che sostengano una progettualità più mirata, di maggior valore e più strategica) attuati sia a livello regionale sia a livello centrale.

L'entità delle risorse finanziarie a sostegno di questi strumenti deve peraltro essere continuo, con un corretto coordinamento tra livello regionale e quello ministeriale. In particolare, occorre trarre insegnamento dal fallimento del primo timido tentativo di defiscalizzazione operato con la legge n. 140 del 1997 e dalle difficoltà che incontrano oggi le regioni a sfruttare rapidamente le limitate disponibilità per le aree depresse comprese nell'obiettivo 2 (Centro-Nord). In questo caso, infatti, i criteri di suddivisione delle poche risorse fra le varie regioni hanno creato una vera e propria pioggia di «frammenti finanziari», senza alcuna concentrazione in quelle regioni dove vi sono le più significative attività di ricerca e di

innovazione tecnologica. Occorre invece definire criteri di assegnazione alle varie regioni che meglio si adattino alla realtà geografica della ricerca industriale.

Sarebbe altresì auspicabile, prosegue il Presidente dell'AIRI, che l'aiuto alle piccole e medie aziende passasse anche attraverso maggiori incentivi alla ricerca cooperativa, ossia quella fatta da centri specializzati di ricerca – pubblici, privati o meglio ancora misti – per conto di più aziende organizzate in maniera cooperativa, per esempio nei distretti industriali, ma non dotate di adeguate strutture di ricerca.

Per ciò che riguarda la media-grande industria, il Presidente dell'AIRI suggerisce anzitutto di migliorare i processi di valutazione e di controllo dei progetti a sportello nell'ambito del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) e del Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) per lo sviluppo pre-competitivo e l'innovazione tecnologica.

Inoltre, auspica forme integrative di defiscalizzazione legate non solo agli aspetti incrementali degli investimenti industriali in ricerca e sviluppo tecnologico, ma anche alle dimensioni dell'investimento stesso, nonché un indirizzo strategico a carattere nazionale dei finanziamenti di FAR e di FIT con bandi di carattere competitivo.

Egli sollecita altresì il mondo politico affinché, con un adeguato sostegno dei pochi grandi centri di ricerca rimasti, si impedisca l'impoverimento del patrimonio tecnologico del sistema Paese dovuto alla perdita di alcuni livelli di eccellenza di ricerca industriale e di *know-how* tecnologico. Al riguardo, ricorda l'articolo 11 della legge n. 451 del 1994 per il finanziamento delle azioni necessarie al riorientamento e al riposizionamento dei centri di ricerca industriale in crisi o in conversione a causa delle mutate strategie o organizzazioni aziendali. Questo strumento, pur nella limitatezza delle risorse disponibili rispetto all'ampiezza del problema (50 miliardi di vecchie lire ogni anno), è stato un vero successo.

Quindi l'articolo 10 della legge n. 297 del 1999, che oggi recepisce i contenuti dell'articolo 11 della legge n. 451 del 1994, deve essere sostenuto in maniera più significativa rispetto agli ormai svalutati 50 miliardi annui, poiché è uno strumento che permette un'azione mirata di carattere formativo e strutturale per il rilancio di una ricerca industriale di qualità tramite una selezione sottoposta a una dura valutazione preliminare e ad un severo controllo *in itinere*.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente dell'AIRI richiama infine criticamente il blocco del finanziamento dei progetti di ricerca applicata condotti nelle aree del Centro-Nord, incluse quelle depresse dell'obiettivo 2. Oggi infatti le aree del Mezzogiorno, di cui all'obiettivo 1, dispongono di risorse finanziarie per sostenere la ricerca industriale, essendo finanziate dai fondi strutturali dell'Unione europea, mentre le aree del Centro Nord, che rappresentano più del 90 per cento della ricerca industriale italiana, sono completamente scoperte. Tale stato di *impasse* non può durare troppo a lungo poiché crea incertezza, discontinuità e alla lunga contrazione delle strutture della ricerca industriale.

Non solo, ma prima di spostare interventi a favore della ricerca dall'ambito nazionale a quello regionale occorre valutare a fondo quanto, per le caratteristiche globali, debba essere coordinato e definito a livello nazionale e quanto, per le caratteristiche di breve-medio termine e di sviluppo tecnologico più che di ricerca, possa essere meglio delegato all'autorità locale.

Ha quindi brevemente la parola il vice presidente dell'AIRI, ingegner FRIGESSI, il quale richiama un importante esempio di collaborazione fra pubblico e privato in tema di nanotecnologie. Illustra quindi sinteticamente gli allegati alla relazione del Presidente relativi rispettivamente alle proposte dell'AIRI per il sostegno alla ricerca, il riordino degli enti pubblici e il rapporto fra regioni e ricerca.

Il senatore TESSITORE chiede a quanto ammonti l'impegno della ricerca industriale in termini di investimento.

A tale quesito risponde il professor UGO, il quale conferma che l'apporto della ricerca industriale è pari a circa il 50 per cento della spesa nazionale. In passato, esso ammontava peraltro a circa il 60 per cento, ma negli ultimi anni la spesa pubblica è aumentata più di quella privata. Ai fini di tale valutazione occorre tuttavia definire chiaramente i contorni della ricerca industriale, non sempre omogenei nei vari Paesi.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'AIRI e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2015) Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale ricorda che il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, di cui il disegno di legge n. 2015 reca la conversione in legge, si propone due finalità, di cui la prima consiste nel tornare alla ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) fra i diversi settori di intervento. Già l'articolo 2 della legge n. 163 del 1985 prevedeva infatti che il FUS fosse ripartito annualmente fra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante). Successivamente tuttavia, a partire dalla fine degli anni Novanta, si è andata affermando la tendenza a triennializzare la programmazione delle attività di spettacolo e, parallelamente, l'erogazione dei contributi. Il cosiddetto «decreto Melandri» (21 dicembre 1998, n. 492) dispose inoltre (all'articolo 10, comma 2) che anche le percentuali di ripartizione del FUS avessero efficacia triennale. Ciò ha tuttavia deter-

minato una sostanziale cristallizzazione delle aliquote per il triennio, con l'effetto perverso che alcuni settori hanno finanziamenti maggiori rispetto alle necessità ed altri sono invece privi di fondi. Né è possibile correggere la situazione in via amministrativa, in quanto il decreto legislativo n. 492 del 1998 che impone la triennialità della ripartizione ha evidentemente forza di legge e non può essere modificato che per via legislativa. Di qui, la prima necessità del ricorso allo strumento d'urgenza, per correggere una stortura che dopo il primo triennio di applicazione della norma (1999-2001) appare ora (per il triennio 2002-2004) in tutta la sua gravità.

La seconda finalità che il decreto-legge si propone, prosegue il Presidente relatore, consiste nell'abrogazione del regolamento sulle attività teatrali approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470. Al riguardo, egli ricorda che tale regolamento fu emanato dal Governo anche a seguito dello stallo del Parlamento che, nonostante un approfondito esame prima presso la Camera dei deputati e poi presso il Senato, non riuscì ad approvare il relativo disegno di legge. Il regolamento n. 470, dopo una fase transitoria, è entrato ora a regime, ma rischia di produrre effetti perversi: anzitutto, prevedendo che i contributi statali possano essere erogati ad un solo organismo stabile per regione, di fatto impedisce che moltissimi organismi, fra cui teatri stabili pubblici, privati e di innovazione, nonché circuiti territoriali, usufruiscano del contributo pubblico; in secondo luogo, riserva il contributo statale a quegli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica entro il 31.12.2002, escludendo tuttavia in questo modo almeno il 50 per cento degli organismi teatrali che, storicamente, sono nati come associazioni culturali e non pare corretto siano costretti ad assumere personalità giuridica.

Il Presidente relatore rende noto che, in considerazione dell'esigenza di ovviare a tali difficoltà, il Governo aveva predisposto uno schema di regolamento volto a modificare sostanzialmente il decreto n. 470 del 1999 con un'efficacia peraltro transitoria, in attesa dell'entrata in vigore della legge di attuazione del nuovo articolo 117 della Costituzione in materia di spettacolo. Il Consiglio di Stato ha tuttavia eccepito, nonostante che la Conferenza Stato-Regioni si fosse espressa in senso favorevole, che la materia rientra fra quelle che il nuovo articolo 117 della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente di Stato e regioni e che quindi non sussiste in essa una potestà regolamentare del Governo. Di qui, la decisione del Governo di procedere per via legislativa.

Il Presidente relatore manifesta tuttavia un margine di perplessità sulla scelta di abrogare *in toto* il regolamento. A fronte delle pur condivisibili critiche sul funzionamento del vecchio regolamento, correttamente il Governo aveva infatti lavorato per sostituirlo con una disciplina più consona alle effettive esigenze del settore. La sua mera abrogazione rischia invece di determinare un vuoto normativo in attesa della piena applicazione del nuovo articolo 117. Nel chiedere quindi chiarimenti al Governo in questo senso, auspica che sia tempestivamente disegnata una nuova disciplina del settore, nel rispetto delle modifiche costituzionali, affinché

non vi siano periodi di vacanza normativa che non potrebbero non nuocere al settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1306-B) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nel dibattito interviene la senatrice PAGANO, la quale osserva che i due aspetti cruciali cui qualunque riforma scolastica deve corrispondere nell'attuale contesto politico e sociale consistono nell'assicurare la mobilità delle giovani generazioni e nel contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. La società italiana è infatti caratterizzata non solo da una scarsissima mobilità sociale, ma anche da una poco significativa quantità di giovani che raggiungono il titolo di studio. La riforma Berlinguer, approvata dal Centro-sinistra nella scorsa legislatura, aveva quindi tentato di offrire una risposta credibile a tali due profili attraverso l'integrazione del sistema di istruzione e di formazione da un lato e l'individuazione di strumenti idonei a ridurre la fuoriuscita dal percorso formativo dall'altro.

Il Centro-destra, assumendo la guida del Paese, ha scelto la via iconoclasta di abrogare completamente la legge Berlinguer, ma non è stato in grado di offrire risposte alternative credibili ai due profili summenzionati. La riforma Moratti, riproducendo una netta separazione fra il canale dell'istruzione e quello della formazione professionale, fotografa infatti una società irrigidita, rinunciando del tutto a stimolare maggiore mobilità sociale.

I dati più recenti testimoniano del resto che il giudizio di «sufficiente» agli esami di terza media è conseguito, per il 48 per cento, da studenti provenienti da famiglie culturalmente arretrate e solo per il 16 per cento da studenti provenienti da famiglie in cui almeno uno dei genitori sia in possesso del diploma di laurea. Viceversa, tale rapporto risulta totalmente capovolto con riferimento al giudizio di «ottimo», conseguito per il 12 per cento da studenti provenienti da famiglie culturalmente modeste e per il 38 per cento da studenti provenienti da famiglie intellettualmente più vivaci. Analoga situazione si riscontra altresì con riferimento all'accesso universitario. La rigida separazione dei canali formativi condanna dunque la società italiana alla rigidità attuale, regredendo rispetto ai passi avanti compiuti dal Centro-sinistra.

Né significativi miglioramenti si segnalano con riferimento agli strumenti di contrasto della dispersione scolastica su cui pure il Centro-sinistra si era impegnato con l'articolazione del ciclo primario in un settennio.

Quanto poi alle questioni relative alla copertura finanziaria della riforma, ella rinvia alle considerazioni svolte nella seduta antimeridiana dal senatore Morando ed invita il Governo a chiarire a quali provvedimenti intende dare effettiva priorità.

Prende altresì atto della conclusione della prima fase procedurale della riforma, deplorando peraltro la sordità della maggioranza a richiami di pur grande rilievo quale quello relativo all'opportunità di sospendere il dibattito sulla cancellazione dell'obbligo scolastico.

L'attenzione si sposta ora – conclude – sull'emanazione dei decreti legislativi di attuazione, sempre che il Governo rinvenga le risorse necessarie. Almeno su quelli, auspica un confronto aperto e costruttivo rivolto in particolare all'elaborazione di soluzioni efficaci in favore della mobilità sociale e di contrasto della dispersione scolastica.

Il senatore FAVARO ricorda che la discussione dovrebbe essere limitata alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e in questo senso la relazione introduttiva del presidente Ascutti era stata opportunamente sintetica. L'altro ramo del Parlamento ha del resto modificato solo l'articolo 7, introducendo maggiori garanzie riconosciute anche dall'opposizione.

Egli sottolinea poi il carattere sostanziale della riforma, che opportunamente il Governo ha voluto approvare nella prima fase della legislatura onde poter gestire anche i decreti attuativi. Nega poi gli elementi di rigidità sociale sottolineati dalla senatrice Pagano, osservando che nella regione da cui proviene (il Veneto) la formazione professionale funziona assai bene, assicurando un'ottima preparazione.

Conviene infine sull'opportunità di ridurre al minimo il clima di incertezza inevitabilmente connesso ad un processo riformatore, da cui deriva la fretta del Governo di approvare la riforma. La causa primaria di tale clima di incertezza, nonché per alcuni versi di resistenza, è del resto rappresentato dal timore che si instaurino due canali rigidi di reclutamento dei docenti, uno di carattere statale e uno di carattere regionale. Al fine di fugare ogni dubbio, suggerisce quindi di procedere con speditezza verso la completa regionalizzazione del personale, anche in coerenza con gli indirizzi della devoluzione.

Il senatore COMPAGNA stigmatizza l'atteggiamento contraddittorio di chi considera ormai superato il bicameralismo in favore di un'accentuazione delle autonomie regionali, salvo poi lamentare solo in alcune circostanze un bicameralismo insufficiente.

A fronte delle limitate modifiche apportate dalla Camera dei deputati, egli conferma peraltro il voto positivo del Gruppo Unione democristiana e di Centro sulla riforma, senza tuttavia sottacere le preoccupazioni più volte espresse. Il Governo si è infatti inerpicato su una strada difficilissima, non a caso corredata da numerosi atti di indirizzo approvati presso l'altro ramo del Parlamento. Occorre pertanto che il Ministro risponda efficacemente alle argomentazioni svolte nella seduta antimeridiana dal se-

natore Morando, configurando una politica scolastica forte, atta a rendere inconsistenti le ficcanti critiche dell'opposizione.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale si rammarica di non poter rispondere puntualmente alle singole osservazioni per ragioni di tempo. Ritiene comunque di cogliere, nelle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, un elemento di grande rilievo, anche democratico. Esse determinano infatti un ulteriore confronto fra Parlamento e Governo sulle specifiche leggi di spesa che consentiranno l'avvio della riforma, configurando così una nuova occasione di dibattito.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Valentina APREA, la quale conferma che il disegno riformatore ha carattere di legislatura e si impone dopo la riforma del titolo V della Costituzione. Rammaricandosi a sua volta di non poter rispondere ai singoli interventi, si rivolge solo alla senatrice Pagano negando che il testo cristallizzi una condizione di rigidità del sistema. Al riguardo, assicura invece il proprio impegno ad un confronto costruttivo sui decreti attuativi al fine di individuare gli strumenti migliori per favorire il successo formativo dei giovani.

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI, la Commissione conviene infine di fissare a domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 20, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 169)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e raccomandazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – il relatore Bevilacqua aveva svolto la relazione introduttiva.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore BEVILACQUA presenta il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto recante ripartizione delle somme destinate ad enti, istituti ed associazioni culturali

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) invita il Governo ad informare il Parlamento della successiva ripartizione della voce "contributi ad enti, istituti, fondazioni ed altri organismi", come del resto già richiesto dalla Commissione in occasione dell'esame del piano di riparto relativo all'anno scorso;

2) invita il Governo a chiarire se gli stanziamenti disposti dall'articolo 14 della legge n. 264 del 2002 siano stati contabilizzati sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero e, in caso negativo, a chiarire con quali tempi e modalità intenda provvedere».

La senatrice ACCIARINI chiede al relatore che le osservazioni siano trasformate in condizioni.

Il senatore BRIGNONE preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere, tenuto conto che gli stanziamenti appaiono significativamente incrementati rispetto all'anno scorso. Invita tuttavia ad una riflessione sugli atti normativi da cui il riparto in esame trae origine, onde verificare che gli enti cui sono destinati i finanziamenti abbiano mantenuto nel tempo un elevato significato culturale.

Il senatore TESSITORE ritiene indispensabile una verifica sull'utilizzo dei fondi assegnati.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che il riparto in esame non presenta margini di discrezionalità con riferimento agli enti destinatari, tutti previsti da disposizioni legislative. Conviene tuttavia sulla possibilità di inserire nello schema di parere una raccomandazione relativa alla valutazione dei risultati conseguiti.

Il relatore BEVILACQUA, accogliendo le osservazioni emerse, modifica lo schema di parere precedentemente illustrato nel seguente schema di parere favorevole con condizioni e raccomandazioni:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto recante ripartizione delle somme destinate ad enti, istituti ed associazioni culturali

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) che il Governo informi il Parlamento della successiva ripartizione della voce "contributi ad enti, istituti, fondazioni ed altri organismi", come del resto già richiesto dalla Commissione in occasione dell'esame del piano di riparto relativo all'anno scorso;

2) che il Governo chiarisca se gli stanziamenti disposti dall'articolo 14 della legge n. 264 del 2002 sono stati contabilizzati sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero e, in caso negativo, chiarisca con quali tempi e modalità intende provvedere.

La Commissione raccomanda altresì al Governo di procedere ad un'attenta valutazione dei risultati conseguiti con gli stanziamenti annualmente erogati e di riferirne puntualmente al Parlamento».

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere del relatore è posto ai voti e accolto, come modificato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

179^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Sospiri e Mammola.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario SOSPIRI risponde all'interrogazione n. 3-00376, facendo presente che il progetto della tratta alta velocità ferroviaria Milano-Bologna, approvato dalla Conferenza dei servizi il 31 luglio 1998, prevede che la linea lambisca solo parzialmente le aree agricole – cioè le pertinenze – della Villa Vandelli-Dallari secondo il cosiddetto «tracciato blu» ritenuto migliore rispetto all'alternativo «tracciato rosso». A conferma della validità della scelta compiuta, i Ministeri dell'ambiente e dei beni e attività culturali avevano prescritto, nell'ambito della stessa Conferenza dei servizi, una verifica tecnica sull'adeguatezza del tracciato prescelto. Nel mese di agosto 1999, si è conclusa la verifica suddetta con la conferma, da parte del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, della validità del progetto approvato. Successivamente, i proprietari della villa storica Vandelli-Dallari si sono rivolti al TAR del Lazio che, con ordinanza, ha richiesto la convocazione di una nuova Conferenza dei servizi per una rinnovata valutazione tra i due tracciati. Nel mese di luglio 2000, la Conferenza dei servizi ha quindi riconfermato l'approvazione del «tracciato blu» e, nel settembre 2001, il sovrintendente regionale per i beni e attività culturali dell'Emilia Romagna ha apposto vincolo di tutela su Villa Vandelli-Dallari, sul parco e le pertinenze, ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999, ed ha rigettato il progetto di inserimento paesaggistico elaborato sulla base del «tracciato blu». In data 13 dicembre

2001, la direzione lavori TAV ha sospeso, in via cautelativa, i lavori in corso di esecuzione nelle aree oggetto di vincolo e, insieme al *general contractor* Cepav Uno, ha formulato ricorso al TAR avverso il provvedimento del sovrintendente regionale e tutti gli atti connessi. Tanto premesso, si deve precisare che, nella riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 7 febbraio, il Consiglio medesimo ha preso atto del parere della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali dell'Emilia Romagna circa la possibile rimodulazione del vincolo su Villa Dallari in caso di adozione di una variante che preveda sia l'interramento della strada provinciale di Campogalliano (e, quindi, la ricongiunzione alla Villa del parco antistante la villa stessa) sia l'adozione di una galleria artificiale tra il chilometro 114, 318 e il chilometro 147,700 della linea alta velocità con riserva di copertura finanziaria dei maggiori oneri a carico della TAV. Quest'ultima variante ferroviaria, si garantisce, dovrà necessariamente essere sottoposta a Conferenza dei servizi e per essa si dovrà procedere alla verifica di fattibilità, sia tecnica sia economica, attraverso un approfondimento delle maggiori risorse necessarie.

Il senatore GUERZONI, pur ringraziando il sottosegretario per la risposta, dichiara tuttavia di non essere soddisfatto in quanto la questione centrale sollevata nell'interrogazione non è stata affrontata. È infatti inaccettabile che il Governo non abbia avvertito il dovere di sentire la regione, la provincia e il comune del territorio interessato dal progetto dopo che il progetto stesso è stato cambiato dall'Esecutivo al di fuori di ogni procedura. Auspica pertanto che alla questione sia data al più presto soluzione coinvolgendo le autonomie locali sul cui territorio il tracciato deve essere effettuato.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri

(536) PROVERA. – *Norme in materia di nautica da diporto*

(743) GRILLO. – *Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*

(979) CUTRUFO ed altri. – *Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Poiché non sono terminate le audizioni informali sui provvedimenti in titolo il PRESIDENTE propone di rinviare alla prossima settimana l'inizio della discussione generale.

La Commissione conviene unanime.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2003 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 marzo 1999, n. 140, concernente studi e ricerche per la politica industriale (n. 177)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE, in considerazione dell'imminente inizio della seduta già convocata con la 12^a Commissione e per dar modo ai Senatori di prendere visione della documentazione testè pervenuta dal Ministero, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 1975 e 2011.

La seduta termina alle ore 15,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

141^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***indi del Vice Presidente***PILONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore MONTAGNINO ricorda che il recepimento della direttiva del Consiglio n. 93/104/CE avviene in Italia con grande ritardo rispetto al termine ultimo del 23 novembre 1996, fissato dalla stessa direttiva per la sua trasposizione negli ordinamenti dei paesi membri.

Nonostante tale vistosa inadempienza, che è anche valsa una condanna della Corte di giustizia e l'avvio di un'ulteriore procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, significative evoluzioni in materia di orario di lavoro sono intervenute in questi anni, sia in termini legislativi, in primo luogo, attraverso il cosiddetto «pacchetto Treu», sia sul piano della contrattazione collettiva e del dialogo sociale. Sotto quest'ultimo aspetto, occorre ricordare l'accordo interconfederale in materia di orario di lavoro, stipulato il 27 novembre 1997 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, che ha recepito i principi della direttiva che non trovavano riferimento nell'or-

dinamento interno, limitatamente al solo settore industriale: sono rimasti pertanto esclusi da una compiuta attuazione delle prescrizioni comunitarie i settori non industriali, che sono quindi i più sensibili all'attuale processo di formale trasposizione della direttiva.

In tal senso, l'atto di recepimento della direttiva del 1993 dovrebbe tenere in debito conto, almeno per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati in sede comunitaria, l'orientamento maturato nella passata legislatura. Poiché, in caso contrario, ai costi già accumulati per la tardiva ottemperanza agli obblighi comunitari, si aggiungerebbe per l'Italia il costo economico e sociale della dispersione di una risorsa acquisita dall'ordinamento e consistente nell'attuale grado di articolazione della disciplina in materia di orario di lavoro secondo le diverse e peculiari attività produttive.

In particolare, con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, questo rischio si configura nell'assimilazione delle imprese non industriali alle imprese industriali, attraverso il superamento dell'attuale distinzione tra tipologie di datori di lavoro, con riguardo – per esempio – agli obblighi di comunicazione e al regime sanzionatorio.

Almeno sotto alcuni profili, infatti, le distinzioni esistenti nell'ordinamento interno si giustificano con la riconosciuta esigenza di modulazione della disciplina secondo la struttura e dimensione d'impresa.

In sede di recepimento della direttiva comunitaria, è necessario tenere conto, oltre che dell'evoluzione interna dell'ordinamento interno, per alcuni aspetti più maturo dell'ordinamento comunitario, anche delle indicazioni provenienti dall'adeguamento alle prescrizioni della direttiva del 1993 operato in altri paesi europei. Tali indicazioni confermano il ruolo primario della contrattazione collettiva, come registrato da autorevoli osservatori in sede comunitaria, pur nella necessaria cornice di un quadro normativo interno stabile e coerente.

Il decreto legislativo all'esame sollecita una serie di rilievi critici che muovono dalla scelta del Governo di non tenere in considerazione le soluzioni concordate dalle parti sociali rispetto ad alcune questioni legate alla direttiva europea in materia di orario di lavoro e di agire in contrasto con i criteri per il recepimento delle direttive dettati dalla legge n. 39 del 2002, in relazione, soprattutto, alla esigenza di coerenza con l'accordo tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria del 12 novembre 1997.

Nel merito, l'estensione della normativa sull'orario di lavoro ai comparti del pubblico impiego configura un'interferenza indebita nel campo delle relazioni sindacali e nella disciplina contrattuale che riguardano tale settore. Peraltro, mentre l'avviso comune del 1997 e il confronto tra le parti sociali hanno riguardato esclusivamente le associazioni datoriali private, lo schema di decreto legislativo è riferito a tutti i settori d'attività pubblici e privati, configurando il rischio di un arretramento rispetto ai livelli di orario, inferiori, previsti dai contratti per il pubblico impiego. Fortemente preoccupante è poi la previsione contenuta all'articolo 18, laddove si stabilisce che le vigenti disposizioni contrattuali restino valide fino alla loro scadenza, mentre nel caso di contratti scaduti, la validità è stabi-

lita fino al 31 dicembre 2004. Ciò rappresenta una palese violazione dell'autonomia delle parti e l'ennesimo attacco alle tutele dei lavoratori.

La cancellazione del limite di ottanta ore trimestrali posto al ricorso al lavoro straordinario in assenza di disciplina contrattuale, previsto invece dall'avviso comune del 1997; la possibilità di attuare orari settimanali, compreso lo straordinario, superiori alle 48 ore, senza alcun intervento sindacale; la complessiva sottrazione alla contrattazione collettiva del potere di definire la durata del lavoro straordinario; il contrasto delle previsioni contenute all'articolo 6 con la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio e con la direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituiscono elementi ulteriori di criticità, che inducono a ritenere errati molti contenuti dello schema di decreto legislativo e sollecitano una sostanziale modifica di esso.

E ancora forti rilievi critici – prosegue il senatore Montagnino – suggeriscono alcune norme in materia di lavoro notturno, in particolare per i lavoratori inidonei, e in materia di deroghe, palesemente in contrasto con le direttive comunitarie e con la lettera dell'avviso comune del 1997.

La disciplina dello schema di decreto legislativo, inoltre, è esplicitamente estesa anche agli apprendisti maggiorenni, mentre per i dipendenti a domicilio e per i telelavoratori si prevede che le norme trovino applicazione solo nei casi espressamente previsti. Quest'ultima limitazione, in effetti, non è esplicitamente prevista dalla direttiva n. 93/104/CE, che consente l'esclusione dall'applicazione della direttiva solo per i rapporti in cui la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata dai dipendenti. Quanto meno nel caso del tele-lavoro – ma in una certa misura anche per il lavoro a domicilio – questa circostanza non ricorre necessariamente, esistendo modalità specifiche di esatta rilevazione della durata del lavoro.

Una limitazione più significativa deriva, nel testo in esame, dalla disciplina degli obblighi di comunicazione per il datore di lavoro, nel caso di superamento della soglia delle quarantotto ore di lavoro settimanale. Lo stesso articolo 4 prevede che in tal caso – per le unità produttive che occupino più di dieci dipendenti – il datore sia tenuto a informare ogni quattro mesi la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

La normativa vigente, che già prevede tale obbligo di comunicazione in caso di superamento del limite di quarantacinque ore settimanali, si applica tuttavia alle sole imprese industriali. L'estensione alle altre tipologie d'impresa, appare un'ingiustificata soppressione di un elemento di articolazione dell'ordinamento, che riconosceva l'opportunità di distinguere anche tra tipologie di attività produttive, oltre che tra diversità dimensionali. D'altra parte, rimane dubbio, in assenza di esplicite prescrizioni nello schema di decreto, se questa omologazione della disciplina degli obblighi di comunicazione per ogni tipologia d'impresa abbia delle conseguenze anche in materia sanzionatoria, dove pure sarebbe opportuna una differenziazione tra imprese industriali e non industriali; né è chiaro se e quanto dell'attuale disciplina sanzionatoria rimanga comunque in vigore.

Anche con riferimento al lavoro straordinario, lo schema di decreto pone una disciplina uniforme, superando l'attuale distinzione tra imprese industriali e altri datori: ed anche in questo caso, a prevalere è il modello dell'impresa industriale, sia pure con alcuni limitati aggiustamenti.

Come per l'orario normale e per l'orario massimo di lavoro, si elimina ogni distinzione tra il livello nazionale e quello territoriale o aziendale dei contratti, mentre nella disciplina attuale gli accordi integrativi possono stabilire solo limiti inferiori rispetto a quelli definiti sul piano nazionale.

Tale impostazione rende come minimo incerto il rapporto tra i diversi livelli di contrattazione.

Un altro aspetto della disciplina del lavoro straordinario che non trova pieno chiarimento nel testo del decreto è quello relativo al limite di dieci ore per la prestazione giornaliera. La disciplina vigente consente, ai datori diversi dalle imprese industriali, lo svolgimento di lavoro straordinario nei limiti di due ore settimanali, rispetto a una durata normale giornaliera di otto ore. A questo proposito sarebbe opportuno sopprimere espressamente tale limite per la prestazione giornaliera, oppure confermare un diverso regime per le imprese non industriali anche con riguardo ad altri aspetti: per esempio in materia sanzionatoria.

Infatti, poiché lo schema di decreto non reca alcuna norma sanzionatoria, si dovrebbe intendere che restino in vigore quelle attuali che, tuttavia, differiscono a seconda che si tratti di imprese industriali o di altri datori.

Infine è da valutare sotto il profilo della legittimità costituzionale, la norma sui riposi settimanali. L'articolo 9 dello schema di decreto, infatti, pur prescrivendo che il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, non solo prevede alcune fattispecie che consentono l'esclusione da tale diritto, ma ammette anche la possibilità di ulteriori deroghe definite dai contratti collettivi, in contrasto con il terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che, come è noto, stabilisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e non può rinunciarvi.

Il senatore VIVIANI osserva che la problematica relativa al recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di orario di lavoro affronta profili di particolare delicatezza, poiché si tratta di una disciplina che influisce – più che in passato, a causa del continuo processo di trasformazione dell'organizzazione del lavoro – sulle condizioni di libertà e autonomia del singolo lavoratore e, più in generale, sulla organizzazione della vita sociale. Inoltre, la disciplina comunitaria in corso di recepimento si propone di regolare l'orario di lavoro non in termini generali ma, come recita testualmente la norma, con riferimento al fine del miglioramento degli ambienti di lavoro e di un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Un tale approccio costituisce un parametro per valutare la congruità della disciplina in discussione rispetto al perseguimento degli obiettivi posti dalle direttive

comunitarie che, inoltre, si caratterizzano per la sottolineatura del ruolo centrale assolto dalla contrattazione collettiva, sempre per quel che riguarda la regolazione dell'orario di lavoro.

Partendo da tali premesse, l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo non può non porre in evidenza numerosi elementi di criticità. Un primo motivo di perplessità deriva dalla considerazione dell'impatto negativo che l'estensione della normativa di recepimento al pubblico impiego è suscettibile di determinare rispetto agli assetti attuali, caratterizzati, in particolare per quel che concerne l'orario di lavoro, da condizioni più favorevoli, definite in via contrattuale. Il comma 3 dell'articolo 4 prevede inoltre che la durata media dell'orario di lavoro – definita nel limite di quarantotto ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario – deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi, e il successivo comma 4 dispone che i contratti collettivi nazionali di lavoro possono elevare tale limite da sei a dodici mesi: in questo caso, alla contrattazione collettiva viene affidato un ruolo di ulteriore flessibilizzazione dell'orario, in contrasto con l'impostazione generale della norma comunitaria, che, di regola, affida alle parti sociali il compito di definire condizioni di lavoro più favorevoli rispetto ai livelli minimi definiti per via legislativa. Allo stesso articolo 4, occorrerebbe poi chiarire, soprattutto nel caso di orari multiperiodali, che lo straordinario decorre a partire dalla quarantunesima ora di lavoro calcolata su base settimanale.

Occorre poi colmare una notevole lacuna del provvedimento in titolo che, malgrado il più volte dichiarato intento di valorizzare il ruolo dell'autonomia collettiva, tace in materia di obblighi di informazione delle rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro, soprattutto per quanto concerne il lavoro notturno. L'obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio, del superamento del limite delle quarantotto ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario, di cui al comma 5 dell'articolo 4, appare poi un arretramento rispetto alla disciplina posta in sede di contrattazione collettiva, ed è destinata ad incentivare aumenti consistenti dell'orario di lavoro.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Viviani osserva che al comma 3 dell'articolo 5 è stato soppresso il limite di ottanta ore trimestrali per quel che riguarda il ricorso al lavoro straordinario, sancito dall'accordo interconfederale del 1997. Permane di conseguenza il solo limite di 250 ore annuali – sempre in difetto di disciplina collettiva applicabile e previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore – che, tuttavia, appare eccessivamente ampio per il periodo di riferimento, soprattutto in relazione al lavoro stagionale o a tempo determinato, che richiedono il mantenimento di limiti sensibili e significativi rispetto alla specifica tipologia del rapporto.

All'articolo 6, il comma 2, che esclude dal computo della durata media dell'orario di lavoro settimanale il riposo compensativo nel caso di lavoro straordinario, appare in netto contrasto con l'ordinamento vigente e costituisce comunque un peggioramento delle condizioni di lavoro. La

stessa considerazione vale, al comma 1 dello stesso articolo 6, per il non computo dei periodi di assenza per malattia, che pure sono regolarmente retribuiti. All'articolo 11, nel quale si indica in undici ore ogni ventiquattro la durata minima del periodo di riposo consecutivo, occorrerebbe esplicitare un riferimento alla salvaguardia delle condizioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva.

Per quel che riguarda l'articolo 8, relativo alla disciplina delle pause, occorre tenere presente che esistono forme specifiche di regolazione dell'orario di lavoro che prevedono un aumento dei ritmi a fronte di riduzioni di orario: con riguardo a tali fattispecie, occorrerebbe precisare che la contrattazione collettiva può stabilire un regime più favorevole al lavoratore circa la durata delle pause. Desti invece forte perplessità il comma 3 dell'articolo 8, che, inoltre, introduce una disposizione non prevista dalla direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda la disciplina dei riposi settimanali, il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che il periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive coincida, di regola, con la domenica, salvo disporre, ai successivi commi 2, 3 e 4, numerose deroghe che, in aggiunta a quelle già previste dalla legislazione vigente, tendono di fatto a vanificare il disposto del comma precedente sul riposo domenicale. Non vi è dubbio che le continue modificazioni dell'organizzazione del lavoro sollecitano l'introduzione di consistenti elementi di flessibilità, ma l'articolo in discussione sembra formulato in modo tale da ridurre ad un mero simulacro il principio del riposo domenicale, che pure costituisce una conquista di carattere storico ed un fatto di libertà e civiltà che non può essere disconosciuto. A tale proposito occorre poi considerare che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori adottata nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989 e richiamata nelle premesse della direttiva 93/104/CE del Consiglio, stabilisce, in linea di principio, che il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori costituisce un obiettivo che non può essere subordinato a considerazioni di carattere puramente economico.

Anche per quel che riguarda la disciplina del lavoro notturno, occorre modificare il testo all'esame nel senso di rafforzare il ruolo dell'autonomia collettiva sia per quel che riguarda la determinazione delle condizioni di idoneità al lavoro notturno medesimo, sia in ordine alla definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro notturno o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 13 occorrerebbe sopprimere, al primo periodo, la parola «eventuale».

In sede di elaborazione dello schema di decreto legislativo all'esame, il Governo ha poi introdotto deroghe in misura superiore a quelle previste dalla disciplina comunitaria e, comunque, con formulazioni più rigide: da tale scelta deriva da un lato una maggiore incertezza sulle norme applicabili e dall'altro una tendenza ad ampliare a dismisura l'orario di lavoro di fatto rispetto a quello normale. Infine, per quel che riguarda la disciplina transitoria, il rappresentante del Governo ha precisato che il riferimento

alle clausole contrattuali scadute in materia di orario di lavoro riguarderebbe esclusivamente le disposizioni in contrasto palese con la disciplina comunitaria. Pertanto, la proroga della loro efficacia fino al 31 dicembre 2004 avrebbe il fine di definire una fase di transizione per indurre le parti a superare tali anomalie. Una tale impostazione va peraltro esplicitata, modificando di conseguenza l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 18.

Occorre pertanto rilevare che, nel complesso, lo schema di decreto legislativo in titolo, coerentemente con la delega per la riforma del mercato del lavoro, recentemente approvata dalle Camere, si propone di aumentare la flessibilità dell'orario di lavoro e, di conseguenza, è in contrasto con la più volte asserita esigenza di aumentare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ed è inoltre suscettibile di incrementare la precarietà delle condizioni di lavoro. Inoltre, all'erosione degli ambiti di regolazione dell'orario di lavoro definiti in sede contrattuale, corrisponde un ruolo assai discutibile assegnato all'autonomia collettiva che, in sostanza, dovrebbe concorrere alla definizione di condizioni peggiori rispetto a quelle stabilite per legge. La moltiplicazione delle deroghe aumenta poi l'incertezza della disciplina legale e, per tutti i motivi sopra indicati, è ragionevole prevedere che l'adozione dei provvedimenti in titolo, senza adeguate e consistenti modifiche, produrrà un incremento della conflittualità tra le parti sociali, che non rientra negli interessi dell'impresa e tanto meno in quelli dei lavoratori.

Il senatore TREU invita il rappresentante del Governo ed i gruppi politici della maggioranza a considerare con attenzione i numerosi rilievi critici emersi nel dibattito, rilievi che investono l'intera impostazione dello schema di decreto legislativo all'esame e riguardano perfino profili di costituzionalità. Inoltre, il testo all'esame esordisce al comma 1 dell'articolo 1, con una dichiarazione di intenti, relativa al pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, che è sistematicamente smentita dalle disposizioni che si succedono negli restanti articoli.

Su molti problemi si sono soffermati in modo esauriente gli interventi precedenti, e tuttavia può essere opportuno richiamare ancora alcune questioni di carattere generale. In primo luogo, se è giusto affermare in linea di principio che il pubblico impiego non deve essere considerato un corpo separato rispetto al lavoro privato, è altrettanto vero che il testo all'esame ha adottato un approccio sostanzialmente negativo, tale da destare un giustificato allarme circa la possibilità che si vengano a creare condizioni di lavoro meno favorevoli, quanto all'orario, per i pubblici dipendenti.

In numerosi articoli si fa poi riferimento ai contratti collettivi in modo eccessivamente generico, senza precisare quale è il livello di contrattazione considerato; in alcuni casi, poi, soprattutto per quel che concerne la disciplina della durata del lavoro notturno, risulta eccessivo lo spazio attribuito alla contrattazione aziendale.

Con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo all'esame, sarebbe poi opportuno chiarire se resti in vigore la normativa vi-

gente per i datori diversi dalle imprese industriali, relativamente ai limiti dello svolgimento del lavoro straordinario e, in particolare, se con la nuova disciplina venga del tutto soppresso il limite di dieci ore per la prestazione giornaliera. Sempre all'articolo 5 desta particolare perplessità il carattere meramente esemplificativo dell'elencazione contenuta alla lettera c) del comma 4, relativamente agli eventi particolari in relazione ai quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario in assenza del requisito del consenso del dipendente.

Altrettanto delicata appare poi la questione della disciplina dei riposi settimanali di cui all'articolo 9, e soprattutto la formulazione della lettera d) del comma 2 appare di dubbia costituzionalità; al comma 5 dello stesso articolo 9 appare opportuno inoltre chiarire meglio l'ambito soggettivo di applicazione del decreto ministeriale ivi previsto.

L'elenco delle deroghe contenuto all'articolo 16 appare poi eccessivo e non coerente con la direttiva comunitaria. Su tale ultimo aspetto, invece, sarebbe preferibile una maggiore aderenza alla normativa che si intende recepire nell'ordinamento interno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il presidente PILONI ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva. Dichiara quindi aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di intervenire, la dichiara chiusa.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge in conversione.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 1.3, che, sostituendo interamente l'articolo 1 del decreto-legge all'esame, si propone di estendere ad altre aziende in regime di amministrazione straordinaria i benefici previsti da tale norma, mediante l'abbattimento del tetto di mille unità, che definisce in modo eccessivamente dettagliato – e suscettibile di comportare ingiustificate esclusioni – l'ambito di applicazione del provvedimento. Poiché l'emendamento introduce nuovi oneri, al comma 2 è prevista una norma di copertura finanziaria.

Fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.3, e dà per illustrati gli emendamenti 1.4 e 1.6, che perseguono le stesse finalità dei predetti emendamenti. Fa altresì propri, dandoli per illustrati gli emendamenti 1.5 e 1.7.

Il senatore MORRA, relatore, ritira l'emendamento 1.1.

Il presidente PILONI avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle modificazioni dell'orario dei lavori dell'Assemblea deliberate dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, la seduta della Commissione convocata per domani, giovedì 27 febbraio, avrà inizio alle ore 14,30 anziché alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2011**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.2**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora sia stato stipulato un contratto collettivo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente e preveda la salvaguardia di un rilevante livello occupazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

1.3

BATTAFARANO, MACONI, DI SIENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, i benefici previsti dall'articolo 8 comma 4 e dall'articolo 25 comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora sia stato stipulato un contratto collettivo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente e preveda la salvaguardia di un rilevante livello occupazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

1.4

BATTAFARANO, MACONI, DI SIENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che l'imprenditore acquirente non possenga le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in contratti collettivi stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del

gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.5

MACONI, PIZZINATO, PILONI, PIATTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – I. Quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonchè a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.6

BATTAFARANO, MACONI, DI SIENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «ed aventi» fino a: «di 550 lavoratori» con le seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.7

RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria prevista dalla legge 8 luglio 1999, n. 270 e a procedure concorsuali, qualora un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre

1990, n. 428, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, e consenta la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere con proprio decreto al datore di lavoro acquirente che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* della legge 23 luglio 1991 n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 nel limite delle risorse preordinate allo scopo, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.1

MORRA *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Fermo restando il disposto degli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le agevolazioni contributive ivi previste sono riconosciute, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai datori di lavoro che assumono dalle liste di mobilità lavoratori già occupati da imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di crisi con concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando si realizzi la continuazione o la ripresa, in tutto o in parte, dell'attività attraverso le ipotesi di cui all'articolo 2112 del codice civile.

1-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede le stesse agevolazioni anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2112 del codice civile riguardanti imprese sottoposte a procedure concorsuali o per le quali sia stata esperita la procedura di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, con richiesta di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando un contratto collettivo consenta la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

191^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3, pubblicati in allegato al resoconto del 20 febbraio scorso.

Il senatore GIOVANELLI annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo DS sull'emendamento 3.250, volto ad affermare il principio che il testo unico in materia di valutazione di impatto ambientale dovrà rappresentare l'occasione per recepire e dare piena attuazione alle direttive comunitarie del 1985 e del 1997 concernenti la VIA.

Il relatore SPECCHIA invita i presentatori degli emendamenti 3.250 e 3.251 a ritirarli, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.252.

Il sottosegretario TORTOLI concorda con il parere testé espresso dal relatore.

Il senatore GIOVANELLI ritira gli emendamenti 3.250 e 3.251 ed aggiunge la propria firma e quella dei senatori Gasbarri, Iovene, Montino e Rotondo all'emendamento 3.252.

Il senatore VALLONE ritira l'emendamento 3.253 e aggiunge la propria firma e quella del senatore Dettori all'emendamento 3.252.

Il senatore TURRONI segnala al relatore un errore materiale presente nell'articolo 3, comma 1, lettera *f*), laddove, tra i criteri ed i principi direttivi, è stato previsto quello di anticipare le procedure di impatto ambientale alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare.

Il relatore SPECCHIA assicura il senatore Turroni che approfondirà la questione prima dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 3.252 e respinge gli emendamenti 3.254, 3.255, 3.256 e 3.257.

Dopo che il senatore TURRONI ha annunciato il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 3.258, tale proposta emendativa viene accantonata.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.259, 3.260, 3.261, 3.262, 3.263, 3.264 – identico all'emendamento 3.265 – 3.266, 3.267 e 3.268.

Dopo che il senatore TURRONI ha annunciato il voto favorevole dei senatori Verdi sull'emendamento 3.269, il presidente NOVI dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.269, 3.270 e 3.271.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.272, 3.273, 3.274 – identico all'emendamento 3.275 – 3.276, 3.277, 3.278, 3.279, 3.280 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI), 3.281, 3.282, 3.283, 3.284, 3.285, 3.286 e 3.287.

Il senatore ROLLANDIN invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.288.

Il senatore RIZZI aggiunge la propria firma all'emendamento 3.290 ed invita la Commissione ad approvarlo.

Il senatore VALLONE annuncia il voto favorevole del Gruppo della Margherita sull'emendamento 3.289.

Il RELATORE ed il sottosegretario TORTOLI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 3.288, 3.289 e 3.290.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.288, identico agli emendamenti 3.289 e 3.290.

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 3.291 ed annuncia il voto favorevole del Gruppo DS sull'emendamento 3.298.

Il senatore ROLLANDIN invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.292. Su suggerimento del RELATORE e del sottosegretario TORTOLI riformula quindi l'emendamento in un nuovo testo.

L'emendamento 3.292 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Il senatore VALLONE annuncia il voto favorevole dei senatori della Margherita sull'emendamento 3.293.

Il senatore SCOTTI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.294.

Il relatore SPECCHIA manifesta qualche perplessità sugli emendamenti 3.293, 3.294 e 3.295.

Gli emendamenti 3.293, 3.294 e 3.295 vengono quindi accantonati.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.296, 3.297, 3.298, 3.299 e 3.300.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 4.12 e 4.13, presentati in ossequio al parere reso alla Commissione bilancio.

Il senatore TURRONI illustra gli emendamenti presentati dai senatori Verdi all'articolo 4, volti a precisare meglio le caratteristiche dei componenti della Commissione per la redazione dei testi unici ambientali.

Il senatore VALLONE illustra gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo della Margherita all'articolo 4, nonché l'emendamento 4.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 mirante a prevedere l'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati.

Il senatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo DS, ribadendo le forti perplessità della sua parte politica sulla decisione di dar vita ad una commissione per la redazione di testi unici, che si configura come lo strumento di un modo di legiferare fortemente corporativo. Oltretutto, tale commissione, per come è configurata dall'articolo 4, sembra avere tutte le caratteristiche di un vero e proprio

soggetto istituzionale, prevedendosi tra l'altro che venga presieduta direttamente dal Ministro dell'ambiente. Sarebbe pertanto necessario, quanto meno, sopprimere tale ultima previsione, nonché il comma 4, rivedendo anche le norme sulla segreteria tecnica.

Il relatore SPECCHIA, dopo aver osservato che le disposizioni di cui all'articolo 4 si giustificano proprio per l'ampiezza e la complessità della delega conferita con il disegno di legge in esame, ribadisce come la previsione puntuale di una Commissione per la redazione dei testi unici sia il frutto di un'operazione di apprezzabile trasparenza, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento, al quale il Ministro dell'ambiente dovrà riferire ogni quattro mesi in merito allo stato dei lavori della Commissione ministeriale. Ad ogni modo, si dichiara disponibile a prendere in esame la possibilità di modificare il comma 1, precisando che i componenti della Commissione devono essere scelti tra professori universitari o dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca, nonché sopprimendo eventualmente il comma 4. Propone comunque, per il momento, l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore TURRONI auspica che l'articolo 4 venga modificato in modo da far sì che i componenti della Commissione non possano essere esponenti dei soggetti interessati dalle norme di cui ai testi unici.

Il senatore VALLONE esprime le forti perplessità dei senatori del Gruppo della Margherita sulla mancata individuazione dei componenti della Commissione incaricata di redigere i testi unici fra esperti di chiara fama, nonché in merito alle disposizioni sulla segreteria tecnica.

Il sottosegretario TORTOLI concorda con il relatore sull'opportunità di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente NOVI dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché dell'emendamento 4.0.1.

Si passa all'esame delle proposte di stralcio e di soppressione del Capo II, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore GIOVANELLI illustra la proposta di stralcio del Capo II, inopportuno introdotto nel corpo del disegno di legge nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore TURRONI illustra la proposta di stralcio e la proposta di soppressione del Capo II, manifestando le forti perplessità dei senatori Verdi in ordine, in particolare, alle disposizioni concernenti la materia dello smaltimento dei rifiuti ed il vero e proprio condono che verrebbe introdotto con l'articolo 8 per quanto attiene ai reati ambientali. Fa quindi presente che, qualora il Capo II non venisse stralciato o soppresso, i sena-

tori Verdi potrebbero essere costretti a presentare un gran numero di emendamenti in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore VALLONE rinuncia ad illustrare la proposta di soppressione del Capo II.

Il relatore SPECCHIA, pur comprendendo le perplessità manifestate dai senatori dell'opposizione, nella considerazione che sarebbe stato preferibile non introdurre nel corpo del disegno di legge le disposizioni di cui al Capo II, fa tuttavia presente di non poter, per il momento, esprimere parere favorevole sulle proposte soppressive e di stralcio del medesimo Capo II, per evitare che l'*iter* del disegno di legge possa subire ulteriori rallentamenti. Rimane peraltro la possibilità che, prima dell'esame del provvedimento in Assemblea, la questione possa formare oggetto di riconsiderazione.

Il sottosegretario TORTOLI si associa a quanto testé osservato dal relatore e ribadisce che, al momento, non sembrano sussistere le condizioni per lo stralcio o la soppressione del Capo II.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente NOVI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà domattina, a conclusione della seduta antimeridiana della Commissione, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753**Art. 3.****3.292 (nuovo testo)**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,
ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera g), capoverso 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso una normativa premiale in materia di riduzione delle emissioni stesse;».

Art. 4.**4.1**

TURRONI, GIOVANELLI, DETTORI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO,
ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

4.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «o da un suo delegato», aggiungere le seguenti: «in cui sia presente in qualità di vicepresidente il Ministro dei beni e delle attività culturali o un suo delegato».

4.12

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «composta da ventiquattro membri» con le seguenti: «composta da un numero massimo di ventiquattro membri».

4.4

VALLONE, DETTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Della commissione di cui al comma 1 fanno parte un rappresentante nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante nominato dall'ANCI ed un rappresentante nominato dall'UPI».

4.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Della commissione di cui al comma 1 fanno parte un rappresentante nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante nominato dall'ANCI ed un rappresentante nominato dall'UPI».

4.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

4.7

DETTORI, VALLONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «estranees all'amministrazione e dieci».

4.8

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci».

4.9

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

4.10

VALLONE, DETTORI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

4.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

4.13

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2003 e di 500.000 euro per l'anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

4.0.1

VALLONE, DETTORI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani
o caratterizzati da inquinamento pregresso)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora,

non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) all'imposta di cui alla lettera a) è applicato un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) i proventi dell'imposta di cui alla lettera a) sono riversati nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza.

2. Con decreto del Ministro della tutela dell'ambiente e del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo».

S.1

GIOVANELLI, TURRONI, DETTORI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Stralciare il Capo II.

S.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Stralciare il Capo II.

Capo II.1

DETTORI, VALLONE

Sopprimere il Capo II.

Capo II.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il Capo II.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute, Cesare Corsi, il rappresentante di Farindustria, dottor Stefanelli, il presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, dottor Leopardi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che per l'odierna seduta sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del regolamento interno, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l'ipotesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

La Commissione prende atto.

Inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio: audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Cesare Corsi; audizione di un rappresentante di Farindustria; audizione di un rappresentante della Federazione Ordini Farmacisti Italiani

La Commissione procede all'audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Cesare Corsi.

Il PRESIDENTE introduce oggetto e finalità dell'audizione, chiedendo in particolare al Sottosegretario di illustrare le modalità di controllo

e gli strumenti di cui dispone il Ministero in merito alla problematica oggetto dell'inchiesta. Sottolinea poi che, nonostante il Ministero si sia dotato di un sistema informatico sofisticato, tuttavia le anomalie nella prescrizione dei farmaci e tanto più gli illeciti non sono emersi dall'utilizzazione di questi sistemi di controllo, bensì da specifiche indagini avviate dalla Guardia di Finanza. Un altro aspetto che richiede approfondimenti riguarda l'iter autorizzatorio delle migliaia di richieste di convegni, cioè le verifiche circa la oggettiva scientificità dei medesimi.

Il sottosegretario CURSI, premesso che è stato incaricato dal Ministro della salute di intervenire alla presente audizione per fornire gli approfondimenti richiesti sul tema dell'inchiesta, rende noto che si trova all'attenzione del Consiglio dei Ministri un provvedimento legislativo, la cui veste potrebbe assumere la connotazione di decreto-legge, contenente le disposizioni normative per perseguire illeciti nel settore sanitario. Ad oggi l'intero settore della pubblicità, informazione scientifica, campioni gratuiti, convegni e congressi è stato depenalizzato nel rispetto del decreto legislativo 30.12.1999, n. 507. Pertanto le disposizioni vigenti relative all'apparato sanzionatorio contenute nell'articolo 15 del D.L. 541/92, per le violazioni dello stesso, si possono riassumere in sanzioni pecuniarie amministrative da 5 a 30 milioni di vecchie lire. Il provvedimento attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, propone all'articolo 2 di aumentare il *quantum* delle sanzioni, portandole a € 5.000 a € 30.000. Sono attribuite al Ministero altre facoltà di natura amministrativa ed in particolare, con riferimento alla pubblicità dei medicinali, la sospensione dal Prontuario per un periodo da 10 giorni a 2 anni; l'ordine di cessazione della pubblicità; la diffusione a spese del trasgressore di un comunicato di rettifica del messaggio «incriminato».

Per quanto attiene alla potenziale corruzione, spesso associata al termine comparaggio, del personale sanitario, sia esso medico che farmacista, le disposizioni attuali (articolo 170 e articolo 171 Regio Decreto n.1265 del 1934), prevedono sanzioni pecuniarie praticamente irrisorie, che si auspica possano essere rinnovate dal provvedimento all'esame del Consiglio dei Ministri.

Dopo aver ricordato le iniziative assunte dalla Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della Farmacovigilanza (che sono state oggetto dell'audizione del dottor Martini), il Sottosegretario fornisce alcune precisazioni in ordine alle iniziative che il Ministero intende assumere in materia di pubblicità sanitaria, informazione scientifica, convegni e congressi, in vista del recepimento della direttiva comunitaria 2001/83 già prevista nella legge comunitaria 3 febbraio 2003, n. 14.

Per quanto riguarda gli informatori scientifici è prevista l'istituzione di un *data base* degli informatori stessi; sarà necessario poi stabilire in via legislativa la dipendenza diretta degli informatori scientifici dal Servizio Scientifico delle ditte farmaceutiche e non dal Servizio Marketing; occorrerà poi prevedere una tariffa da destinare al Servizio Sanitario Nazionale correlata al numero di informatori scientifici ed alla mole di visite effet-

tuate da ogni singola azienda; sarà poi opportuno istituire un sistema di certificazione di qualità per gli informatori e per l'informazione scientifica, nel rispetto di potenziali linee guida elaborate dalla Direzione Generale della Farmacovigilanza.

Per quanto riguarda il materiale informativo le iniziative tendono alla creazione di un *data base* degli informatori stessi; a valutare a campione il materiale depositato, collegandolo ai volumi di vendita per singole ditte, o ad altre evidenze (categoria terapeutica, specifico principio attivo); a fissare un limite di durata temporale per il materiale informativo; a denunciare le irregolarità riscontrate in questo settore sul sito della Direzione Generale della Farmacovigilanza.

Per i campioni gratuiti si prevede di intensificare i controlli dei NAS presso gli studi medici e le aziende farmaceutiche; mentre con riferimento al problema dei *gadgets* è opportuno stabilire nuovamente il limite massimo del valore dei gadget per legge (DPR 22/12/1986, n. 917 ed articolo 74 legge 28/12/1995, n. 649).

Per quanto riguarda poi i convegni e congressi, il Sottosegretario ricorda le disposizioni normative che hanno innovato il settore: in particolare, la legge finanziaria 2003 stabilisce che le imprese farmaceutiche per gli anni 2002 e 2003 possono organizzare o contribuire ad organizzare convegni, congressi o riunioni all'estero nella misura massima del 50% di quelli notificati o autorizzati nell'anno 2001. La stessa percentuale è prevista anche per il triennio 2004, 2005 e 2006. Per quanto riguarda la deducibilità degli stessi ai fini fiscali l'ultima disposizione normativa utile a tale riguardo risale alla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria del 2002) che ha disposto l'abbattimento nella misura del 20 per cento. Per il settore dei convegni le iniziative da intraprendere riguardano: l'informatizzazione dell'intera procedura autorizzativa; l'autorizzazione per i medici di partecipare per finalità di aggiornamento solo a congressi che conferiscano crediti ECM e, invece, l'utilizzo delle ferie per gli altri congressi; la creazione di un coordinamento efficace tra ufficio ECM e Direzione Generale della Farmacovigilanza, conferendo alla stessa il controllo qualitativo tecnico-scientifico della validità dei congressi; infine escludere crediti ECM e deducibilità fiscale al *mini meeting*, la cui valenza è prettamente promozionale.

Il sottosegretario Cursi assicura, infine, la massima collaborazione da parte del Ministero per fornire ulteriori approfondimenti che la Commissione ritenesse necessari.

Intervengono quindi con osservazioni e richieste di chiarimenti, il senatore DANZI, che si sofferma sulle modalità di regolamentazione della partecipazione dei medici a convegni e congressi ai fini dell'aggiornamento professionale, nonché sul problema del confezionamento inadeguato dei farmaci, il senatore TATO che esprime un diverso orientamento sulla questione della onerosa partecipazione ai convegni ed infine il senatore SALZANO che rileva un indirizzo contraddittorio fra l'attività di de-

penalizzazione e il contestuale aumento delle sanzioni per la repressione degli illeciti.

Il sottosegretario CURSI prende atto degli spunti di riflessione offerti dai senatori Danzi e Tatò sul problema della deducibilità o meno degli oneri da parte dei medici per l'aggiornamento professionale. Riferisce poi, con riguardo agli sprechi nel settore dei farmaci, che è emerso un dato particolarmente preoccupante secondo cui ben 650 milioni di euro sono stati spesi per medicinali gettati via perché scaduti: di qui la necessità di intervenire sulle prescrizioni dei medici di base che, pur non responsabili *in toto*, svolgono un ruolo di notevole importanza.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario CURSI per il contributo apportato e, congedandolo, dichiara conclusa la sua audizione.

Viene quindi introdotto il rappresentante di Farindustria, dottor STEFANELLI.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta verrà brevemente sospesa per permettere ai componenti della Commissione di partecipare alle votazioni presso le Commissioni riunite 10^a e 12^a.

Il dottor STEFANELLI fa presente che a causa di un concomitante impegno, si trova nell'impossibilità di poter attendere la ripresa dei lavori della Commissione, per svolgere la prevista audizione e ne chiede pertanto il rinvio.

La senatrice BAIIO DOSSI esprime il proprio disappunto per la situazione che si sta verificando che induce la Commissione a dover rinviare l'audizione del rappresentante di Farindustria.

La Commissione, prendendo atto, delibera di rinviare la presente audizione ad altra data.

Il PRESIDENTE, come preannunciato, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,45.

Alla ripresa dei lavori, la Commissione procede all'audizione del dottor Giacomo LEOPARDI, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

Il presidente CARELLA illustrando finalità ed oggetto dell'audizione invita il dottor Leopardi a soffermarsi sulle iniziative che la Federazione intende assumere per contrastare il comparaggio. Desidera poi conoscere se corrisponde al vero che alcune ditte farmaceutiche concessionarie pra-

ticano forti sconti alle farmacie, al di là delle percentuali stabilite dalla legge e se è attivo in proposito uno specifico sito *web*.

Il dottor LEOPARDI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito alla presente audizione, precisa che l'illecito di carattere individuale può essere perseguito dalla Magistratura e, solo per gli aspetti disciplinari, dall'Ordine. L'illecito di sistema è quello riferibile ai comportamenti di talune aziende farmaceutiche, e a suo avviso è un reato difficilmente individuabile, poiché oggi l'informazione sui farmaci soggiace alle regole del marketing, mentre in passato ciò non avveniva e quindi il fenomeno era molto più limitato. Per quanto riguarda gli sconti, conferma che esistono particolari condizioni di favore praticate ad un certo numero di farmacie da parte di talune aziende e conferma altresì l'esistenza del sito *web* a cui accennava il Presidente, anche se esso contempla prodotti che non sono farmaci o comunque prodotti non soggetti a prescrizione medica, senza influire sulla spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale. Esprime poi perplessità sulla reale efficacia di un intervento normativo per il contenimento della spesa farmaceutica pubblica, considerando che il consumo dei farmaci è aumentato anche in virtù del continuo miglioramento delle condizioni di vita. Sarebbe opportuno, a suo avviso, intervenire invece sulle prescrizioni dei medici e sulla richiesta dei farmaci da parte degli assistiti: tuttavia, in questo scenario il farmacista è un mero spettatore. Ritiene inoltre che il controllo della spesa può essere conseguito con efficacia incrementando i farmaci generici, mantenendo la partecipazione dell'assistito alla spesa farmaceutica, salvo le opportune esenzioni, ed infine monitorando la spesa farmaceutica anche giornaliera (ciò che si sta attuando, secondo le informazioni in suo possesso, solo nella provincia di Lecco).

La senatrice BAIÒ DOSSI chiede di precisare in che modo l'Ordine dei Farmacisti e le farmacie stesse intervengono nei procedimenti di monitoraggio della spesa. Si soffermano sulle modalità di controllo della spesa anche i senatori FASOLINO, TATÒ e ROTONDO; mentre il senatore SANZARELLO e la senatrice BOLDI sottolineano la necessità di interventi stringenti da parte dell'Ordine per prevenire e reprimere i comportamenti devianti.

Il dottor LEOPARDI ribadisce che né i farmacisti, né l'Ordine hanno strumenti concreti per denunciare possibili situazioni di comparaggio. Osserva peraltro che l'eccessiva dilatazione della spesa farmaceutica comporta conseguenze negative anche per i farmacisti, che sono esposti al rischio di attendere lunghi tempi per i rimborsi.

L'Ordine dei farmacisti può solo accentuare l'attività di informazione presso i propri iscritti in modo da sensibilizzarli rispetto ai comportamenti devianti.

Il presidente CARELLA esprime l'avviso che il farmacista non può essere considerato un mero spettatore e che non è ammissibile che l'Ordine non abbia strumenti per prevenire e perseguire i comportamenti illeciti. Rimane sempre il dubbio sul fatto che dal sofisticato sistema di controlli informatici in cui pure i farmacisti, in parte, sono coinvolti, non sono emerse le anomalie che proprio quel sistema dovrebbe contrastare.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il dottor Leopardi per la disponibilità e lo congeda dichiarando conclusa la sua audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di effettuare nella prossima settimana l'audizione del rappresentante di Farindustria che è stata rinviata nella seduta odierna, nonché l'audizione di un Ufficiale della Guardia di Finanza che possa fornire elementi di conoscenza sulle indagini che hanno portato all'emersione del fenomeno del comparaggio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

69^a seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,45.

AFFARI ASSEGNATI

Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2) (Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GRECO ringrazia preliminarmente il ministro Buttiglione per la sua presenza e per la tempestiva presentazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2002).

Il programma legislativo della Commissione e il programma operativo del Consiglio delineano le essenziali priorità dell'Unione europea per il 2003 dando ai Parlamenti nazionali la possibilità di disporre di uno strumento per comprendere quale sarà il cammino dell'Unione nell'intero anno e per poter intervenire con tempestività ed efficacia in questa fase preliminare.

Occorre segnalare, come già ricordato, che in questi giorni il Governo ha anche trasmesso la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che costituisce l'altro essenziale strumento di analisi della fase ascendente e che quest'anno riveste un particolare interesse poiché individua le priorità che il Governo si prefigge in vista del semestre di Presidenza dell'Unione. Quest'ultimo documento è a disposizione dei componenti della Giunta e potrebbe essere più opportunamente esaminato formalmente in seguito, congiuntamente alla Legge comunitaria 2003, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Questo disegno di legge, prevedibilmente, potrà essere per la prima volta esaminato in sede referente anche al Senato dalla nuova Commissione per le politiche dell'Unione europea. Si seguirebbe così la prassi di un esame congiunto dei due atti e si potrebbe avere una preziosa occasione per valutare con

maggior ampiezza gli indirizzi del Governo italiano nel momento in cui assumerà la Presidenza dell'Unione.

Venendo a considerare i due programmi, della Commissione e della Presidenza italiana e greca del Consiglio per il 2003, si deve osservare che nel programma legislativo e di lavoro, la Commissione europea individua tre priorità politiche: un'Europa allargata, stabilità e sicurezza ed un'economia sostenibile e solidale. In particolare, in un'Europa allargata, garantire l'applicazione da parte dei nuovi paesi dell'*acquis* comunitario sin dal primo giorno della loro adesione è un obiettivo fondamentale. A tal fine, devono essere previsti adeguati sostegni e controlli per una regolare e graduale attuazione delle politiche comunitarie nei nuovi Stati membri e per un normale funzionamento del mercato interno dopo l'adesione. Circa gli obiettivi di stabilità e sicurezza, è obiettivo della Commissione l'ampliamento della zona di prosperità, pace e stabilità, fondata sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà. In questa prospettiva resta prioritaria la lotta contro la criminalità in tutte le sue forme, compreso il terrorismo. I settori nei quali la Commissione europea intende realizzare maggiori progressi sono la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, la sicurezza dei trasporti e delle comunicazioni, la gestione delle frontiere esterne, la coesione e l'efficacia della politica estera e di sicurezza comune.

Altra priorità prevista per il 2003 dalla Commissione è la realizzazione di un'economia sostenibile e solidale tramite il rilancio dell'occupazione, grazie ad uno sforzo congiunto sul piano economico, sociale e ambientale. La sfida principale sarà favorire l'evoluzione verso una società basata sulla conoscenza, secondo quanto previsto dalla Strategia di Lisbona. In tale contesto i settori ai quali la Commissione presterà maggior attenzione sono il mercato interno dei servizi, l'eliminazione delle distorsioni fiscali, l'attuazione della Strategia europea dell'occupazione e della Strategia europea di sviluppo sostenibile, la promozione di un'efficace politica dell'immigrazione, un controllo degli effetti della globalizzazione che consenta di ripartirne equamente gli effetti positivi.

Le quattro principali linee politiche del Programma operativo del Consiglio per il 2003 sono la duplice sfida dell'allargamento e della riforma istituzionale dell'Unione; il rinvigorimento della coesione economica e sociale; lo sviluppo dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel mondo, così che essa possa divenire un attore capace di garantire stabilità nel mondo globalizzato.

Quanto al primo obiettivo, il Consiglio ha predisposto il trattato di adesione affinché sia pronto per la firma che avverrà ad aprile. Il Consiglio intende poi monitorare i progressi dei futuri Stati membri nella preparazione all'adesione; sostenere lo slancio dei negoziati di adesione con Bulgaria e Romania; rafforzare la strategia di adesione con la Turchia attraverso l'adozione di un partenariato di adesione riveduto; intensificare tutti gli aspetti della cooperazione con i paesi della regione balcanica quali potenziali futuri candidati all'adesione; provvedere agli adeguamenti deri-

vanti dall'entrata in vigore del Trattato di Nizza e continuare a seguire i lavori della Convenzione europea in vista dell'adozione delle decisioni necessarie per l'avvio e la conclusione della Conferenza intergovernativa nel secondo semestre dell'anno. In questa prospettiva le missioni svolte in vari paesi candidati (Repubblica slovacca, Polonia, Lituania e Repubblica ceca) da una delegazione della Giunta insieme a una delegazione della XIV Commissione della Camera hanno fornito preziosi elementi sull'andamento dei negoziati per l'adesione.

In merito alla seconda priorità fissata nel programma, gli obiettivi del Consiglio sono il conseguimento di risultati nell'attuazione della Strategia di Lisbona; il rafforzamento del coordinamento economico e politico; la promozione dell'occupazione e il rafforzamento della coesione sociale; il dialogo sulle future politiche di coesione; il miglioramento della competitività; un piano di attuazione della Strategia per lo sviluppo sostenibile; le riforme nei settori agricoltura e pesca.

Il Consiglio si propone altresì di sviluppare lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia con particolare attenzione alle politiche di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002. Altri obiettivi sono la cooperazione di polizia; la creazione di uno spazio europeo di giustizia attraverso una maggiore convergenza ed il reciproco riconoscimento; l'azione esterna nei settori giustizia e affari interni.

Infine, l'obiettivo più difficile da raggiungere è garantire stabilità nel mondo, compito sul quale il ruolo dell'Europa deve essere determinante. In particolare, il Consiglio richiama il processo di stabilizzazione e associazione nei Balcani; la cooperazione regionale nel Mediterraneo; le relazioni con la Russia e con i «nuovi vicini» dell'Europa ampliata; il nuovo piano d'azione per la dimensione settentrionale dell'Unione europea 2004-2006; le relazioni con i paesi del Caucaso meridionale; le relazioni transatlantiche; lo sviluppo della stabilità e della democrazia in Africa, Asia e America latina; la lotta al terrorismo; il riesame delle politiche sulla non proliferazione; la promozione dei negoziati commerciali nel quadro dell'agenda di Doha e l'integrazione degli scambi nella politica di sviluppo; la promozione della democrazia e dei diritti umani. Contemporaneamente il Consiglio intende sviluppare la PESD in vista di un ulteriore miglioramento della capacità operativa dell'Unione nella gestione militare e civile delle crisi. A tale proposito il presidente Greco auspica una soluzione positiva della crisi irachena.

Proseguendo nella sua esposizione il relatore osserva che le principali linee direttrici che emergono da un esame complessivo dei due programmi propongono, per il 2003, un'Europa impegnata verso la definizione di un nuovo assetto organizzativo ed istituzionale conseguente all'allargamento e, al tempo stesso, determinata nel portare avanti le riflessioni già avviate su numerose tematiche che dovranno essere riviste nella nuova prospettiva di un'Europa a 25 Stati. Si tratta soprattutto delle grandi questioni connesse al settore agricolo – con particolare riferimento, per quanto riguarda il nostro paese, al tema delle quote-latte – e dei temi inerenti alla politica

di coesione economica e sociale. Al tempo stesso emerge con forza la spinta verso la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione, accelerando l'attuazione del programma adottato a Tampere e ponendo una particolare attenzione alle questioni dell'asilo, dell'immigrazione e delle frontiere esterne. A queste misure si accompagna, nell'ambito della cooperazione in materia di polizia e sicurezza, l'adozione di incisive misure contro la criminalità in tutte le sue forme, compreso il terrorismo. Obiettivo fondamentale dell'Unione sarà poi quello di proiettare la prosperità, la pace e la stabilità europea verso l'esterno, basandosi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà.

Nel contempo vi è l'intenzione di intervenire per rafforzare il coordinamento della politica economica, sottolineando in particolare la promozione della competitività dell'Unione (anche tramite il potenziamento della ricerca), intervenendo in modo tale da portare vantaggi sia alle imprese che ai consumatori e accompagnando tali politiche con un'attenta strategia per l'occupazione e con misure rivolte al settore sociale.

In un'Europa a 25 appare ancor più evidente l'esigenza di sviluppare reti transeuropee e forme integrate di trasporto, nel pieno rispetto dell'ambiente e ponendo una particolare attenzione al tema della sicurezza marittima. Al riguardo particolare attenzione dovrà essere a suo avviso posta alla questione dei valichi e dei corridoi per garantire una piena integrazione dell'Italia nel sistema dei trasporti continentali.

Tutti questi temi, come già accennato, sono approfonditamente esaminati anche nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, un documento che quest'anno appare particolarmente pregevole e di cui va dato atto al ministro Buttiglione. In questo documento si potranno trovare spunti preziosi da utilizzare nel dibattito sul programma della Commissione e sul programma del Consiglio.

Una prima utile occasione di confronto potrà essere un'audizione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo che la Giunta potrebbe svolgere il prossimo 6 marzo congiuntamente ai colleghi della XIV Commissione della Camera dei deputati. Il Parlamento europeo ha discusso infatti a dicembre su questi due importanti atti e i parlamentari europei potranno pertanto fornire spunti ed elementi utili per la riflessione.

Il ministro BUTTIGLIONE ringrazia il Presidente per l'ampia e approfondita relazione e per il rilievo attribuito alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da lui presentata.

Rileva innanzitutto in primo luogo che per la prima volta è stato presentato congiuntamente dalle Presidenze greca e italiana un programma operativo annuale del Consiglio. E' questa una iniziativa volta ad evitare l'eccessiva frammentazione derivante dalla durata semestrale del periodo di Presidenza dell'Unione. In tale documento, tuttavia, non sono evidenziate talune priorità che il Governo italiano si prefigge di sottolineare con maggiore incisività in vista del semestre di Presidenza, a cominciare dalla questione dei trasporti e dei valichi. Il nostro paese incontra infatti notevoli difficoltà derivanti dalla morfologia del territorio e dalle misure

di regolamentazione della circolazione dei veicoli pesanti introdotte dagli Stati confinanti, aspetti che condizionano la competitività e la libertà dei trasporti. Al riguardo, va aggiunto che la Commissione europea ha avviato alcune procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, nonostante i provvedimenti adottati siano stati dettati dallo stato di necessità. L'Italia incontra una resistenza ostinata in questo ambito e avrebbe quindi auspicato che il programma della Presidenza italiana sottolinei con maggiore vigore tali questioni.

Ricorda quindi che il parco veicoli italiano è stato rinnovato e presenta attualmente coefficienti di inquinamento molto bassi. Dopo aver sottolineato ancora una volta la necessità di risolvere la questione dei trasporti, vitale per l'economia nazionale, si augura che venga presentato un piano nazionale.

Un'altra priorità della Presidenza italiana sarà la creazione di un mercato comune dell'energia basato su condizioni di parità. Infatti, non va tralasciata la condizione di sostanziale monopolio europeo dell'energia in capo all'EDF francese che, oltre ad essere nazionalizzata, non ha rinunciato all'energia atomica e produce conseguentemente energia a costi decisamente inferiori. Il Governo francese ha tuttavia fatto delle promesse circa la liberalizzazione del mercato dell'energia e il Governo italiano è in attesa delle conseguenti azioni.

Da ultimo, il Ministro si sofferma sulle politiche industriali dell'Unione europea. Il mercato interno è uno spazio ampio in cui tutti possono competere a pari condizioni; c'è però un limite che rende difficili, se non impossibili, le politiche industriali nazionali che rischiano di turbarne gli equilibri. Si augura che la Convenzione tenga conto di tali aspetti in vista di un necessario rafforzamento della politica industriale europea, in quanto si rischia, al contrario, un accentuarsi delle posizioni anti-europee in materia.

Il presidente GRECO, dopo aver ringraziato il ministro Buttiglione, sottolinea come l'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea possa fornire ulteriori spunti di riflessione sulla politica comunitaria.

Il senatore BEDIN concorda con la proposta del Presidente di sentire in audizione i rappresentanti italiani al Parlamento europeo e sollecita l'inserimento nell'ordine del giorno della Relazione presentata dal ministro Buttiglione per poterla esaminare insieme ai programmi della Commissione e del Consiglio, al fine di approfondire il dibattito sul programma della Presidenza italiana e sulla prossima legge comunitaria.

Il presidente GRECO condivide l'utilità di un esame sostanzialmente compiuto della Relazione, che è a disposizione dei membri della Giunta, con i documenti in titolo. Ritiene tuttavia preferibile rinviare l'esame formale per poterne garantire una trattazione in sede referente congiunta a quella della Legge comunitaria 2003, attualmente all'esame dell'altro

ramo del Parlamento. Sarà quella una preziosa occasione per valutare più approfonditamente gli indirizzi del Governo italiano nel periodo di Presidenza dell'Unione.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame dei documenti in titolo.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(171) Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000

(Osservazioni all'11^a Commissione: seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il relatore CICCANTI informa la Giunta di essere ancora in attesa dei chiarimenti richiesti al rappresentante del Governo. Precisa tuttavia che nelle osservazioni potranno essere inseriti i rilievi formulati dal senatore Bedin relativamente ad alcuni aspetti tecnici del provvedimento in esame.

Il senatore BETTAMIO riassume i termini dell'esame del decreto legislativo presso la Commissione di merito, informando che l'espressione del parere da parte dell'11^a Commissione è prevista per il pomeriggio di mercoledì 5 marzo. Informa inoltre la Giunta che la settimana scorsa è stata emanata una circolare ministeriale che supererebbe, tenendone conto, molti dei rilievi formulati dal senatore Bedin nel corso della precedente seduta.

In considerazione delle precisazioni del senatore Bettamio, il presidente GRECO invita il relatore a predisporre una bozza delle osservazioni sul decreto legislativo in titolo da approvare e inviare alla 11^a Commissione nella mattinata di mercoledì 5 marzo.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Intervengono il Presidente dell'Associazione nazionale Comuni italiani Leonardo Domenici, Paolo Agostinacchio Presidente del Consiglio nazionale della stessa associazione ed il Presidente dell'Unione nazionale Comunità enti montani Enrico Borghi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale Comuni italiani Leonardo Domenici e del Presidente dell'Unione nazionale Comunità enti montani Enrico Borghi

Il presidente DOMENICI esordisce rilevando che l'attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo Titolo V della Costituzione esige la fissazione, urgente e non più procrastinabile, delle linee d'indirizzo in materia di federalismo fiscale, alla luce del nuovo sistema di finanza pubblica delineato dall'articolo 119 della Costituzione.

L'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ormai da tempo, sostiene che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rappresenta la *conditio sine qua non* per dare vita ad un ordinamento istituzionale autenticamente autonomista e far sì che i Comuni siano in grado di svolgere efficacemente e responsabilmente i propri compiti di amministrazione in modo da dare risposte soddisfacenti ed adeguate alle istanze provenienti dalle comunità locali.

Le linee guida per l'attuazione del federalismo fiscale, contenute prioritariamente in una legge statale di coordinamento della finanza pubblica, devono sostanzialmente prevedere un riequilibrio ed una redistribuzione del gettito tributario complessivo, successivo o coevo ad una riorganizzazione degli apparati burocratici statali, in modo da realizzare un ampliamento della capacità finanziaria delle Regioni, delle Province e dei Comuni che deve investire sia il versante delle forme di compartecipazione ai grandi tributi erariali sia il versante del rafforzamento dell'autonomia capacità fiscale, con la riserva all'ente locale di aree di impostazione omogenee con le funzioni esercitate e con l'accortezza di evitare doppie imposizioni aventi i medesimi presupposti.

Pertanto – prosegue il presidente dell'ANCI – l'attuazione del federalismo fiscale presuppone ed impone una profonda riforma del sistema tributario nel suo complesso, ed in particolare di quello statale. Parallelamente o congiuntamente, occorre realizzare un sistema di finanziamento dei soggetti territoriali che, superato in modo definitivo il meccanismo dei trasferimenti annuali da parte dello Stato, si caratterizzi per l'ampliamento della loro capacità finanziaria, sottraendo alla discrezionalità dello Stato quote consistenti del gettito tributario, e attivando il meccanismo della compartecipazione ai grandi tributi erariali e la possibilità di azionare autonomamente la leva fiscale, ad esempio introducendo imposte di scopo locali, atte a rimarcare il legame tra prelievo e servizio erogato.

Occorre quindi rendere evidente e trasparente, soprattutto ai cittadini, che una parte consistente del prelievo fiscale va direttamente al Comune – come alla Regione – con l'obiettivo di responsabilizzare in primo luogo gli organi di governo delle realtà locali nella gestione efficiente della spesa locale, principio di *accountability* mortificato, invece, dal sistema dei trasferimenti invalso negli ultimi trent'anni.

I Comuni, e chi li amministra, vogliono quindi essere in grado di assolvere i compiti di amministrazione e di erogazione di servizi e prestazioni essenziali per la vita quotidiana dei cittadini. Per fare ciò devono poter disporre di risorse organizzative e finanziarie adeguate e congrue, anche nella prospettiva di una razionalizzazione della gestione della spesa pubblica e locale e di una riduzione, nel lungo periodo, della pressione fiscale complessiva.

I Comuni, quindi – prosegue il Presidente DOMENICI – vogliono avere un quadro certo e stabile in ordine alle risorse finanziarie, anche azionando autonomamente la propria leva fiscale, responsabilizzando la propria condotta amministrativa, in modo da rendere visibile nel circuito democratico, ai propri elettori il rapporto fra costi e benefici delle scelte

politiche riguardanti la tassazione e la spesa, senza interventi *ex post* da parte di organi centrali miranti a ripianare i disavanzi dei bilanci locali.

Nel modello complessivo di funzionamento della finanza pubblica, prefigurato da una commissione di studio insediata dall'ANCI, accanto al sistema di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, deve operare un meccanismo forte ed incisivo di perequazione che – come stabilito dalla Costituzione – viene regolato in via esclusiva dallo Stato. Perequare significa, infatti, colmare i divari in ordine alla capacità fiscale e ai fabbisogni di spesa, che non sono controllabili dai singoli soggetti territoriali.

Il meccanismo di perequazione – che indicativamente dovrebbe operare all'interno dei singoli comparti territoriali considerati separatamente – deve garantire, alla luce del divario esistente fra la capacità fiscale dei territori, il soddisfacimento dei fabbisogni legati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e consentire, insieme alle altre forme di finanziamento, l'esercizio di tutte le funzioni pubbliche attribuite agli enti locali.

Non si può in alcun modo abdicare – sostiene il presidente dell'ANCI – all'esigenza di garantire su tutto il territorio nazionale livelli *standard* di qualità nell'erogazione dei servizi, che connotano i diritti di cittadinanza.

Sotto tale profilo può essere di estrema utilità guardare all'esperienza degli altri Paesi europei, ed in specie al processo di unificazione tedesca, alle modalità secondo cui in quel Paese, caratterizzato da profonde differenze sociali ed economiche, si è risolto il problema della perequazione.

Nel modello costituzionale di federalismo fiscale costruito dal legislatore costituzionale occupa una posizione chiave – anche ai fini dell'oggetto della presente indagine conoscitiva – la previsione contenuta nel quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

L'ANCI ritiene che lo spirito che anima tale previsione vada enfatizzato, sottolineandone la portata innovativa, ove dispone che la destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive, ulteriori e speciali, può avere come scopo, oltre alla rimozione degli squilibri economico sociali, anche la realizzazione di interventi volti a favorire la coesione e la solidarietà sociale, nonché l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Il presidente DOMENICI prosegue rilevando che le prospettive e le linee di indirizzo per l'attuazione del nuovo sistema di finanza pubblica intersecano direttamente ed indissolubilmente le questioni che formano oggetto specifico dell'indagine conoscitiva. Si domanda infatti se il tessuto politico, economico e sociale del nostro Paese sia in grado di metabolizzare senza fratture e lesioni una trasformazione radicale come quella prefigurata dal nuovo quadro costituzionale.

L'ANCI ritiene che si deve proseguire nel cammino intrapreso di dislocazione di poteri, funzioni e risorse verso i livelli di governo locali, agendo con gradualità, con lungimiranza e secondo un principio di collaborazione istituzionale.

Senza dubbio – prosegue il Presidente dell'ANCI – alcune disposizioni contenute nell'articolo 119 della Costituzione si prestano ad esercitazioni esegetiche e sono suscettibili di interpretazioni ed attuazioni diffe-

renziate, a seconda se si ponga maggiormente l'accento su un aspetto più che su un altro.

A tale proposito, si prenda in considerazione l'introduzione del principio della territorialità nel funzionamento del meccanismo di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, che ha portato taluni a sostenere che tale principio comporti un vincolo di appartenenza della ricchezza prodotta alla collettività che la produce, vincolo tale da sottrarre alle esigenze della perequazione percentuali significative di gettito. Queste letture enfatizzano la competizione e la concorrenza fra i territori, aspetti, questi, comunque presenti nel modello di federalismo fiscale.

Ad avviso dell'ANCI – rileva il presidente DOMENICI – va immaginato un sistema che permetta di sommare in modo equilibrato le spinte alla solidarietà e alla competizione fra i territori, realizzando una giusta compensazione delle risorse che determini uno spostamento dai territori più ricchi ai territori maggiormente bisognosi, che non assorba integralmente la ricchezza prodotta dal territorio e sia tale da garantire un grado di coesione sociale più elevato e più ampio.

Per quanto riguarda in modo specifico la problematica dello sviluppo locale, il Comune da tempo ha avviato un percorso teso a trasformare l'amministrazione comunale, da amministrazione esclusivamente erogatrice di servizi, ad amministrazione pubblica regolatrice di processi. In tale contesto, il Comune intende continuare ad assolvere un ruolo decisivo nella promozione e realizzazione delle politiche di sviluppo economico e sociale. I Comuni vogliono dare risposte appropriate alle domande di governo, di organizzazione dello spazio economico e di predisposizione di condizioni ambientali favorevoli all'iniziativa imprenditoriale, che determinino un superamento degli ostacoli che limitano di fatto le capacità concorrenziali dei territori.

Il tema dello sviluppo locale coinvolge diversi campi di attività dei Comuni, come ad esempio la pianificazione territoriale, l'attivazione di strumenti di finanza innovativa e di finanziamenti nazionali ed europei, valorizzazione dell'identità culturale del territorio, attivazione di sinergie tra pubblico e privato e stimolo alla nascita di piccole e medie imprese.

Un approccio integrato alla programmazione e gestione del territorio – prosegue il Presidente dell'ANCI – è l'occasione per gli enti locali di guidare il processo di sviluppo facendo in modo che esso sia coerente con la vocazione del territorio stesso. La nuova sfida risiede, infatti, nella possibilità per i Comuni di giocare un ruolo decisivo nella ricerca e valorizzazione dell'identità territoriale. Ciò anche attraverso uno scambio continuo con il tessuto culturale, economico e produttivo locale. L'obiettivo è, dunque, recuperare l'identità culturale del territorio e tradurla in valore per la collettività.

È opinione comune, ad esempio, che risorsa strategica per l'economia del Paese è costituita dall'utilizzo dei beni culturali ed ambientali. La valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale dei Comuni italiani rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo per il territorio. Occorre, dunque, pensare a forme di utilizzo del patrimonio culturale

economicamente vantaggiose e al tempo stesso intimamente legate al contesto territoriale di riferimento. Solo così i beni culturali e ambientali saranno non solo parentesi di interesse artistico, ma fattore economicamente rilevante ed incidente nel panorama italiano. Il mercato dei prodotti tipici e di nicchia, poi, rappresenta uno degli elementi fondamentali nel processo di creazione di sistemi economici locali.

Ai Comuni, inoltre, è attribuita la responsabilità dell'erogazione del maggior numero di servizi pubblici a cittadini ed imprese e si registra in essi una generale tensione ad assolvere tale compito assecondando ed anticipando il più possibile le esigenze dell'utenza, secondo le regole del *marketing* dei servizi.

Funzione prioritaria dei Comuni – secondo il presidente DOMENICI – è quella di promuovere e sviluppare il territorio ed il fenomeno della competitività territoriale ne rappresenta l'evidente corollario. I maggiori o minori costi – diretti o indiretti – sostenuti da imprese e cittadini per l'accesso ai servizi pubblici sono, infatti, considerati ormai uno dei principali fattori di sviluppo di un territorio sia perché in grado di influenzare l'efficienza delle aziende esistenti sia in quanto capaci di attrarre nuovi investimenti. Affinché si attivi un circolo virtuoso capace di attrarre investimenti e creare valore per la comunità locale occorre, però, una strategia condivisa, la cui definizione passa necessariamente per una fase di coordinamento e progettazione. E' anche a tale livello che si colloca l'intervento delle amministrazioni comunali, naturale punto di congiunzione tra le comunità locali e le altre istituzioni, il cui grado di coinvolgimento può condizionare l'interesse di potenziali investitori rendendo più o meno appetibile un territorio.

Affinché tali processi si realizzino compiutamente – prosegue il Presidente dell'ANCI – è necessario superare taluni fattori di criticità, quali ad esempio l'assenza di sedi amministrative ed istituzionali deputate allo sviluppo locale. Non esiste, infatti, nei Comuni e nelle amministrazioni regionali o statali, un ufficio o un'unità strategica trasversale dedicata allo sviluppo locale, e le relative competenze risultano distribuite tra i diversi assessorati o ministeri. Inoltre le risorse assegnate ai diversi Ministeri sono spesso utilizzate senza la previa definizione di una visione strategica e programmatica; le risorse assegnate alle Regioni attraverso i fondi strutturali non sempre sono utilizzate in maniera appropriata, in quanto spesso i relativi strumenti attuativi non vedono un adeguato grado di coinvolgimento dei Comuni in tutte le fasi dei processi. Risulta, infine, ancora carente l'offerta formativa ed il numero di professionalità disponibili sul mercato nelle materie legate alla creazione di sistemi economici locali, delle scienze del turismo mediterraneo, della promozione e del *marketing* territoriale.

Sussistono nel contempo – prosegue il presidente DOMENICI – numerose opportunità da cogliere, basti pensare al complesso delle risorse per lo sviluppo locale che risultano stanziato attraverso le Regioni con i fondi strutturali e alle ulteriori risorse, che possono essere attivate rispondendo ai bandi che dalle diverse Direzioni generali della Commissione eu-

ropea (lavoro, cultura, società dell'informazione, sviluppo regionale), vengono di volta in volta stanziati.

Per cogliere rapidamente tali opportunità andrebbero promosse delle iniziative tese a stimolare la ricerca e la valorizzazione dell'identità territoriale anche attraverso azioni formative rivolte ad amministratori e dirigenti dei Comuni, a promuovere la cultura della programmazione e del progetto come motore per attrarre investimenti e altre forme di finanziamento. Occorrerebbe favorire la nascita di piccole e medie imprese agganciate al contesto territoriale ed indirizzare l'offerta formativa verso la creazione di nuove professionalità in grado di supportare i processi di sviluppo locale.

Sul piano operativo è necessario che le politiche e il sostegno per gli interventi di sviluppo locale diventino oggetto di confronto tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sia in ambito nazionale che a livello regionale. A tale proposito – ricorda il presidente DOMENICI – l'intesa interistituzionale firmata lo scorso luglio in sede di Conferenza Unificata in occasione del confronto sulla legge di attuazione del Titolo V contiene un riferimento esplicito alla necessaria maggiore collaborazione tra il CIPE e la Conferenza Unificata. Nonostante tale riferimento, non è stata ancora attivata nessuna concreta forma di collaborazione.

Cita ad esempio i patti territoriali e la riforma delle politiche di coesione, cioè i Fondi strutturali dopo il 2006.

Per quanto riguarda i primi, la loro regionalizzazione è avvenuta senza un adeguato coinvolgimento delle Autonomie locali che a tutt'oggi non hanno un quadro esatto dei finanziamenti o di come le Regioni intendano procedere nel prossimo futuro, in quanto tutto ciò viene deciso in CIPE o in Conferenza Stato-Regioni. Per quanto concerne i Fondi strutturali, esiste un Tavolo di lavoro presso il Ministero degli Esteri, in collaborazione con il Ministero dell'Economia, che vede attive tutte le Regioni. Non è prevista in questa sede nessuna presenza di rappresentanti degli enti locali, mentre in questo stesso periodo i Fondi strutturali, attivati dalle Regioni, finanziano circa 132 Progetti integrati territoriali che coinvolgono attualmente l'85 per cento di tutti i Comuni del Mezzogiorno.

Merita un inciso – per il presidente dell'ANCI – il ruolo degli enti locali nella dimensione europea. I Comuni sono i principali attuatori delle politiche comunitarie come si può desumere dalle normative sugli appalti, sulla gestione dei servizi pubblici, sulla tematica ambientale e dal ruolo che essi hanno nella realizzazione del Patto di stabilità. Però, anche su questo versante, il livello di coinvolgimento degli enti locali, nella fase di predisposizione delle politiche e dei provvedimenti normativi, è del tutto inadeguato. Se si esamina l'attuale quadro normativo interno, le politiche comunitarie sono appannaggio della Conferenza Stato-Regioni. I timidi tentativi del Governo e del Parlamento di estendere il confronto agli enti locali (in occasione della riforma della cosiddetta legge La Pergola), continuano a riscontrare una opposizione da parte delle Regioni.

L'attuazione del nuovo quadro costituzionale va considerata come una grande opportunità per avvicinare il sistema di governo degli interessi

pubblici alla collettività, al fine di rendere le decisioni dei singoli poteri pubblici conformi alle istanze dei cittadini, migliorare la qualità e la quantità dei servizi resi al pubblico e riequilibrare i rapporti tra sfera pubblica e società civile.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento, il presidente DOMENICI si sofferma sulla necessità che la Commissione bicamerale per le questioni regionali venga integrata al più presto con i rappresentanti degli enti territoriali, in seguito all'approvazione dei regolamenti parlamentari. Si tratta, infatti, di dare attuazione – ormai a più di un anno di distanza – ad una disposizione della nuova legge costituzionale n. 3 del 2001 che non presenta questioni interpretative di particolare complessità. L'esigenza di avere una sede di confronto, di dialogo e di mediazione dentro e con il Parlamento non può più essere disattesa. Non è più eludibile l'esigenza di un luogo di mediazione politica ed istituzionale atta a promuovere un processo di compensazione delle istanze, spesso opposte, provenienti dai soggetti coinvolti dalla riforma costituzionale.

Il presidente dell'UNCCEM BORGHI rileva preliminarmente che è in fase di profondo cambiamento il quadro dei ruoli e delle relazioni istituzionali a seguito del nuovo quadro costituzionale dettato dalla riforma del titolo V. In particolare, un nuovo protagonismo si apre in conseguenza delle molteplici e tra loro concatenate novità per le comunità locali e per le loro espressioni di governo.

Va rilevato come prenda un'ulteriore luce significativa la portata strategica, di grande respiro storico ed evolutivo, dell'articolo 5 della Costituzione, che rappresenta un cardine di generale condivisione di tutte le forze politiche, ora convalidato e arricchito dalla recente normativa costituzionale. Infatti, esso stabilisce alcuni indirizzi interpretativi che sono rivolti allo stesso titolo V, ora riformulato, che sollecitano l'esigenza di un linea di continuità nell'evoluzione costituzionale che mantenga una più salda coerenza con quella norma fondamentale ed irrinunciabile, pena il rischio di compromettere lo stesso patto fondativo sociale e politico che sta alla base della Costituzione repubblicana.

Accanto al principio di sussidiarietà, viene affermato dal nuovo articolo 118 il principio di adeguatezza. Da esso, attraverso l'esaltazione del ruolo e dell'iniziativa dei Comuni, si consolida, costituzionalmente, nelle zone montane, la prospettiva di aggregazione e di gestione associata tra i Comuni montani che, nel vivo di una esperienza trentennale, è impersonata dalle Comunità montane, configurate correttamente dal Testo unico del 2000 come unioni di Comuni montani.

Ma accanto ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, va sottolineato il principio di differenziazione che consente all'autonomia dei Comuni, mantenendo tutte le altre garanzie, di realizzare forme di gestione delle loro funzioni e servizi e di governo su scale territoriali più ampie, attraverso modalità di cooperazione e di associazionismo. In tal senso il principio di differenziazione diventa una ulteriore occasione di potenziamento e di tutela dell'autonomia dei Comuni di minori dimensioni, come nel

caso dei Comuni di montagna, che ancor più dei Comuni di pianura hanno bisogno di sedi di collaborazione e integrazione.

Su questa nuova logica costituzionale – prosegue il presidente BORGHI – le Comunità montane diventano una opportunità tangibile per consolidare l'autonomia dei Comuni che, in alternativa al tradizionale uniformismo amministrativo, possono individuare nella specificità delle Comunità montane maggiori e più consistenti forme istituzionali di crescita e di tutela della loro identità. Fuoriuscendo, in tal modo, anche dalla condizione di isolamento e di mera sopravvivenza.

L'approdo nelle Aule parlamentari del disegno di legge sulla cosiddetta devoluzione impone, poi, una riflessione fredda e scevra da passioni di schieramento.

Il testo del disegno di legge costituzionale presentato dal Governo non appare adeguato a risolvere i nodi lasciati irrisolti dalla recente riforma del titolo V della Costituzione. Già a suo tempo l'UNCCEM aveva rilevato che la modifica costituzionale varata nella precedente Legislatura aveva due vistosi limiti: l'assenza della Camera delle Autonomie e la mancata copertura costituzionale dei piccoli Comuni. Limiti ai quali il disegno di legge sulla devoluzione non pone rimedio, privilegiando la scelta di un regionalismo spinto che rischia – tra l'altro – di fare peso esclusivamente sulle regioni. Infatti il nuovo articolo 118 della Costituzione ha attribuito ai Comuni tutte le funzioni amministrative, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Ma ben pochi fra gli oltre ottomila Comuni sono in grado di esercitare concretamente i loro compiti.

Questo è il vero rischio dell'Italia a due velocità: vi sono pochi Comuni già pronti a sfruttare fino in fondo le potenzialità del nuovo testo costituzionale possedendo già strutture, personale, risorse finanziarie, modelli organizzativi. E, dall'altro lato, moltissimi Comuni – e praticamente tutti quelli delle aree montane – sui quali rischia di scaricarsi tutto il peso della riforma, senza una adeguata disponibilità degli strumenti necessari.

Pertanto, insiste sul riconoscimento delle forme associative dei Comuni a livello costituzionale e, in questo senso, la proposta di riforma costituzionale approvata in Parlamento è un'occasione importante. Appare oramai acquisito il riconoscimento della posizione di snodo che le Comunità montane rivestono per la stessa attuazione concreta dei poteri amministrativi e normativi affidati dalla Costituzione al sistema degli enti locali. In particolare, l'ipotesi di intesa rende esplicita finalmente una corretta interpretazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, in forza dei quali i Comuni montani gestiscono e organizzano le funzioni amministrative, nonché le funzioni fondamentali, in maniera associata attraverso le Comunità montane.

Il presidente BORGHI si sofferma, infine, sul progetto dell'UNCCEM formulato nei mesi scorsi in varie sedi e con l'intervento del Ministro per gli affari regionali al quale va dato atto di una costante e avvertita attenzione verso i problemi delle aree montane. Esso si basa, fra l'altro, sul raf-

forzamento della base rappresentativa delle Comunità montane, della loro rinnovata funzione di governo del territorio fino all'ingresso in un meccanismo graduale, ma stabile e continuativo, di autonomia e autosufficienza finanziaria, nella logica del federalismo fiscale e della perequazione.

È pertanto giunto il momento della scelta di strumenti istituzionali che siano in grado di garantire il successo e il compiuto esercizio di un governo montano, dinamico e moderno, saldamente ancorato al territorio e alle comunità locali, proiettato verso una interpretazione evolutiva e credibile della montanità negli anni a venire. Occorre un sostanziale rafforzamento delle Comunità montane per restituire ad esse, da un lato, piena rappresentatività e, dall'altro, compiti, ruoli e funzioni che le facciano diventare interlocutori decisivi di una credibile e convincente politica di corretto investimento delle risorse montane.

In questo quadro – conclude il presidente BORGHI – è maturata in seno all'UNCCEM l'indicazione, di ordine strategico, di un necessario approfondimento dell'ipotesi della elezione diretta del presidente della Comunità montana, come espressione delle diverse parti del territorio, che dovrà, a sua volta, essere valorizzato dalla nuova *governance*. Nello stesso tempo, occorre prefigurare soluzioni che mettano i Sindaci in carica nella condizione concreta di avere una parte coesistente nelle decisioni di programmazione e di contenuto strutturale per l'avvenire della Comunità montana e per gli interessi di tutela e di crescita complessiva di ogni comunità locale dell'area montana.

Intervengono successivamente alcuni Commissari.

Il senatore BONGIORNO chiede ai rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCCEM una valutazione sull'ipotesi di limitare alla potestà legislativa le attribuzioni proprie del livello regionale, lasciando per intero ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane le funzioni amministrative. Sottolinea il ruolo fondamentale dei Comuni quali protagonisti dello sviluppo del territorio, a condizione che essi siano posti nella condizione di funzionare più efficacemente e di gestire in modo più selettivo le risorse e le entrate.

Rileva l'urgenza di ripristinare un efficiente sistema di controlli sull'attività amministrativa degli enti locali, al di là dei compiti propri dei Collegi dei revisori. Ritiene infine che le Isole minori debbano essere opportunamente valorizzate, avuto anche riguardo alle notevoli opportunità di sviluppo economico esistenti in quelle aree.

L'onorevole OLIVIERI sottolinea le tendenze neocentralistiche a livello regionale, le quali rischiano di comprimere l'autonomia effettiva degli enti locali, in particolare dei numerosi Comuni minori e delle Comunità montane, amministrazioni che spesso soffrono di vistose carenze di risorse.

Rileva come, non di rado, a fronte dei poteri rilevanti riconosciuti dalla legge ai Sindaci ed alle Giunte comunali, si assista ad una poco incisiva funzione svolta dai Consigli comunali.

Il senatore GUBERT si sofferma sui rapporti che intercorrono tra varie forme di associazione intercomunale e le Comunità montane. Esprime il timore che l'intrecciarsi di diverse iniziative di associazione e di unione tra amministrazioni comunali contigue possa essere fonte di disordine a livello amministrativo.

Chiede, in particolare al rappresentante dell'UNCCEM, se le suddette forme di associazione fra Comuni siano valutate positivamente o meno dall'Unione delle Comunità montane.

Il presidente VIZZINI ritiene che le scelte concernenti le norme di cui all'articolo 119 della Costituzione rappresentino il punto essenziale per risolvere i problemi aperti, quali le risorse disponibili a livello regionale e locale e le tendenze neocentralistiche presenti nelle Regioni.

Chiede ai rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCCEM se abbiano raggiunto le necessarie intese in vista della designazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Intervengono successivamente il presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI AGOSTINACCHIO, il presidente dell'UNCCEM BORGHI ed il presidente dell'ANCI DOMENICI, i quali forniscono elementi di risposta ai Commissari intervenuti e svolgono ulteriori considerazioni. In particolare, quest'ultimo, in risposta ad un quesito rivolto dal presidente Vizzini, dichiara che sono già state raggiunte le intese necessarie per procedere alla designazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali chiamati a partecipare ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presidente VIZZINI ringrazia i rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCCEM per il contributo offerto alla Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

indi del Vice Presidente
CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

I. Discussione sulla situazione generale della RAI ed esame di eventuali risoluzioni.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta di ieri si era conclusa la discussione generale sulle due identiche risoluzioni recanti la proposta ai Presidenti delle Camere di revocare il Consiglio di amministrazione, presentate rispettivamente dai rappresentanti dei gruppi di opposizione e dai commissari Butti e Iervolino, con l'intesa di svolgere nella seduta di oggi le dichiarazioni di voto e la votazione finale sempre che non fossero nel frattempo intervenute le dimissioni del presidente Baldassarre e del consigliere Albertoni.

Dopo che numerose agenzie di stampa avevano preannunciato la presentazione ai Presidenti delle Camere di un documento del presidente Baldassarre e del consigliere Albertoni avente ad oggetto le loro dimissioni, alle 12,57 è comparsa una notizia di stampa recante anticipazioni sul testo inviato ai Presidenti delle Camere dai superstiti Consiglieri di amministrazione tali da far ritenere che non si trattasse propriamente di dimissioni, ma solo di un impegno a presentarle in futuro.

Pertanto egli ha immediatamente scritto ai presidenti Pera e Casini chiedendo loro di fargli al più presto conoscere, ai fini soprattutto di dare un corretto esito procedurale alla seduta di oggi, sia il testo del telegramma inviato dai Consiglieri di amministrazione della RAI, sia le loro conseguenti determinazioni.

Alla sua richiesta ha risposto dapprima il presidente Pera con la seguente comunicazione: «onorevole Presidente, facendo seguito alla sua lettera in data odierna, la informo di aver ricevuto nella mattinata l'allegato telegramma inviato a me e al Presidente della Camera dei deputati», e quindi il presidente Casini con la seguente lettera: «caro Presidente, in relazione alla sua lettera in data odierna, le faccio presente che il Segretario generale della Camera dei deputati mi ha rimesso un fax a lui inviato oggi dalla struttura di staff del Presidente della RAI, con il quale si anticipa un telegramma urgente indirizzato ai Presidenti delle Camere dal prof. Antonio Baldassarre e dal prof. Adalberto Albertoni, componenti del Consiglio di amministrazione della RAI.

Nel documento i firmatari fanno riferimento ad attività istituzionali della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI in corso di svolgimento in questi giorni, ed esprimono una manifestazione di intenti, peraltro condizionata, in ordine alle loro dimissioni dalla carica di Consiglieri di amministrazione.

Le invio copia di tale atto, in merito al quale ritengo improprio aggiungere ogni altra considerazione».

Nell'allegato telegramma il prof. Baldassarre e il prof. Albertoni comunicano di aver «appreso da pubbliche notizie che... sono in corso due formali iniziative parlamentari rivolte a porre in discussione nella Commissione parlamentare di vigilanza l'attuale ristretta composizione del C.d.A. della RAI. Tali iniziative parlamentari se numericamente sommate manifestano già un orientamento di sfiducia secondo i requisiti previsti dalla legge nei nostri confronti con le conseguenze che sono note alle SS.VV.Ill.me. Preso pertanto atto di questo fatto nuovo vi comunichiamo ad ogni effetto che ci dimetteremo dalla carica di Consiglieri della RAI non appena le SS.VV.Ill.me ci comunicheranno di avere raggiunto di concerto un'intesa definitiva in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della RAI... al fine di assicurare in attesa della nomina del nuovo C.d.A. della RAI una necessaria continuità di guida e di azione affinché l'azienda e il servizio pubblico non abbiano a subire danni o svantaggi... ».

Il presidente Petruccioli rileva che il presidente Baldassarre e il consigliere Albertoni non sembrano esattamente informati sull'esito del dibattito in corso, che non è una discussione sull'attuale ristretta composizione del Consiglio di amministrazione della RAI, ma la proposta ai Presidenti delle due Camere di revocare il mandato ai Consiglieri stessi; egli ritiene quindi – confortato in questo anche dal fatto che nelle loro lettere di comunicazione del telegramma stesso i Presidenti delle due Camere non abbiano fatto cenno a loro successive determinazioni – che il telegramma non rechi dimissioni formali e giuridicamente valide, quali ci si sarebbe

potuti aspettare dopo la presa d'atto della presentazione in Commissione di proposte di revoca appoggiate dai gruppi parlamentari i cui rappresentanti raggiungono i due terzi della Commissione stessa.

In realtà il telegramma stesso reca semplicemente un impegno a presentare le proprie dimissioni non appena i Presidenti delle Camere avranno fatto conoscere la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Si tratta a suo parere di una formulazione giuridicamente problematica e politicamente inaccettabile. Appare infatti incredibile che i Consiglieri di amministrazione presentino ai Presidenti delle Camere che li nominano dimissioni sottoposte a condizione, tanto più se questa condizione è formulata in termini tali da far ritenere che si voglia attribuire ai Presidenti un obbligo a comunicare ai dimissionari i nomi dei successori. In realtà però è quanto mai dubbio che i Presidenti possano effettivamente procedere alla nomina di un nuovo Consiglio – e non semplicemente al reintegro dei tre Consiglieri che hanno già presentato le loro dimissioni – a fronte di due Consiglieri non revocati né dimissionari.

Il presidente Petruccioli ritiene quindi che, al di là delle ragioni illustrate dai presentatori delle due risoluzioni a sostegno della proposta di revoca – ragioni sulle quali non si esprime – questo telegramma determina le condizioni perché un voto della Commissione a favore della proposta di revoca diventa addirittura indispensabile, se si vuol evitare di causare un problema istituzionale quasi inestricabile.

Il deputato LANDOLFI ritiene che il telegramma inviato dai Consiglieri di amministrazione della RAI ai Presidenti delle Camere rappresenti un fatto nuovo, peraltro di difficile interpretazione e valutazione. Egli chiede quindi al presidente Petruccioli di sospendere la seduta per un congruo periodo, non meno di tre ore, per dar modo anche ai Presidenti delle Camere di chiarire la portata dell'iniziativa del prof. Baldassarre e del prof. Albertoni, dando così modo alla Commissione di procedere al voto con piena consapevolezza dei dati di fatto.

Il deputato PECORARO SCANIO concorda con il Presidente sul fatto che il telegramma del presidente Baldassarre e del consigliere Albertoni, il cui contenuto appare insultante nei confronti del Parlamento e in particolare dei suoi Presidenti e di questa Commissione, abbia reso se possibile ancor più necessaria la votazione della proposta di revoca.

Egli peraltro non ha alcuna difficoltà ad accedere alla richiesta di sospensione della seduta, sempre che l'organizzazione dei lavori delle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica consenta alla Commissione di riunirsi nel pomeriggio per procedere alla votazione.

Concorda il senatore DEL TURCO, il quale raccomanda peraltro di acquisire preventivamente l'assenso dei Presidenti delle Assemblee a consentire la riunione della Commissione.

Il vice presidente CAPARINI assume la presidenza per consentire al presidente Petruccioli di prendere contatto con i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica al fine di organizzare il prosieguo dei lavori della Commissione.

Il senatore FALOMI dichiara che il gruppo dei Democratici di sinistra non ha alcuna difficoltà ad accogliere la richiesta di una sospensione di tre ore della Commissione.

Tuttavia egli ritiene che l'unico vantaggio di tale sospensione possa essere quello di consentire che nuove e questa volta univoche dimissioni possano rendere superfluo il voto, dal momento che l'interpretazione del telegramma del presidente Baldassarre e del consigliere Albertoni non sembra discutibile: si tratta di un mero preannuncio di future dimissioni condizionato ad un atto dei Presidenti di cui invece le dimissioni dovrebbero essere il logico presupposto.

Il deputato GENTILONI SILVERI, nel condividere le dichiarazioni del Presidente e le considerazioni dei colleghi Pecoraro Scanio e Falomi, dichiara che il gruppo della Margherita è favorevole alla proposta di rinvio.

Il deputato LA RUSSA, nell'esprimersi favorevolmente alla proposta del deputato Landolfi, ritiene che ci si debba attendere non tanto una nuova lettera di dimissioni da parte dei Consiglieri di amministrazione della RAI, anche perché il senso del loro telegramma – pur certamente non rituale, poco chiaro e irriguardoso – è peraltro univoco nel senso di prefigurare le loro dimissioni; appare auspicabile piuttosto un intervento dei Presidenti delle Camere diretto a risolvere nel modo migliore la confusa situazione che si è venuta a creare, ad esempio determinando in tempi brevissimi le condizioni per avere un nuovo Consiglio di amministrazione.

Il presidente PETRUCCIOLI riassume la presidenza.

Il deputato BERTUCCI e il senatore PEDRAZZINI esprimono il parere favorevole rispettivamente di Forza Italia e di Lega Nord ad una proposta di sospensione che potrà consentire ai Presidenti delle Camere di creare le condizioni che consentano di risolvere in modo migliore la crisi dei vertici della RAI.

Il senatore IERVOLINO condivide le valutazioni negative da più parti espresse verso un telegramma che rappresenta un inaccettabile tentativo di condizionare la volontà dei Presidenti delle Camere.

L'Unione democristiana e di centro è peraltro pienamente d'accordo con la proposta di sospensione diretta a favorire una soddisfacente chiusura di questa triste pagina della storia della RAI.

Il deputato GIORDANO nell'annunciare il suo parere favorevole alla proposta di sospendere la seduta ritiene peraltro che tale sospensione non possa avere altro significato che quello di consentire al prof. Baldassarre e al prof. Albertoni di tornare sui loro passi e presentare con chiarezza dimissioni ad effetto immediato.

Appare infatti a suo parere del tutto infondata l'idea che un intervento dei Presidenti delle Camere possa in alcun modo risolvere la situazione in assenza o di chiare dimissioni o di una revoca dei Consiglieri effettuata secondo le modalità previste dalla legge.

Il senatore BETTA si esprime a favore della sospensione della seduta e del rinvio della votazione finale, augurandosi che possa essere trovata una soluzione che esima la Commissione dalla necessità di votare una esplicita proposta di revoca.

Il presidente PETRUCCIOLI comunica di aver contattato le Presidenze delle Camere e di aver avuto assicurazione che esse daranno la massima disponibilità per consentire ai membri della Commissione di partecipare alla votazione nel pomeriggio.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 17,50.

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che alcune agenzie di stampa hanno dato notizia dell'imminente presentazione ai Presidenti delle Camere di un telegramma di dimissioni da parte del prof. Baldassarre e del prof. Albertoni. Trattandosi evidentemente di un documento che la Commissione deve conoscere per decidere del seguito dei suoi lavori, egli dispone una sospensione per consentirne la trasmissione da parte dei Presidenti delle Camere.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,30.

Il presidente PETRUCCIOLI rende noto che i Presidenti delle Camere gli hanno trasmesso il seguente telegramma loro inviato dal prof. Baldassarre e dal prof. Albertoni: «Con riferimento alla precorsa corrispondenza confermiamo che la stessa configurava un preciso impegno di galantuomini a presentare le nostre dimissioni dal C.d.A. Con il presente telegramma ribadiamo nostra precisa volontà di dimetterci con effetto immediato».

Il presidente Petruccioli osserva che, rivestendo tale telegramma il carattere inequivocabile di un annuncio di dimissioni, viene meno il presupposto per il voto della Commissione sulle risoluzioni recanti proposte di revoca del Consiglio di amministrazione.

Egli ritiene inoltre che la Commissione debba a questo punto dare una testimonianza di rispetto nei confronti del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, cui spetta ora

la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, evitando di aprire dibattiti e polemiche su anticipazioni più o meno fondate circa la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione, polemiche peraltro che hanno già avuto modo di manifestarsi oggi legittimamente sia nell'Assemblea della Camera dei deputati che in quella del Senato della Repubblica.

Il Presidente conclude ringraziando tutti i gruppi per la serietà, il senso di responsabilità ed anche la fermezza che hanno manifestato nel collaborare alla soluzione di questa vicenda.

La seduta termina alle ore 18,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

III COMITATO

**Sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti e
delle opere pubbliche**

Riunione n. 2

*Presidenza del Coordinatore deputato
Luigi VITALI*

La riunione inizia alle ore 19,50.

Il coordinatore VITALI propone alcune audizioni da svolgere nella prossima settimana.

Seguono interventi su acquisizioni documentali e sulle audizioni proposte dei senatori BATTAGLIA, MANZIONE, FLORINO e VIZZINI.

Il Comitato accoglie quindi le proposte del coordinatore Vitali.

La riunione termina alle ore 20,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Audizione del presidente della SOGIN, Carlo Jean

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carlo JEAN, presidente della SOGIN, e Giancarlo BOLOGNINI, amministratore delegato, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U), Michele VIANELLO (DS-U) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replicano, prendendo più volte la parola, Carlo JEAN, presidente della SOGIN, e Gianfranco BOLOGNINI, amministratore delegato.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Carlo Jean, l'ingegner Giancarlo Bolognini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Napoli, Rosa Russo Jervolino, e dell'assessore alla protezione civile e difesa del suolo, Fernando Di Mezza

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Rosa RUSSO JERVOLINO, sindaco di Napoli, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gennaro CORONELLA (AN) a più riprese, Michele TUCCI (UDC), Egidio BANTI (MARGH-U), Donato PIGLIONICA (DS-U) e, a più riprese, Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replicano, prendendo più volte la parola, Rosa RUSSO JERVOLINO, sindaco di Napoli, e Fernando DI MEZZA, assessore alla protezione civile e difesa del suolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'onorevole Rosa Russo Jervolino, il dottor Fernando Di Mezza, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,55 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

*Intervengono il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca
Guido Possa e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Guido Viceconte.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe – RID, in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . (n. 173)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa osservazioni della 1^a e della 5^a Commissione del Senato. Esame. Parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, condizionato a emendamenti)

Il relatore PELLEGRINO illustra analiticamente lo schema di provvedimento in titolo proponendo l'espressione di un parere favorevole, recante molteplici osservazioni, raccomandazioni ed emendamenti.

L'onorevole MANTINI segnala l'opportunità che la qualificazione giuridica dell'ente, attesa la sua natura strumentale, corrisponda alla struttura di un ente pubblico non economico; prospetta altresì l'opportunità di chiarire il carattere meramente consultivo o vincolante dei pareri resi ai sensi dell'articolo 5, comma 5; sottolinea con forza, infine, l'esigenza che il regolamento di cui all'articolo 10 individui inequivocabilmente il soggetto che approva i progetti ivi disciplinati.

Dopo ulteriori chiarimenti richiesti dall'onorevole GUERZONI, il relatore PELLEGRINO motiva le ragioni per le quali il Governo ha disposto che il parere di cui all'articolo 5 sia obbligatorio ma non vincolante e il

sottosegretario VICECONTE precisa che l'apposita struttura tecnica del RID procederà all'approvazione dei progetti disciplinati dall'articolo 10.

Il presidente CIRAMI, dato conto delle osservazioni espresse dalle Commissioni permanenti, prospetta al Governo la particolare utilità che, nella redazione degli atti normativi trasmessi al Parlamento, vengano puntualmente rispettate le norme, pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1988 e aggiornate il 27 aprile 2001.

La Commissione unanime, infine, approva il seguente parere:

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «*Norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe – RID, in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*»;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*», ed in particolare gli articoli 3 e 7;

vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 4-bis, ivi introdotto dall'articolo 13 della legge 59 del 1997 e successive modifiche;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, 112, e successive modifiche, recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*», ed in particolare l'articolo 91, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», ed in particolare l'articolo 10, comma 6;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*»;

vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*», ed in particolare l'articolo 6, recante disposizioni relative al Registro italiano dighe;

vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*»;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «*Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta*»;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante «*Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareogra-*

fico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183»;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante «*regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante «*Misure urgenti in materia di dighe*», convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «*Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

preso atto dell'intesa intervenuta tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;

preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 31 ottobre 2002, a seguito del secondo esame preliminare dello schema di regolamento;

visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 novembre 2002;

considerato che il regolamento è stato redatto nella logica di perseguire il raggiungimento di una sostanziale invarianza dei costi tra la struttura che si viene a costituire (Registro italiano dighe) e quella soppressa (Servizio nazionale dighe);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, osservazioni e raccomandazioni:

Art. 1. È necessario che il Governo precisi, tenuto conto della indubbia natura di ente pubblico del RID e del peculiare regime configurato dalle entrate di cui all'articolo 12, se esso sia qualificabile come «*economico*» ovvero «*non economico*». Considerato, altresì che il RID è istituito ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'articolo potrebbe avere la seguente formulazione:

«1. Il Registro Italiano Dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1».

Art. 2. È necessario uniformare l'espressione «*collegio dei revisori dei conti*» ovvero «*collegio dei revisori*», sia nell'articolo 2 che nell'articolo 6, atteso che nello stesso articolo sono usate, più volte, entrambe le locuzioni.

Art. 3. Sarebbe preferibile ricorrere al modulo procedimentale utilizzato per assicurare il concorso decisionale di più Ministri nell'adozione di un atto, di regola il «concerto», risultando il modulo dell'*intesa* riferibile alla sfera delle relazioni tra enti diversi.

Art. 4. Alla lettera *a*) del comma 1, dopo la parola «*dighe*», si potrebbero inserire le parole «*e un membro esperto in gestione d'impresa*»: conseguentemente verrebbe soppressa la lettera *c*) del medesimo comma. La sostituzione di «*materie gestionali*» con «*gestione d'impresa*», infatti, sembrerebbe rispondere meglio alle esigenze illustrate nella relazione introduttiva, atteso che la prima locuzione potrebbe intendersi riferita esclusivamente a teorici, docenti universitari o meno, esperti nelle materie di cui si tratta; la seconda, invece, risulterebbe più flessibile, consentendo maggiori opzioni operative al soggetto competente alla designazione.

Alla lettera *b*) sopprimere le parole «*da scegliere tra gli avvocati dello Stato, magistrati amministrativi o contabili*» in quanto un membro esperto in materie giuridiche può essere rinvenuto, altrettanto utile, anche in molti altri ambiti, pubblici e privati.

Dalla lettura del comma 2 sembrerebbe che il consiglio di amministrazione sia composto da quattro membri: sarebbe, pertanto, preferibile modificare il primo periodo del comma 2 prevedendo che «*I membri del consiglio di amministrazione, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti...*».

Il comma 3 dovrebbe essere distinto nei seguenti commi:

«3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente prima della scadenza del quinquennio si procede alla sostituzione con le modalità e i criteri previsti per la nomina.

3-bis. I sostituti dei componenti dimissionari dal consiglio durano in carica per la residua parte del quinquennio.

3-ter. Qualora la maggioranza del consiglio cessi dalla carica l'intero collegio deve essere rinnovato».

Sarebbe inoltre opportuno che, nel comma 5, la parola «*direttore*» sia sempre sostituita dalle parole «*direttore generale*». La lettera *k*) del medesimo comma, peraltro, riguardando la nomina del direttore generale e dei dirigenti dell'ente dovrebbe essere scissa in due distinte disposizioni poiché, diversamente, sembrerebbe necessaria la previa «*intesa*» del Ministro vigilante per ciascuna nomina dirigenziale di competenza del consiglio: al riguardo si suggerisce anche di evitare il riferimento alla «*intesa*» tra consiglio di amministrazione e Ministro vigilante, sembrando preferibile o la nomina del direttore generale da parte del consiglio di amministrazione «*previo assenso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*» ovvero sottoporre la delibera di nomina del medesimo direttore generale alla speciale vigilanza del Ministro, prevista dalla *approvazione* di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), propedeutica alla sua esecutività. Le due disposizioni di cui alla lettera *k*), pertanto, potrebbero assumere il seguente tenore:

«k) nomina il direttore generale previo assenso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

k-bis) nomina i dirigenti dell'ente, su proposta del direttore generale;»

Art. 5. Al comma 3 aggiungere una lettera c), recante la previsione per la quale «due componenti sono indicati dalla consulta degli iscritti.».

Al comma 5, lettera c), appare opportuno aggiungere in fine le parole «delle infrastrutture e dei trasporti», altrimenti non risulterebbe specificato il Ministro competente a sottoporre questioni al comitato. Alla lettera d), la parola «avanzate» andrebbe sostituita dalla parola «proposte».

Art. 6. Al primo rigo del comma 1 sostituire la parola «Ministero» con la parola «Ministro»: conseguentemente sopprimere, al secondo rigo, le parole «designato dal relativo Ministro».

Art. 7. Al 1° comma, dalla lettura del secondo periodo potrebbe dedursi, a contrario, la decadenza del direttore generale in concomitanza con la ordinaria decadenza del consiglio di amministrazione: sarebbe dunque opportuno sostituire il secondo periodo nei termini seguenti: «Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La decadenza del consiglio di amministrazione non comporta la cessazione dall'incarico del direttore generale. In caso di anticipato rinnovo dell'organo collegiale egli resta in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o sostituzione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5».

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «retto» con la parola «disciplinato». Ai fini della più idonea reperibilità delle risorse professionali occorrenti alle specifiche funzioni ivi disciplinate, sembrerebbe più idoneo inserire, nel secondo periodo, dopo la parola «collocati» le seguenti parole: «, a domanda, in posizione fuori ruolo o».

Al comma 3 sostituire la locuzione «tecnico-amministrativa» con le parole «tecnica e amministrativa».

Art. 8. Sarebbe preferibile modificare il comma 2 nel senso di sostituire le parole «almeno il 50% dei membri componenti» con le seguenti: «almeno la metà dei componenti». Al termine del comma, inoltre, andrebbe previsto che i pareri della Consulta sono sempre trasmessi dal direttore generale al Consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottare ai sensi del comma 7.

Al comma 4 sopprimere le parole «- prima parte», riferite all'articolo 4 comma 5, lettera d), in quanto non individuano con certezza una specifica disposizione e, in secondo luogo, trattandosi di funzioni consultive e propositive, sarebbe comunque difficile configurare e limitare esattamente il «prioritario interesse» per le questioni ivi indicate e non per altre. Ove, peraltro, la predetta locuzione «prioritario interesse» fosse intesa nei sensi e nei limiti del combinato disposto con la medesima inserita al comma 1, la norma conseguente dovrebbe comportare che la Consulta degli iscritti svolge la propria attività esclusivamente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere d), f) e g). Ma, se questa è la reale intenzione del Go-

verno, sarebbe opportuno modificare i commi 1 e 4 nel senso appena menzionato.

Al comma 6, tenuto conto che la convocazione è effettuata, almeno una volta l'anno dal direttore generale e, fermo restando che il medesimo direttore generale o un suo delegato non sono titolari del diritto di voto nelle riunioni della Consulta degli iscritti, sembrerebbe doveroso introdurre, in luogo della locuzione «*se invitato*», una diversa che sottolinei il carattere funzionale della sua partecipazione alle riunioni della Consulta, nell'interesse, pertanto, degli stessi rappresentanti degli iscritti al RID. L'auspicata disposizione potrebbe essere la seguente: «*Il direttore generale, o un suo delegato, hanno il dovere, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle riunioni della Consulta alle quali può partecipare ogni componente del Collegio dei revisori*» La modifica relativa al Collegio dei revisori, in tal modo, risulterebbe più conforme alla *ratio* disciplinata dal codice civile.

Art. 9. Al comma 1, primo rigo, invertire le funzioni di indirizzo rispetto a quelle di vigilanza: conseguentemente, anche nella lettera *a*), anteporre le funzioni di indirizzo a quelle di vigilanza e controllo.

Quanto alla lettera *c*) non si comprende bene quale sia l'effettiva portata delle attività di «*carattere non occasionale*», atteso che la *non occasionalità* è, comunque, sempre ed esclusivamente verificabile a posteriori. La disposizione in questione, dunque, in sede di applicazione potrebbe significare che l'autorizzazione ministeriale sarebbe necessaria esclusivamente allorché si verifici nuovamente una identica fattispecie dell'attività di consulenza o collaborazione con organismi governativi di Stati esteri, già svolta in precedenza, con il risultato che l'intento del legislatore delegato sarebbe praticamente vanificato. In tal caso, pertanto, sarebbe preferibile che il Governo si riservasse, sempre e comunque, il potere di disporre l'autorizzazione di cui si tratta o, al contrario, rinunciasse alla preventiva autorizzazione, riservandosi il controllo successivo sull'intera materia di cui alla lettera *c*), eventualmente formulando le direttive e gli indirizzi che al riguardo riterrà opportuni o necessari.

Si richiama l'attenzione su un refuso di cui al comma 1, lettera *d*), per il quale il Ministro vigilante approva le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, comma 6, lettera *b*). Tuttavia, la lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 10 non prevede alcuna deliberazione del consiglio di amministrazione. Alla medesima lettera *d*) del comma 1, inoltre, potrebbe essere inserito – in alternativa al «*previo assenso*» di cui all'articolo 4 – il riferimento al controllo sulla nomina del direttore generale del seguente tenore: «*d) approva le delibere del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera k), e*».

Art. 10. Preliminarmente è necessario che il regolamento previsto dal comma 3-*bis* individui esattamente le strutture dell'ente competenti allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo in questione. Il medesimo comma, peraltro, presenta un profilo di potenziale illegittimità determinata dalla previsione di un regolamento per la disciplina delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e l'e-

servizio delle dighe che, inopinatamente, finisce per definire ulteriori compiti da assegnare al RID «*ivi compresi quelli elencati al precedente comma 1 e non di competenza del soppresso Servizio Nazionale Dighe*». Innanzitutto andrebbe verificato dal Governo se il riferimento ai compiti di cui al comma 1 possa significare che, verosimilmente, l'intento del legislatore delegato non sia quello di definire «*gli ulteriori compiti da assegnare al RID*» ma di definirne esclusivamente le procedure di attuazione. Tuttavia il generico riferimento a compiti diversi da quelli elencati al comma 1 «*e non di competenza del soppresso Servizio Nazionale Dighe*» configura la previsione di norme secondarie la cui fonte sarebbe impropriamente individuata in un atto delegato, privo della necessaria previsione, dunque, nell'atto di delega recato dalla norma primaria. Occorre considerare, infatti, che l'articolo 2 del decreto-legge n. 507 del 1994 prevedeva, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, l'emanazione – ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – di un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente in particolare disposizioni relative a una serie di profili che venivano elencati nello stesso articolo 2. Alcuni di questi profili consistevano in compiti del Servizio nazionale dighe (poteri ispettivi, definizione di norme tecniche, prescrizione di interventi di adeguamento e di manutenzione), peraltro già previsti dalla normativa all'epoca vigente, e in particolare dal D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85 (*Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri*). Ora la genericità dell'espressione «*gli ulteriori compiti da assegnare al RID*», che è impiegata nel comma 3-bis, sembra ingenerare equivoci circa la possibilità che il regolamento in questione, illegittimamente, attribuisca al RID compiti nuovi e ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2 del decreto-legge n. 507 del 1994.

Al comma 5 il RID è definito «*organo di consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe*»: in proposito occorre chiarire innanzitutto quali siano i destinatari della consulenza e, in secondo luogo, se il RID – come sembrerebbe evincersi dalle norme di cui al successivo comma 7 – sia o meno abilitato a emanare disposizioni di carattere tecnico, sia pure «*nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale*», come precisato al comma 7, allorché viene prevista la facoltà di emanare direttive. In caso affermativo sarà bene precisarne l'ambito. A tale riguardo, infine, appare doveroso – soprattutto in relazione all'oggetto disciplinato – fornire precisazioni circa l'obbligatorietà degli effetti derivanti dalle predette direttive.

Art. 11. Il comma 2 evoca profili di potenziale illegittimità determinati dal rinvio ad altra disciplina regolamentare, diversamente da quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Tenuto peraltro conto di quanto stabilito dal comma 3, il comma 2 potrebbe essere soppresso, restando comunque facoltizzato il consiglio di amministrazione a provvedere nei termini indicati.

Art. 12. Al comma, 1 lettera a), le parole «*non superiore*» sono sostituite dalla parola «*pari*».

Il richiamo di cui al comma 1, lettera c), andrebbe più opportunamente riferito anche al comma 3 del predetto articolo 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166. Inoltre, occorre valutare se, relativamente alle risorse previste a legislazione vigente da destinare al RID, alla lettera a) del predetto comma 1, non sia opportuno esplicitare che le risorse ivi citate sono solo quelle di pertinenza del soppresso servizio nazionale dighe.

Al comma 3 le entrate ivi previste affluiscono al bilancio del RID «*secondo termini e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione*»: non si comprende, al riguardo, se termini e modalità possano essere di natura diversa da quanto disciplinato dal regolamento di contabilità e gestione – approvato dal Ministro vigilante – poiché, in tal caso, si creerebbe impropriamente un'area di flussi estranei alla ordinaria disciplina contabile del medesimo ente.

Art. 13. Sembrerebbe opportuno un miglior coordinamento tra la disciplina, recata dallo schema in esame, in tema di iscrizione al RID e di relativi obblighi e quella già vigente *ex* articolo 6 della legge n. 166 del 2002: infatti, l'articolo 6 pone gli obblighi di iscrizione e di pagamento delle relative quote a carico dei concessionari delle dighe di ritenuta e dei soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte e prevede, in caso di inadempimento, l'applicazione di sanzioni che vanno dal pagamento di una somma di denaro alla decadenza dalla concessione. Invece, lo schema in esame riferisce gli stessi obblighi ai concessionari, ai richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, ai proprietari delle opere e, in solido, ai gestori delle dighe, senza peraltro prevedere alcuna sanzione nell'ipotesi di inadempimento.

Art. 14. Il comma 5 è sostituito dal seguente «*Su istanza degli interessati è consentito l'inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziarie, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584, e comandato presso il Servizio nazionale dighe nonché di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero alla data del 1° agosto 2002. Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla tabella allegata, mediante le procedure previste dal titolo secondo, capo terzo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*».

Al comma 8 sembrerebbe opportuno che la salvaguardia di competenze in materia di dighe non fosse limitata alle province autonome di Trento e Bolzano ma estesa a tutte le regioni a statuto speciale, eventualmente dotate di analoghe attribuzioni in virtù di norme aventi rango costituzionale.

Nella tabella A, infine, occorre precisare che due dei venti dirigenti ivi previsti siano di professionalità amministrativa e non tecnica».

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il presidente CIRAMI comunica che, in considerazione di concomitanti impegni parlamentari, l'esame degli altri schemi di decreto legislativo è rinviato alla prossima settimana nel corso della quale sarà convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per mercoledì 5 marzo, alle ore 14,30. Lo stesso giorno, inoltre, potrebbe essere prevista una seduta della Commissione alle ore 20.

Avverte, infine, di aver fatto richiedere, la scorsa settimana, dai competenti uffici l'esito procedurale degli schemi di decreto legislativo concernenti la riorganizzazione dei Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture: non essendo ancora pervenuto alcun riscontro, egli si riserva di informarne compiutamente la Commissione nel corso della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

indi del Vice Presidente
Piero PELLICINI

Interviene il sottosegretario per il lavoro e politiche sociali, Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 20,30.

Comunicazioni del presidente

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto deliberato nell'ufficio di presidenza del 12 febbraio u.s., acquisite le relative autorizzazioni, la Commissione parlamentare per l'infanzia potrà continuare ad avvalersi delle seguenti consulenze:

Dott.ssa Barbara CARBONE, consulente addetta alla comunicazione con la stampa, dal 1° gennaio al 31 luglio 2003, a tempo parziale;

Dott. Paolo LAVORINI, consulente addetto alla comunicazione con la stampa, a tempo parziale, per l'intero anno solare;

Dott. Alessandro PAOLETTI, consulente per il gruppo di lavoro Tv e minori, dal 1° gennaio al 31 luglio 2003, a tempo parziale.

Potrà altresì avvalersi della seguente nuova consulenza:

Prof.ssa Marina D'AMATO, consulente in materia di adozioni e affidamento, a tempo parziale, dal 1° febbraio al 31 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario per il lavoro e politiche sociali, Grazia Sestini, sul piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Grazia SESTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Svolgono quindi osservazioni Piero PELLICINI, *presidente*, nonché i deputati Luigi GIACCO (DS-U) e Marida BOLOGNESI (DS-U).

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale organizzazione si intenda adottare per il prosieguo dei lavori.

Piero PELLICINI, *presidente*, ricordato che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è il 4 aprile prossimo, ritiene che si possa procedere ad una discussione generale sulla base della quale le relatrici potranno predisporre la relazione, nonché alle audizioni che verranno considerate utili.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (AUT) giudica importante che tutti i componenti la Commissione possano presentare proprie osservazioni.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC), condividendo l'opportunità che si avvii una discussione tenendo conto anche di quanto questa Commissione ha fatto sul tema in oggetto nella passata legislatura (come suggerito dall'onorevole Bolognesi), indicate alcune audizioni che potrebbero risultare utili per approfondire i vari temi, ritiene che, una volta che si sia definita una relazione anche sulla base dei contributi dei colleghi, sarà utile incontrare nuovamente il sottosegretario Sestini per un confronto conclusivo con il Governo.

Piero PELLICINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta ed i colleghi intervenuti, rinvia la definizione dell'organizzazione dei lavori al prossimo ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,50.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 13,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

copie di atti consegnati dalla dottoressa Maria Bice Barborini in data 12 febbraio 2003;

uno scritto a firma Guido Garelli, pervenuto in data 19 febbraio 2003;

due scritti anonimi, di identico contenuto, pervenuti in data 26 febbraio 2003;

il verbale di trascrizione del contenuto della cassetta consegnata alla Commissione dal dottor Argentino.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

le liste dei passeggeri che hanno utilizzato i voli della compagnia N/A NOMAN sulla tratta Roma-Belgrado-Roma nel periodo novembre 1996-giugno 1997, trasmesse dall'Ufficio polizia di frontiera presso lo

scalo aereo di Roma Ciampino con lettera pervenuta in data 14 febbraio 2003;

la documentazione, trasmessa dal presidente di Alitalia con lettera pervenuta in data 24 febbraio 2003, che attesta di quali, fra i passeggeri presenti nelle liste dei voli Alitalia Roma/Belgrado e Belgrado/Roma dei giorni 13, 14 e 15 gennaio 1997, la Compagnia è in grado di confermare l'avvenuta effettuazione dei voli di ritorno Belgrado/Roma, le cui liste passeggeri, già trasmesse alla Commissione, si riferivano solo ai passeggeri prenotati;

una relazione, elaborata da taluni magistrati consulenti della Commissione, avente ad oggetto osservazioni e suggerimenti investigativi e contenente indicazioni per possibili attività investigative da compiere anche all'estero.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto libero:

una lettera, pervenuta in data 14 febbraio 2003, con la quale il presidente di Telecom Italia – in risposta alla richiesta, deliberata dalla Commissione nella seduta del 29 gennaio 2003, di acquisizione delle registrazioni audio delle riunioni del 18 marzo 1996 del consiglio di amministrazione di Telecom Italia, del 5 giugno 1997 del consiglio di amministrazione di STET International Netherlands, del 6 giugno 1997 del consiglio di amministrazione di STET e del 9 giugno 1997 del consiglio di amministrazione di STET International – ha informato che non è stato possibile reperire alcun nastro contenente le predette registrazioni audio.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che in data 19 febbraio 2003 è pervenuta una lettera del procuratore aggiunto della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Bruno Tinti, nella quale questi nega che Argentino abbia mai offerto al dottor Storari la cassetta poi consegnata alla Commissione nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2003 e chiede che una copia della medesima cassetta sia trasmessa al suo Ufficio.

Sulla base del principio di cooperazione istituzionale tra la Commissione e l'autorità giudiziaria richiedente, titolare di una indagine nell'ambito della quale i contenuti della cassetta potrebbero rivestire valenza probatoria, propone, pertanto, che, se non vi sono obiezioni, la Commissione deliberi di inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino copia della citata cassetta, classificata segreta.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda sull'invio alla procura della Repubblica di Torino di copia della cassetta.

Comunica che nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, anche sulla base di una proposta del senatore Consolo, sull'opportunità che la Commissione richieda all'Ufficio polizia di frontiera dello scalo aereo di Roma Ciampino le liste dei passeggeri dei voli Ciampino-Belgrado della compagnia S.N.A.M. che sarebbero stati effettuati tra il 20 e il 30 marzo 1996 e nelle date 12 e 13 giugno 1996.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione.

Comunica che, a seguito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato definito, salve le disponibilità degli interessati, il seguente programma dei lavori della Commissione per il mese di marzo 2003:

Mercoledì 5 marzo 2003:

audizione del professor Mario Draghi, già direttore generale del Ministero del tesoro;
audizione del signor Igor Marini.

Mercoledì 12 marzo 2003:

audizione del senatore a vita Francesco Cossiga;
confronto tra l'ambasciatore Federico Di Roberto, già direttore della direzione generale affari economici del Ministero per gli affari esteri, e il professor Francesco De Leo, già dirigente di Telecom Italia.

Mercoledì 19 marzo 2003:

giornata libera.

Mercoledì 26 marzo 2003:

audizione dell'ambasciatore Luigi Cavalchini, già capo di gabinetto del Ministro degli affari esteri *pro tempore* Lamberto Dini;
audizione dell'onorevole Gaetano Rasi, già rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia;
audizione dell'ambasciatore Dojcilo Maslovaric, già ambasciatore della Jugoslavia presso la Santa Sede.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo ha autorizzato ad apportare le variazioni al programma dei lavori che si rendessero successivamente necessarie per sopravvenute esigenze organizzative o per tener conto delle disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte, infine, che nella seduta odierna non avrà luogo il seguito dell'audizione del dottor Biagio Agnes, assente per motivi di salute.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Sui lavori della Commissione

Il senatore Guido CALVI (DS-U) manifesta un crescente disagio in ordine al modo in cui la Commissione lavora e la sua attività viene resa pubblica. La questione è che continuamente, con cadenza sistematica, vengono pubblicate notizie riguardanti l'attività della Commissione: una cosa è l'uso politico che si fa delle notizie, che rientra nella normale prassi parlamentare; ben altra cosa (che pure è accaduta e che giudica straordinariamente grave) è anticipare il risultato del lavoro dei consulenti della Commissione, visto che tale lavoro deve ancora essere sottoposto al vaglio della Commissione medesima, che ne è arbitra assoluta. Prega, quindi, il presidente di invitare i componenti della Commissione a non fare più un uso politico provinciale di una funzione così importante come quella di membro di quest'Organo, rispettando il carattere di riservatezza dell'attività svolta in questa sede ed astenendosi dal rendere dichiarazioni non dovute, così da non danneggiare l'immagine della Commissione.

In secondo luogo, prendendo spunto dalle osservazioni critiche del presidente Geronzi nei confronti dell'eccessiva severità di talune domande che gli sono state poste nel corso dell'audizione svoltasi in questa sede, osserva che in una normale udienza davanti ad un tribunale la gran parte delle domande che i commissari pongono non sarebbe ammissibile in quanto i soggetti auditi debbono rispondere di fatti che conoscono, non esprimere giudizi e valutazioni che non competono loro. Essendo già state regolamentate le fattispecie relative ai tempi ed alla quantità di domande da formulare, ritiene sia giunto il momento di porsi il problema della qualità delle domande. Invita, pertanto, il presidente a rivolgere una sollecitazione a tutti i componenti la Commissione perchè formulino domande più mirate, precise e giuridicamente corrette. Probabilmente avrebbe dovuto porre la questione nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dove se ne sarebbe potuto discutere più diffusamente.

Il deputato Enrico NAN (FI) sottolinea l'importanza delle considerazioni svolte dal senatore Calvi, che in parte condivide e che riguardano l'immagine esterna della Commissione e l'attività da essa svolta. Relativamente alla necessità che atti riservati non siano in alcun modo divulgati – necessità perfino ovvia – è opportuno che ciascuno dei commissari svolga un'attenta vigilanza, trattandosi di problema di carattere del tutto generale.

Quanto al parallelo con le procedure seguite nelle aule di tribunale, osserva che questa Commissione sta svolgendo un'indagine che, proprio per le sue caratteristiche, assume interesse pubblico, per cui è probabilmente inevitabile che essa, anche a seguito di dichiarazioni rese dai componenti la Commissione, si occupino i giornali.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver dichiarato di condividere il giudizio del senatore Calvi relativamente all'importanza di questa Commissione, rileva che le domande poste nell'ambito di una libera audizione possono essere improntate a maggiore elasticità rispetto a quelle poste nel corso di un processo, anche se concorda sui criteri indicati.

Quanto all'audizione del dottor Geronzi, il quale ha assunto un atteggiamento piccato forse per il fatto di essere stato trattato come un audito qualsiasi, un noto settimanale riporta le dichiarazioni rese dallo stesso Geronzi ai giornalisti economici che lo aspettavano davanti a Palazzo S. Marco, dichiarazioni davvero molto discutibili. Non avrebbe voluto riprendere l'argomento, ma, visto che lo ha fatto il senatore Calvi, ha dato conto di ciò.

Non giudicando opportuno aprire ora un dibattito sulle questioni poste dal vicepresidente Calvi, ritiene si possa procedere all'audizione del professor Rossi.

La Commissione prende atto.

Audizione del professor Guido Rossi, già presidente di STET

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Katia ZANOTTI (DS-U), Alfredo VITO (FI), Enrico NAN (FI) e Gustavo SELVA (AN) e dei senatori Giampiero CANTONI (FI), Alessandro FORLANI (UDC) e Francesco CHIRILLI (FI) risponde Guido ROSSI, *già presidente di STET*.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il professor Rossi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'audizione del dottor Biagio Agnes, già presidente di STET.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

113^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2023) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sul disegno di legge in titolo e, non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1690) *Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica*

(1288) *CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica*

(Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Esame congiunto. Parere non ostativo sul disegno di legge n. 1690 e non ostativo con osservazioni sul disegno di legge n. 1288. Parere non ostativo su emendamento).

Il relatore PIROVANO illustra i provvedimenti in titolo e, dopo aver rilevato le problematiche connesse alla carenza iodica, propone di espri-

mere, sul testo del disegno di legge n. 1690, un parere non ostativo, non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi. In relazione al disegno di legge n. 1288, osserva invece che appare necessario verificare la compatibilità del regolamento previsto dall'articolo 8 con l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, che esclude l'esercizio della potestà regolamentare statale nelle materie diverse da quelle che rientrano nella sfera di competenza esclusiva dello Stato.

Soffermandosi inoltre sull'emendamento 5.0.1, relativo al disegno di legge n. 1690, propone infine di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con le proposte del relatore.

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(883) DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(897) PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Parere alla 9^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 18 febbraio.

Il relatore MALAN ricorda che nella precedente seduta ha illustrato i provvedimenti in titolo, soffermandosi, in particolare, sul disegno di legge n. 1973, approvato dalla Camera dei deputati, su cui ha proposto di esprimere un parere non ostativo.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23 recante disposizioni urgenti in materia di occupazione

(Parere su emendamenti alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

59^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1972) Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fontana; Fontana: parere di nulla osta;

alla 3^a Commissione:

(1886) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002: parere favorevole;

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato fatto a Tirana il 12 marzo 1988: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising

(103) MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising

(842) COSTA. – Norma per la disciplina sul franchising. Parere su testo unificato ed emendamenti: favorevole con osservazioni e condizioni

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(789) PACE ed altri. – *Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali:* parere favorevole con osservazioni;

(1930) Disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri: parere favorevole;

all'8^a Commissione:

(536) PROVERA. – *Norme in materia di nautica da diporto:* parere favorevole;

(1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(748) TURRONI. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato:* rinvio dell'esame;

(897) PICCIONI. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato:* rinvio dell'esame;

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175): osservazioni favorevoli.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

165^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 1.100 è identico all'emendamento 1.1, sul quale la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che i connessi emendamenti 1.101 e 1.102 sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Segnala poi che l'emendamento 5.100 soddisfa la condizione posta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso dalla Commissione. Coerentemente con quest'ultimo, gli emendamenti 1.200, 2.100 e 3.100 andrebbero condizionati all'approvazione del citato emendamento 5.100.

Dopo che il sottosegretario MOLGORA ha dichiarato di concordare con le osservazioni del relatore, su proposta dello stesso relatore Nocco, la Sottocommissione approva un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario,

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 1.200, 2.100 e 3.100 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga approvato l'emendamento 5.100, sul quale il parere è di nulla osta».

(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MOLGORA, nel rispondere alle osservazioni del relatore, conferma la validità della quantificazione degli oneri e della relativa articolazione temporale.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, propone un breve rinvio dell'esame del provvedimento, anche al fine di approfondire l'ipotesi di una riformulazione della clausola di copertura.

Conviene la Sottocommissione.

(2023) Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MOLGORA, rispondendo alle considerazioni svolte dal relatore nella precedente seduta, osserva che il problema della mancata modifica dell'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 1, comma 8, potrebbe essere risolto, alternativamente, mediante l'aumento della predetta autorizzazione di spesa ovvero incrementando gli importi relativi all'articolo 3, commi 1 e 3-bis.

Il senatore NOCCO, intervenendo in qualità di relatore in sostituzione del senatore Curto, osserva che, trattandosi nella sostanza di una quantificazione che si può evincere dal combinato disposto delle norme, si potrebbe chiarire nel parere l'entità dell'autorizzazione di spesa in questione.

Il senatore CADDEO sottolinea anche l'importanza del problema, sollevato dal relatore, relativo all'utilizzo, per la copertura degli oneri de-

rivanti dal provvedimento in esame, del fondo spese impreviste, in quanto tale fondo è commisurato a previsioni di spesa a legislazione vigente e non è quindi utilizzabile a copertura di nuovi oneri.

Dopo che il senatore FERRARA ha rammentato che analoga soluzione è stata fornita in precedenza per provvedimenti dello stesso genere, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva, quindi, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che, essendo comunque quantitativamente adeguata la clausola di copertura di cui all'articolo 10, l'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 1, comma 8, si intenda incrementata della somma di 29.473.929 euro, derivante dagli importi relativi all'articolo 3, comma 1 (29.211.197 euro) e dall'articolo 3, comma 3-bis (262.732 euro), passando così da 359.549.625 euro a 389.023.554 euro.

A tale riguardo, la Commissione rileva che sarebbe, tuttavia, opportuno riformulare nei termini anzidetti la citata autorizzazione di spesa per escludere i possibili effetti che deriverebbero dall'applicazione del comma 6-bis, dell'articolo 11-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi».

Osserva, infine, che alla copertura degli oneri recati dal provvedimento, pari a 397.792.210 euro, ad esclusione di quelli connessi agli articoli 2-bis e 8, si provvede mediante ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste. A tal proposito, segnala l'opportunità di prevedere per tale tipologia di spese, aventi ormai cadenza periodica, lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, riservando la facoltà di ricorrere al fondo di riserva in caso di necessità che travalichino la provvista di mezzi finanziari attribuita dalla legge e coperta nelle forme ordinarie.».

La seduta termina alle ore 9,30.

166ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

(885) *FINOCCHIARO ed altri. – Misure contro la tratta di persone*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti al testo proposto dalla Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli ulteriori emendamenti 10.200 (testo 2), 10.100 (testo 2) e 6.500, trasmessi dall'Assemblea, al testo proposto dalla 2ª Commissione per il disegno di legge recante misure contro la tratta di persone, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, salvo rilevare che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto conoscere, per le vie brevi, il proprio avviso non ostativo all'emendamento 10.200 (testo 2).

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

21^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11^a Commissione:

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

33^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1975) Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

**3^a (Affari esteri, emigrazione) e
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea:

- audizione del presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, professor Gianni Long.
-

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(4^a - Difesa)***Giovedì 27 febbraio 2003, ore 8,30**IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (233).
 - MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto (550).
 - Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513).
 - COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta (1598).
 - LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza (1604).
 - VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (1647).
 - RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (1702).
 - PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1748).
 - Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (1819).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fontana; Fontana*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).

- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).

VI. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme

per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 8,45 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni a tutela degli animali. (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- e della petizione n. 85 ad esso attinente
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817)
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (n. 167).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 (1886).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998 (1923).

- Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri (1975) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra (2023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra (2023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento (1287).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003 (n. 180).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imereze e di Palermo (1543).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri*).
- PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto (536).
- GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (743).
- CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (979).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (n. 181).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).

– DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).

– PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).

– BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).

– RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).

– ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione (2011).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
 - RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).

- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: discussione del documento conclusivo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 27 febbraio 2003, ore 13,30

Audizione del direttore del SISMI.

